

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

454° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
3 ^a - Affari esteri	» 8
4 ^a - Difesa	» 16
5 ^a - Bilancio	» 37
6 ^a - Finanze e tesoro	» 45
7 ^a - Istruzione	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 56
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 73
10 ^a - Industria	» 121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 123
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 132

Commissione straordinaria

Diritti umani	Pag. 136
-------------------------	----------

Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	Pag. 140
Per l'infanzia	» 141
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 142
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia	» 156
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 162

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 165
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 168
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 172

CONVOCAZIONI	Pag. 173
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

408^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 144. Ricorda che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 185 del 1993, attribuiva alle Regioni la facoltà di adottare per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto a condizione che l'eventuale superamento dipendesse esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione. Persistendo il fenomeno eutrofico, è risultato necessario mantenere la validità della disciplina citata, attraverso successivi provvedimenti legislativi. Il decreto-legge in esame, dunque, intende ulteriormente differire il termine per l'adozione di limiti più permissivi da parte delle Regioni, in modo da consentire la dichiarazione di balneabilità di alcuni tratti di costa e di non danneggiare l'economia turistica, in assenza di un concreto rischio igienico-sanitario.

Conclude, proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore VILLONE (*DS-U*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza delle norme contenute nel decreto-legge n. 136, proponendo un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario sulla proposta del relatore, denunciando l'estrema disomogeneità delle disposizioni in esame, alcune delle quali, a suo avviso, non hanno alcun carattere di necessità e urgenza e anzi appaiono funzionali a soddisfare esigenze di natura clientelare.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Villone, contesta la norma riguardante il procedimento per la nomina dei presidenti delle autorità portuali, questione assai rilevante che coinvolge altri livelli istituzionali e pertanto non dovrebbe essere regolata con un provvedimento d'urgenza. Altre disposizioni del decreto, comunque, sono palesemente prive dei presupposti prescritti dalla Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra nel dettaglio il contenuto normativo del decreto-legge n. 136. L'articolo 1 dispone la validità fino al 31 dicembre 2004 dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS, dall'INPDAP e dell'INAIL con ex lavoratori socialmente utili e proroga al 31 dicembre 2004 il contratto di lavoro a tempo determinato per alcuni soggetti, i quali, avendo superato con esito positivo una selezione pubblica per l'assunzione presso l'INPDAP di giovani disoccupati, al momento della stipula del relativo contratto avevano oltrepassato l'età prescritta dalla normativa. Proroga, inoltre, la validità dei contratti a tempo determinato presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'articolo 2 reca misure provvisorie per garantire il migliore funzionamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa e per favorire la meritoria attività della Società Dante Alighieri.

L'articolo 3 è volto a dirimere alcune incertezze interpretative insorte in ordine all'ambito soggettivo di applicazione del diritto di opzione a permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso di trasferimento ad altre amministrazioni, mentre l'articolo 4 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa continuare ad avvalersi di personale già in servizio in posizione di comando o in posizione analoga.

L'articolo 5 prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici provveda alla redazione di norme tecniche per le verifiche sismiche e idrauliche relative alle costruzioni, nonché di ulteriori norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione, al fine di garantire uniformi livelli di sicurezza.

L'articolo 6 integra le disposizioni riguardanti la procedura di nomina dei Presidenti delle autorità portuali, disciplinando il caso della mancata intesa con la Regione interessata, nel qual caso il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

L'articolo 7, in attuazione di un ordine del giorno della Commissione istruzione del Senato, accolto dal Governo, precisa che il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche è elemento determinante per l'applicazione dei benefici in deroga alle vigenti disposizioni fiscali, confermando così la centralità del ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, da sempre attribuito al CONI.

L'articolo 8, infine, incrementa da 10 a 11 il numero massimo delle direzioni generali del Ministero della difesa, allo scopo di ripristinare l'articolazione precedente alla riforma del 1999, con direzioni generali distinte di commissariato e dei servizi generali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che la norma introdotta con l'articolo 6 rappresenta un espediente mediante il quale il Governo vuole riappropriarsi del potere di nomina. Si tratta, a suo avviso, di un problema assai serio, poiché le autorità portuali costituiscono il crocevia di interessi nazionali, regionali e locali.

La norma, inoltre, a suo avviso sarebbe censurabile anche sotto il profilo della violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) osserva che la norma di cui all'articolo 6 del decreto-legge pone fine a una situazione di stagnazione derivante da contrasti non dirimibili fra le Regioni e il Ministro.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) sottolinea che la questione dei contrasti sulle nomine dei Presidenti delle autorità portuali non si può risolvere, a suo giudizio, attraverso un decreto-legge.

Fa presente, quindi, l'intenzione di presentare emendamenti soppressivi degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8 per i quali, a suo giudizio, non sussistono neppure i presupposti costituzionali.

Il presidente PASTORE propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 19 di martedì 22 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1977 CONCERNENTE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER LIMITI DI ETÀ

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) ricorda che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1977 era stato a suo tempo rinviato in attesa del parere della Commissione bilancio. In considerazione del fatto che la delega al Governo in materia previdenziale è stata approvata dal Senato, sollecita la tempestiva ripresa dell'esame del suddetto disegno di legge.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) si associa, sollecitando la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1977.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ricorda che la delega al Governo per la riforma pensionistica introduce una sostanziale liberalizzazione del limite massimo dell'età pensionabile. Il parere della Commissione bilancio dovrebbe tener conto, a suo avviso, del fatto che il prolungamento dell'età pensionabile dei dipendenti pubblici determinerebbe minori oneri sul bilancio dello Stato, perché spesso i dipendenti collocati a riposo sono poi riassunti come consulenti.

Il senatore FALCIER (*FI*), relatore sul disegno di legge in titolo, informa di aver partecipato a una seduta della Commissione bilancio, sollecitandone il parere e di aver ricevuto assicurazioni che l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1977 sarebbe stato completato alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per le elezioni europee e amministrative.

Il presidente PASTORE si riserva di sollecitare nuovamente il parere della Commissione bilancio, in modo da poter riprendere tempestivamente l'esame del disegno di legge n. 1977.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Il presidente PASTORE avverte che la seduta di domani, giovedì 17 giugno, già convocata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

190^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2882) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2915) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(38) *BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo*

(1881) *PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(2184) *MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo*

(2393) *PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo*

(2471) *SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia*

(2473) *Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo*

(2728) *MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 38, 1881, 2393, 2471, 2473 e 2728, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2184 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2184, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 38, 1881, 2393, 2471, 2473 e 2728 e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 maggio 2004.

Introduce l'esame sul disegno di legge n. 2184 il presidente relatore *PROVERA (LP)* evidenziando che il disegno di legge in illustrazione muove dalla constatazione che una politica di cooperazione degna di questo nome non può non essere finalizzata al raggiungimento di fini umanitari caritatevoli, ma deve, nel contempo, essere un agile strumento per condizionare lo sviluppo democratico di Paesi dove vi è un *deficit* in tal senso; nello stesso tempo, può divenire un importante elemento di crescita economica, commerciale, culturale, sia del Paese beneficiario, sia di quello «donatore».

Con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede la collocazione della cooperazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri come unica salvaguardia ad un uso non distorto degli strumenti di cooperazione, per impedire che gli stessi vengano utilizzati come metodo di finanziamento improprio; al tempo stesso tale collocazione garantisce raccordo con le linee di politica estera del Paese, senza che ciò divenga subalternità o strumentalizzazione di una o più parti politiche. Questa norma si qualifica come il punto cruciale dell'iniziativa e la distingue da tutte le altre, specialmente da quelle che vogliono demandare le competenze ad agenzie appositamente istituite. Infatti, a giudizio del presentatore del disegno di legge l'agenzia potrebbe rappresentare uno strumento fuori dal controllo politico e parlamentare, accrescendo i rischi di conflitto con le altre strutture dello Stato.

L'articolo 1 detta le finalità della cooperazione. Con l'articolo 2 si precisano i meccanismi di finanziamento e si indicano i metodi trasparenti per attuare una programmazione delle risorse insieme alla scelta delle priorità, scelta delicatissima e densa di conseguenze che spetterebbe alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 passa inoltre in rassegna i programmi e le tipologie di intervento, dando organicità all'intera materia.

L'articolo 3 fissa i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e, tramite il CIPE, prevede gli interventi di programmazione, deliberazione e verifica dei progetti.

L'articolo 4 definisce, per gli aspetti di competenza, il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il successivo articolo 5 individua il Mediocredito centrale come la banca di cooperazione allo sviluppo. Con tale norma si intende garantire la possibilità tecnica di garantire un supporto finanziario ai progetti e ai programmi, superando le fasi improprie di controllo fin qui esistenti. Si delineano, altresì, in questo articolo le forme che possono assumere i «crediti di aiuto».

Passa quindi ad illustrare brevemente le previsioni dell'articolo 6 che promuovono la costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 7 regola i contributi volontari dell'Italia agli organismi internazionali. Viene, altresì, prevista la rendicontazione di tali contributi. L'articolo 8 prevede quale organismo tecnico il Comitato direzionale, in cui le varie componenti trovano equilibrio, e ne fissa i compiti, ed in particolare quelli di: indirizzo; approvazione dei programmi; delibera in caso di interventi straordinari; nomina di esperti; pareri sui crediti di aiuto.

L'articolo 9 definisce gli interventi straordinari, mentre l'articolo 10 delinea il nuovo assetto dell'Unità tecnica centrale, individuando due tipi di esperti: personale esperto della pubblica amministrazione; personale esperto a contratto.

L'articolo 11 prevede gli uffici del Dipartimento della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, per seguire *in loco* lo sviluppo e l'esito dei programmi.

L'articolo 12 tende a razionalizzare la situazione caotica del personale del Dipartimento della cooperazione.

Gli articoli successivi, dal 13 al 22, dettano le norme tecniche per il personale e per il trattamento economico e normativo dello stesso. Rivolge quindi un sintetico cenno all'articolo 23, che si riferisce alle organizzazioni non governative che possono ottenere riconoscimento di idoneità dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dettando in proposito norme semplici, ma al tempo stesso efficaci per garantire la serietà delle organizzazioni stesse. Il successivo articolo 24 determina i finanziamenti fino al 50 per cento dell'importo delle iniziative programmate.

L'articolo 31 istituisce una banca dati presso il Dipartimento della cooperazione per seguire direttamente le attività di cooperazione con l'obiettivo di garantire la trasparenza delle spese e dei programmi in attuazione o conclusi.

L'articolo 32, infine, prevede le modalità di funzionamento del fondo per la cooperazione, la cui capienza è stabilita con la legge finanziaria.

Il senatore MORSELLI (AN) ringrazia il relatore presidente Provera per la puntualità e l'accuratezza della relazione svolta ad illustrazione del disegno di legge di sua iniziativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PROVERA (LP) propone la costituzione di un comitato ristretto composto da un senatore in rappresentanza di ciascun gruppo. Avverte, quindi, che dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, Forza Italia, Unione Democratici e di Centro e Alleanza Nazionale ha ricevuto informalmente indicazioni rispettivamente nelle persone dei senatori Tonini, Franco Danieli, Pianetta, Forlani e Morselli.

Il sottosegretario ANTONIONE chiede di poter consegnare agli atti una breve memoria illustrativa degli indirizzi di intervento che il Ministero degli affari esteri sta valutando di effettuare con decreti ministeriali.

Il senatore MORSELLI (AN) chiede chiarimenti sulla natura della memoria consegnata agli atti dal rappresentante del Governo.

Il senatore ANDREOTTI (Aut) ricorda come sia stato annunciato ormai da molto tempo un disegno di legge di iniziativa governativa volto a rendere più efficace l'azione della cooperazione allo sviluppo italiana nel quadro di una più ampia riforma in chiave efficientistica del Ministero degli affari esteri, una riforma quest'ultima, che del resto, è attesa ormai da più di un decennio. Auspica che si possa conoscere a titolo informativo quali siano le risultanze delle ricerche e delle proposte svolte da alcune agenzie specializzate cui il Governo aveva annunciato di voler commissionare uno studio accurato nella prospettiva di una riforma generale delle strutture e delle attività del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario ANTONIONE precisa che il testo che intende consegnare agli atti illustra solamente le possibili linee guida per l'adozione di eventuali regolamenti ministeriali volti a semplificare e razionalizzare l'attività del Ministero nel delicato ambito della cooperazione.

La Commissione quindi conviene con la proposta avanzata dal presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) sottolineando come l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci fornisca il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trat-

tamento, sollecitato da parte bielorusa e costituisce uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e la Bielorussia per contribuire allo sviluppo dell'interscambio commerciale.

L'Accordo, in particolare, prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria; prevede, altresì, che i trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio che in conto terzi, siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salvo alcune deroghe concernenti i trasporti funebri, quelli destinati alle esposizioni e quelli occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; e ancora i trasporti postali, quelli necessari alla scorta di merci di valore o alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti.

Le autorizzazioni, valide per un viaggio di andata e ritorno, sono attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti all'articolo 26 dell'Accordo stesso. Come di consueto per gli accordi di questa tipologia, è vietato il carico di merci sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati; quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

In base ai rilievi espressi, ricordando la sua validità annuale, con proroga automatica, salvo denuncia, auspica che si possa pervenire alla pronta ratifica dell'Accordo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (n. 371)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) rilevando che la legge numero 180 del 1992 autorizza l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie di tutela dei diritti umani. Le organizzazioni e gli enti citati sono previsti in un elenco

che assume la veste di un decreto ministeriale e sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere.

Ricorda quindi come, dopo la redazione del primo elenco risalente al 1992, si pone oggi, per evidenti necessità di aggiornamento, l'obiettivo di modificare l'elenco medesimo sia sotto il profilo formale che su quello degli organismi da finanziare.

Muovendo proprio dalle modifiche di ordine sostanziale, il testo del decreto prevede l'inserimento della Croce Rossa italiana, accanto al comitato internazionale della Croce Rossa. Altresì si intende aggiungere la Comunità caraibica tenendo conto delle esigenze di promozione di sistemi di *governance* democratica nei paesi caraibici, anche al fine di sviluppare un'azione combinata con le Nazioni Unite e l'Organizzazione degli Stati americani.

L'inserimento dell'IGAD si giustifica per l'opportunità di sostenere i processi di pace in Somalia e Sudan in cui l'operato dell'Agenzia intergovernativa per lo sviluppo può essere particolarmente proficuo. Nella stessa direttrice di potenziamento della stabilizzazione e pacificazione dell'area africana, si colloca altresì l'inserimento nell'elenco dell'ECOWAS, volta a promuovere l'integrazione economica tra gli Stati membri. Infine, oltre alla Caritas della quale va ricordato l'apporto decisivo in termini di interventi umanitari, rileva illustrare brevemente le ragioni dell'inserimento in elenco tanto della Lega Araba quanto della dell'Unione del Maghreb Arabo.

I due soggetti che si collocano su un piano di preminenza nel quadro dei rapporti internazionali perseguono entrambi la cooperazione tra gli stati membri per lo sviluppo di politiche comuni di area. In particolare, la Lega Araba tende a svolgere un'azione di rappresentanza delle istanze comuni a livello internazionale.

Senza soffermarsi sulle ragioni di conferma al finanziamento di soggetti politici internazionali quali il Consiglio d'Europa o l'O.n.u., nè sulle singole modifiche formali alla redazione dello schema di decreto che nascono dall'esigenza imprescindibile di aggiornamento anche solo terminologico, propone di rendere un parere favorevole all'ampliamento dell'elenco degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi della legge 180 del 1992.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola la senatrice DE ZULUETA (*Misto*) la quale chiede chiarimenti sulle ragioni dell'inserimento nell'elenco recato dal provvedimento, della Croce rossa italiana, la quale non può definirsi pacificamente un ente di rilievo internazionale.

Il sottosegretario ANTONIONE precisa che l'inserimento della Croce rossa italiana tra gli enti beneficiari trova fondamento nel numero e nella qualità degli interventi umanitari svolti in molteplici Paesi e zone di crisi

dalla stessa Croce rossa; ricorda, inoltre, come le medesime ragioni abbiano indotto ad inserire tra i beneficiari anche la Caritas.

Il senatore PELLICINI (*AN*) osserva come dai dati che risultano dalla relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative internazionali di pace per l'anno 2002, l'attività italiana nel quadro del processo di riconciliazione in Somalia appare contraddistinta da alcune ambiguità circa le finalità delle voci di spesa relative alla partecipazione alla conferenza di pace della delegazione del Consiglio di riconciliazione somalo.

Il senatore MORSELLI (*AN*) osserva come da una attenta lettura della relazione sulle attività umanitarie in sede internazionale, appaia evidente la presenza di alcuni finanziamenti «a pioggia», cioè mancanti di una prospettiva di incidenza di carattere strutturale. Inoltre rileva come sarebbe quanto mai opportuno che la Commissione potesse valutare i consuntivi dell'azione dei singoli soggetti finanziati e delle singole attività svolte, al fine di poter considerare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dell'azione di pace ed umanitaria in sede internazionale.

Il relatore presidente PROVERA (*LP*) si dichiara concorde con quanto osservato dal senatore Morselli, ma ricorda come la Commissione sia chiamata semplicemente ad esprimersi sullo schema di decreto in titolo, sull'opportunità, cioè, dell'ampliamento dell'elenco delle organizzazioni e degli enti destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180.

Pur dichiarandosi a sua volta concorde con le riflessioni svolte dai senatori Pellicini e Morselli, il senatore PIANETTA (*FI*) si unisce alla precisazione svolta dal relatore, auspicando che, trattandosi di un voto limitato alla sola opportunità dell'ampliamento dell'elenco, la Commissione possa esprimersi sul punto, ferma restando la legittima pretesa che il Governo fornisca esaustivi chiarimenti sulla attività svolta dai singoli enti nei vari settori in cui si svolge l'opera umanitaria e di pace italiana.

Il sottosegretario ANTONIONE precisa che le voci di costo su cui sono chiesti chiarimenti dal senatore Pellicini, erano finalizzate ad assicurare il trasporto e l'alloggio nei luoghi ove si svolse la conferenza ai numerosi rappresentanti coinvolti nelle trattative per il processo di riconciliazione in Somalia.

Ciò precisato, a prescindere dal parere sull'ampliamento dell'elenco in questione, dichiara la propria disponibilità a fornire una dettagliata documentazione attinente ai risultati conseguiti dagli enti finanziati per permettere un'adeguata valutazione a consuntivo che è prerogativa dell'attività di controllo delle Commissioni esteri di Camera e Senato.

Posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore presidente Provera, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere parere favorevole sullo schema di decreto n. 371.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

127^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

indi del Vice Presidente

PASCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE RISULTANZE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL RECLUTAMENTO E SULLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO

Il presidente CONTESTABILE ricorda che il senatore Manfredi aveva richiesto nella seduta del 30 marzo quale fosse stato il seguito dato dall'Esecutivo alle conclusioni cui la Commissione era pervenuta lo scorso dicembre al termine dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito. Egli auspica che il Governo possa riferire in tempi congrui in ordine alla tematica evocata.

Il sottosegretario CICU fornisce assicurazioni in tal senso.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE dà quindi conto alla Commissione di una missiva del Gabinetto del Ministro della Difesa, pervenuta in data odierna, nella quale si rende noto che il prossimo 24 giugno avrà luogo, presso il policlinico militare di Roma, un collegamento di telemedicina con la base militare di Tallil, ove è dislocato il contingente militare italiano operante in Iraq. Propone quindi di deliberare una apposita visita presso il suddetto ospedale militare nel giorno indicato.

Propone inoltre di effettuare la visita alle unità subacquee della Marina dislocate presso la base di La Spezia, già deliberata nella seduta del 31 marzo, nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 luglio.

Sulle proposte formulate dal Presidente conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Dà quindi conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione Affari costituzionali sul testo base individuato nella seduta del 28 aprile e sugli emendamenti ad esso presentati, osservando altresì che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, nella giornata odierna potrà farsi luogo soltanto all'illustrazione delle suddette proposte emendative (pubblicate in allegato).

Il relatore MANFREDI (*FI*) ed il senatore NIEDDU (*DS-U*) danno per illustrati tutti gli emendamenti a loro firma, riservandosi di esprimere ulteriori considerazioni nel prosieguo dell'esame delle proposte emendative al disegno di legge n. 2866.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente CONTESTABILE ricorda che, a seguito di quanto avvenuto nell'Ufficio di presidenza tenutosi due giorni prima, il 21 maggio scorso la Presidenza della Commissione aveva ufficialmente formulato la richiesta di assegnazione dell'affare in titolo con apposita missiva, contestualmente accolta dalla Presidenza del Senato. Dà quindi preliminarmente conto alla Commissione di una bozza di risoluzione presentata dai senatori Pascarella, Nieddu, Stanisci e Manzella (pubblicata in allegato).

Riferisce quindi il relatore ZORZOLI (FI) osservando che, per meglio comprendere i limiti di quanto statuito dal decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, va tenuto conto che il rientro previsto per il bilancio della Difesa è fissato nel limite massimo di 20 milioni di euro: ciò sta a significare che i proventi derivanti dalle cartolarizzazioni non vengono ad esso destinati. Il quadro sembrerebbe quindi delineare una strategia contraddittoria: infatti da un lato si chiedono alla Difesa impegni crescenti in termini sia di ristrutturazione dello strumento militare, sia di partecipazioni a missioni internazionali, mentre dall'altro si sottraggono preziose risorse.

Ricorda inoltre che gli alloggi di servizio hanno costituito, nel passato, un bene strumentale volto sia a ridurre i disagi dovuti alla mobilità, sia al sostegno dei nuclei familiari con reddito medio-basso. In particolare, la loro concessione avviene sulla base di graduatorie che tengono conto del reddito familiare, del numero dei figli ed eventualmente di altre condizioni di disagio (portatori di *handicaps* o ammalati gravi). Tali graduatorie sono pubbliche e rimangono aperte per coloro che non ottengono la concessione di un alloggio per indisponibilità dello stesso. Le ragioni di tale indisponibilità sono da ricercare essenzialmente sia nel numero esiguo di alloggi messi a disposizione del personale (in totale la Difesa ne dispone di circa 18.000), sia nelle disposizioni legislative introdotte circa 10 anni fa, con le quali si era data la possibilità ai nuclei familiari con reddito non elevato di mantenere la concessione dell'alloggio (che in un primo tempo era limitata ad un massimo di sei anni, portati poi ad otto), anche a tempo indeterminato qualora il reddito non superi una soglia predefinita, fissata di anno in anno con un decreto del ministro della Difesa e al momento pari a 35 mila euro lordi. In forza di questo criterio di protezione sociale 2.500 famiglie di militari sono potute rimanere nell'alloggio di servizio loro destinato anche dopo il primo periodo di assegnazione, mentre un pari numero ha ottenuto la continuità della concessione (anche superando la soglia di reddito), corrispondendo un canone maggiorato del 50 per cento.

Tutti gli utenti pagano quindi un canone equo, mentre la manutenzione degli alloggi è stata fatta negli ultimi dieci anni proprio con i soldi raccolti dai canoni versati. Queste risorse hanno impedito che gran parte del patrimonio decadesse definitivamente e ne hanno consentito altresì la conservazione, anche se gli interventi di manutenzione sono stati ridotti al minimo necessario. Nonostante ciò, questi utenti sono comunemente e impropriamente definiti *sine titulo*, anche se il loro rapporto di concessione è garantito da una legge dello Stato, e sembrano scontare maggiormente gli effetti negativi del recente decreto legge. Infatti, il reddito medio di questi utenti consiste, nell'85% dei casi, in uno stipendio mensile netto di circa 2.500.000 di vecchie lire, spesso insufficiente per contrarre mutui al fine di esercitare il diritto di opzione.

Rileva quindi che il processo di cartolarizzazione, ovvero l'acquisto da parte di terzi o anche da parte di alcuni inquilini di un numero consistente di alloggi senza che il ricavato torni nelle casse della Difesa per

essere investito in nuove abitazioni, potrebbe dar luogo ad una serie di problemi, sia nei confronti della Difesa (rompendo l'aurea regola, ormai in uso da diversi anni, in base alla quale i proventi dei beni della Difesa tornavano alla stessa quando dimessi o venduti), sia nei confronti degli inquilini (che, laddove non riusciranno ad esercitare l'opzione perché impossibilitati ad ottenere un mutuo o a confrontarsi con il prezzo di mercato saranno inesorabilmente sfrattati dai nuovi proprietari), sia, infine, nei confronti degli utenti in lista di attesa.

L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che alle misure approvate dal governo potrebbe essere contrapposta un'alternativa efficace, consistente nel rinnovare il patrimonio abitativo della Difesa proponendo la vendita diretta agli utenti, basata sulla propensione all'acquisto da parte degli stessi (individuati sulla base di una loro dichiarazione impegnativa). Tale propensione potrebbe essere inoltre incentivata da un prezzo di mercato abbattuto in maniera adeguata, ottenendo le necessarie garanzie per coloro il cui reddito, o la condizione sociale di vedova, o altri fattori di disagio economico non consentano di esercitare il diritto di opzione all'acquisto.

Auspica infine che sia possibile evitare a numerose famiglie un grave trauma (quale sarebbe lo sfratto), attraverso un'opportuna sensibilizzazione dei ministri competenti. Peraltro, tenere conto della reale possibilità di acquisto da parte dei conduttori faciliterebbe la stessa procedura di cartolarizzazione, potendo concludersi entro i primi sessanta giorni con obiettivi vantaggiosi per le casse dello Stato.

Conclude illustrando una propria bozza di risoluzione (pubblicata in allegato), di tenore similare a quella poc'anzi presentata dai senatori Pascarella, Nieddu, Stanisci e Manzella e recante, rispetto a quest'ultima, una serie di correttivi nella formulazione.

Sui rilievi formulati dal relatore Zorzoli esprime il suo avviso favorevole il sottosegretario CICU.

Il presidente PASCARELLA, dopo aver espresso il proprio apprezzamento in ordine ai contenuti della relazione svolta dal senatore Zorzoli, osserva che, stanti la complessità e la delicatezza dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, sarebbe opportuna una pausa di riflessione onde poter pervenire in una prossima seduta ad una soluzione condivisa da tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866**Art. 1.****1.1**

MELELEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: «, siano in possesso della qualifica non inferiore a "eccellente" o giudizio corrispondente nell'ultimo triennio».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera b), le parole "che ricoprono cariche di Comandante delle forze operative terrestri ed Ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale";

b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e "ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti Tenenti Generali"».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: »nel numero massimo di cinque posti«, sono sostituite con le seguenti: »nel numero massimo di dieci posti».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)

1. All'articolo 58, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «in servizio di prima nomina» sono soppresse.

Art. 3.

(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)

3.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 34» con il seguente:

«Art. 34. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono di una promozione alla vigilia del congedo, sono promossi al grado superiore anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti, il giorno dopo il congedo anche se non collocati nella posizione di ausiliaria non avendone maturato il diritto».

3.0.1

MELELEO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis.

(Disposizioni per gli Ufficiali provenienti dal complemento)

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento in applicazione del comma 4, dell'articolo 64, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che non hanno potuto beneficiare dell'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 224 del 1986, e del comma 8 dell'articolo 61 del presente decreto, possono essere collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ad esaurimento con l'anzianità di servizio posseduta dalla nomina ad Ufficiale di complemento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Gli ufficiali, di cui al comma 1, all'atto del transito, subiscono, ai soli fini giuridici, la rideterminazione dell'intera progressione di carriera mediante l'applicazione delle norme per l'avanzamento relative ai citati ruoli a partire dalla nomina ad Ufficiale di complemento.

3. Ai fini di cui al presente decreto e con effetto retroattivo, l'intera progressione di carriera è rideterminata computando esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestato da Ufficiale.

4. La rideterminazione di cui al comma 2, non impedisce l'applicazione a favore degli Ufficiali di cui al comma 1, dell'articolo 39, commi 3 e 4 del presente decreto. Essi non possono comunque conseguire un'anzianità di grado uguale o superiore a quella dei pari corso d'accademia dei ruoli normali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado"».

Art. 4.**4.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Premettere al comma 1 i seguenti commi:

«01. All'articolo 58, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole da: "dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni" sino a: "Qualora si determinino eccedenze" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni. Gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o di generale e non si trovino nella condizione di essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, possono, a domanda da effettuarsi almeno trenta giorni prima del 31 dicembre dell'anno di riferimento, chiedere di essere collocati volontariamente in aspettativa per riduzione quadri a condizione che abbiano maturato 35 anni di servizio effettivamente prestato. L'amministrazione, fatte salve le esigenze di servizio, accoglie tali domande.

02. Qualora permangano eccedenze gli ufficiali che in esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, possono, a domanda, essere collocati nella posizione di ausiliaria se hanno maturato il diritto alla pensione"».

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224"».

2-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza hanno facoltà di richia-

mare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.

6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».

2-quater. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: «al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».

4.0.1

MELELEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

"Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli speciali)

1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, della legge 8 marzo 1958, n. 233 e del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, dalla data di promozione al grado di maggiore assumono agli effetti giuridici una anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e comunque non superiore a cinque anni.

2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.

3. Agli ufficiali appartenenti a ciascuno dei ruoli speciali, scavalcati in ruolo per effetto dell'applicazione della presente normativa, non si applicano il 4° comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, l'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 e l'articolo 39 del presente decreto.

4.0.2

MELELEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli tecnici)

1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli tecnici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge n. 212 del 1983, dalla data della promozione al grado di maggiore, assumono agli effetti giuridici un'anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e, comunque, non superiore a cinque anni.

2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

«Art. 5. - (Aggiunta dell'articolo 60-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). – 1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-bis.

(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e *2bis*, 61, comma 3, 62, comma 5 e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma *2-bis*, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009«.

Art. 5-bis

(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 4, le parole «fino al 2005», sono sostituite con le seguenti «fino al 2004»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dell'anno 2005 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.";

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera *d*)».

5.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «Limitatamente all'avanzamento dei tenenti colonnelli» con le seguenti: «relativamente all'avanzamento dei capitani e dei tenenti colonnelli».

5.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni)

1. All'articolo 31, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in corrispondenza degli alinea relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i colonnelli» sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-quater.

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando"».

5.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Aggiunta dell'articolo 2-bis alla legge 27 febbraio 1989, n. 79)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 5, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione, sul certificato di viaggio, dei visti di arrivo e di partenza e può avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.

2. In aggiunta a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento di missione al medesimo personale è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:

a) da parte dell'accompagnatore spettante in relazione allo stato dell'*handicap* sofferto per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;

b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di *handicap* sofferto;

c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici"».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "maggior generale" sono sostituite dalle parole "generale di divisione" e le parole "brigadier generale" sono sostituite dalle parole "generale di brigata".

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "maggior generali" sono sostituite dalle parole "generali di divisione". Al comma 3 del medesimo articolo le parole "tenenti generali" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata".

7.2

MELELEO

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali delle armi dell'Esercito».

7.0.1

MELELEO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli normale e speciale dell'arma dei trasporti e dei materiali confluiscono nei rispettivi ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell'Esercito».

Art. 8.**8.1**

MELELEO

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Eliminazione dei quadri II e VII e sostituzione dei quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). - 1. I quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato A della presente legge, in relazione alla confluenza dei ruoli normale e speciale dell'arma dei trasporti e dei materiali nei corrispondenti ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell'esercito; con decreto del Ministro della difesa saranno unificati i ruoli nel rispetto della legislazione vigente.

2. I quadri II e VII della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono abrogati.»

Conseguentemente, all'allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

1) i quadri I e VI sono sostituiti dai seguenti:

Allegato a

<< AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE >>

Tabella I: ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle Armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelte al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale di Corpo d'Armata	24 a
Generale di Divisione	50	scelta	3
Generale di Brigata	138	scelta	2	3 o 4 b
Colonnello	635	scelta	4	8 o 9
Tenente Colonnello	944	scelta	4 d 6 e 13 f	...	1 anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente	24 o 25 g 37 o 38 h 17 o 19 i
Maggiore	451	anzianità	...	4
Capitano	992	scelta anzianità	7	10	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente.	101 j
Tenente	655	anzianità	...	5	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente.
Sottotenente	...	anzianità	...	2	Superare gli esami prescritti	...

a. Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo

b. Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno.

c. Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 21 promozioni il secondo e quarto anno.

d. I aliquote di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.

e. Il aliquote di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 ed 8 anni di anzianità di grado.

f. III aliquote di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.

g. Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquote di valutazione.

h. Ciclo di 2 anni: 37 promozioni il primo anno; 38 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquote di valutazione.

i. Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquote di valutazione.

j. Ciclo di 2 anni: 101 promozioni il primo anno.

Allegato b

<< AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE >>

Tabella I: ESERCITO

Quadro VI: Ruolo speciale delle Armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Requisiti minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	142
Tenente Colonnello	1104	scelta	7	...	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del ministero o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente	28 o 29 a
Maggiore	930	anzianità	...	5
Capitano	1799	scelta anzianità	8	11	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. In via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente	166
Tenente	1262	anzianità	...	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente.
Sottotenente	438	anzianità	...	2	Superare il corso applicativo	...

* Ciclo di 5 anni 28 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 29 promozioni il secondo e quarto anno.

2) Alla colonna 6 del quadro IX con riferimento al grado di tenente colonnello, dopo le parole: «dell'area tecnico amministrativa» aggiungere le seguenti: «o incarico equipollente».

Tabella 1 – quadri VI e VII

8. All. A. 1

IL RELATORE

Nell'allegato «A», i quadri VI e VII della tabella 1, allegata alla presente legge, alle righe: «tenente colonnello, capitano», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio,» aggiungere in fine le parole: «, o incarico equipollente».

Tabella 1, quadro IX

8. All. A.2

IL RELATORE

Nell'allegato A, quadro IX della tabella 1, allegata alla presente legge, alla riga «tenente colonnello», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio», aggiungere, in fine, le parole: «, o incarico equipollente».

Art. 10.

Tabella 3 – quadro I

10. All. C.1

IL RELATORE

Nell'allegato C, quadro I della tabella 3, allegata alla presente legge, alla riga: «tenente», colonna 8, «titoli, corsi ed esami richiesti» sopprimere le parole: «il diploma di laurea ed».

10.0.1

PALOMBO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell'arma dei carabinieri)

L'articolo 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è sostituito dal seguente:

"Art. 28.

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell'arma dei carabinieri)

1. Le carriere degli ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei Carabinieri, transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono ricostruite nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella degli ufficiali con minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, transitati nel ruolo tecnico logistico dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto del precedente articolo 26.

2. Agli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico, perché transittivi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati dagli ufficiali aventi uguale o minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b*) e *c*), 4 e 5 del successivo articolo 29"».

PROPOSTA DI RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PRESENTATA DAL RELATORE SULL'AFFARE RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA

La Commissione Difesa del Senato della Repubblica

considerato che:

con la legge 24 novembre 2003, n. 236 si è consentita l'alienazione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad esse operativamente connesse;

il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, sta procedendo alla definizione degli atti normali di transito delle unità alloggiative definire dall'art. 26, comma 11-*quater* del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge n. 326/2003,

tenuto conto che

appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito medio-basso, come, peraltro, già previsto dalla legge n. 410/2001,

ritiene

che le autorità preposte debbano esaminare e valutare la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme, la possibilità di rimanere negli alloggi.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROPOSTA DAI SENATORI PASCARELLA, NIEDDU, STANISCI E MANZELLA SULL'AFFARE RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA

La Commissione Difesa del Senato della Repubblica

considerato che:

con la legge 24 novembre 2003, n. 326 si è consentita l'alienazione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad esse operativamente connesse;

il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia, avrebbe già provveduto a stilare un elenco di unità abitative da alienare mediante la suddetta procedura;

tenuto conto che

appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito medio-basso, in particolare le vedove ed i pensionati che abitano i predetti alloggi;

ritiene

che le autorità preposte debbano operare con misure idonee a salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi la possibilità di rimanere negli alloggi con un rapporto di natura locatizia.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

515^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza
(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nell'ultima seduta il Governo si è riservato di offrire alla Commissione ulteriori chiarimenti sulla portata, in termini finanziari, dell'ulteriore estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in esame.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che, come emerso nella seduta precedente, l'articolo 6, comma 1, citato, amplia ancora una volta l'ambito dei beneficiari delle agevolazioni creditizie consistenti nella concessione della garanzia sussidiaria a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2004. Ricordando la discussione svolta sulla suddetta norma, in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 2833, evidenzia che già allora si affermò, da parte del Governo, che l'estensione dei beneficiari delle suddette agevolazioni creditizie non richiedeva un adeguamento della dota-

zione dei fondi, in quanto i benefici concessi riguardavano solo le misure già previste a legislazione vigente. Tale affermazione, a suo avviso già di per sé discutibile, appare ancor meno convincente ora, dato che si continua ad estendere il numero dei soggetti che possono accedere alle agevolazioni senza però prevedere un corrispondente adeguamento della dotazione dei fondi di garanzia.

Evidenzia, inoltre, che anche se il testo normativo in esame prevede la facoltà e non l'obbligo di concedere le suddette agevolazioni creditizie, è prevedibile che queste saranno erogate a tutti coloro che ne faranno domanda, anche per non deludere l'aspettativa che si è creata da parte dei vari creditori delle grandi aziende in crisi (in particolare, le piccole imprese di autotrasporto). Si tratta, in effetti, di diritti soggettivi «mascherati», ai quali occorrerà dare risposta e che, verosimilmente, comporteranno rilevanti oneri per il bilancio dello Stato. Ritiene, infine, che anche questo caso sia un esempio emblematico della difficoltà concreta di porre sotto controllo la spesa pubblica in mancanza di adeguati strumenti di monitoraggio degli impegni di spesa.

Il sottosegretario VEGAS, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal senatore Morando, sottolinea che non esiste, in atto, un pericolo concreto di concedere agevolazioni per un importo superiore alle dotazioni finanziarie esistenti, in quanto i fondi di garanzia richiamati operano con il meccanismo del tetto di spesa: le misure agevolative in esame, infatti, possono essere erogate solo entro il *plafond* di risorse effettivamente disponibili, che costituisce quindi un limite massimo di spesa.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) fa presente che, in una precedente seduta, il rappresentante del Governo ha illustrato una nota tecnica, dalla quale risultava chiaramente come le dotazioni dei fondi di garanzia di cui alle norme in esame fossero già a legislazione vigente inferiori al fabbisogno e necessitassero di essere incrementate. Di conseguenza, non si capisce come, continuando ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari e quindi ponendo ulteriori oneri a carico dei suddetti fondi, questi possano essere sufficienti se non si provvede ad un loro adeguamento, tenuto conto, tra l'altro, che l'estensione delle agevolazioni creditizie a nuovi soggetti pone in capo ad essi, nei fatti se non in termini strettamente formali, una sorta di diritto soggettivo difficilmente eludibile.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le considerazioni emerse nel corso dell'esame dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 16 del 2004 (atto Senato n. 2833), sottolinea che il Governo già allora chiarì che le agevolazioni creditizie possono essere concesse fino al limite massimo dell'85 per cento, il che significa che il corrispondente onere presenta

ampi margini di modulabilità che consentono quindi di contenere gli esborsi nell'ambito delle risorse effettivamente sussistenti. D'altra parte, l'ulteriore estensione dei soggetti beneficiari prevista dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 2952 in titolo, non sembra comportare un aumento significativo dei suddetti esborsi, e comunque non inficia in alcun modo il suddetto meccanismo di modulabilità degli oneri.

In ogni caso, al fine di offrire più puntuali elementi di valutazione alla Commissione circa gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame (articolo 6, comma 1), chiede al sottosegretario Vegas di poter acquisire, tramite il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati sull'effettivo numero dei potenziali beneficiari dell'ampliamento previsto dalla norma citata e quindi sui prevedibili ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si associa alla richiesta del Presidente, rilevando che tali dati possono senz'altro aiutare ad inquadrare meglio la questione dal punto di vista finanziario, sebbene, a suo avviso, non risolvano definitivamente i problemi evidenziati, essendo comunque necessario un adeguamento delle dotazioni dei fondi di garanzia. In alternativa, ove il Governo si impegnasse ad applicare concretamente la procedura del limite di spesa precedentemente richiamata, nel senso di prevedere che le erogazioni a favore dei beneficiari siano concesse solo una volta valutato l'ammontare delle richieste e sulla base delle risorse effettivamente disponibili, ritiene che ciò potrebbe senza dubbio rendere più credibile la possibilità di rispettare l'invarianza di spesa, come affermata dallo stesso Governo.

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo la proposta del senatore Morando, invita il sottosegretario Vegas, oltre che a fornire la documentazione precedentemente richiesta, a valutare la possibilità di confermare l'applicazione della procedura di erogazione delle agevolazioni creditizie secondo il meccanismo prudenziale appena indicato.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di valutare la fattibilità di tale proposta, anche sulla base dei dati che verranno forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul numero degli aventi diritto alle agevolazioni.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

516^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*IN SEDE CONSULTIVA****(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza***

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se, come preannunciato nella seduta precedente, sono disponibili i dati richiesti al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul numero dei potenziali beneficiari dell'estensione del campo di applicazione delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in titolo.

Avendo il sottosegretario CONTENTO fatto presente che i suddetti dati non sono ancora disponibili, il PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa comunque esprimere un parere non ostativo sul testo, che tenga conto sia dei presupposti richiamati nel parere di nulla osta già reso sull'analoga disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2004, sia delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. In particolare, osserva che il rispetto dell'invarianza di spesa è assicurato nel presupposto che si proceda alle erogazioni a favore dei beneficiari solo dopo aver accertato l'ammontare delle richieste pervenute e sulla base delle risorse effettivamente disponibili. Invita pertanto il Governo ad assumere anche un impegno esplicito in tal senso nel corso dell'esame in Assemblea.

Esprime poi avviso favorevole sugli emendamenti, in quanto aventi portata meramente ordinamentale, ad eccezione di quelli segnalati dal relatore riferiti all'articolo 6. In merito a questi ultimi, propone di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.2, in quanto manifestamente oneroso e privo di copertura finanziaria, mentre sulle proposte 6.4, 6.5, 6.7 e 6.8 ritiene che si possa esprimere parere non ostativo, in quanto gli effetti finanziari derivanti dall'estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 6, comma 1, del testo, ovvero dalle ulteriori agevolazioni fiscali ivi indicate appaiono assai limitati e comunque adeguatamente compensati dall'ampia copertura aggiuntiva recata dalle disposizioni in esame.

Per quanto concerne i restanti emendamenti 6.1 e 6.3, evidenzia che gli stessi, pur privi di copertura finanziaria aggiuntiva, presentano comunque profili del tutto analoghi a quelli riscontrati sul testo, per cui appare coerente formulare un parere non ostativo nei medesimi termini, sottolineando al tempo stesso come l'ulteriore, eccessivo ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni creditizie in esame rischi di metterne in discussione la stessa applicazione.

Il relatore CICCANTI (*UDC*), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, formula, quindi, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

a) i Fondi di garanzia richiamati all'articolo 6, comma 1, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2004, dispongano di risorse idonee a far fronte alla garanzia sussidiaria ivi prevista, tenuto anche conto della possibilità di graduare la garanzia fino al limite dell'85 per cento dei relativi importi;

b) il rispetto del limite di spesa di cui al precedente punto a) sia assicurato procedendo alle erogazioni a favore dei beneficiari solo una volta valutato l'ammontare delle richieste e sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere non ostativo sulle proposte 6.1 e 6.3 sulla base dei presupposti di cui ai precedenti punti a) e b) ed osservando che l'estensione eccessiva della platea dei beneficiari delle garanzie sussidiarie richiamate all'articolo 6, comma 1, rischia di comprometterne l'applicazione. Esprime, infine, parere non ostativo sui rimanenti emendamenti, ad eccezione della proposta 6.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ribadisce di condividere, nel merito, il provvedimento in esame, che viene incontro a situazioni obiettivamente difficili di molte imprese creditrici di grandi aziende in crisi. Fa presente,

tuttavia, la necessità di fornire un'adeguata copertura finanziaria agli interventi recati dal provvedimento medesimo, che appare invece assente nel testo in esame e ne rende aleatoria la stessa attuazione. Per tale ragione, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando che la disposizione recata dall'articolo 6, comma 1, del testo, determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato palesemente privi di copertura finanziaria, in quanto si conferiscono, di fatto, diritti soggettivi in capo a nuovi beneficiari già predeterminati nella loro misura, finanziandoli non mediante risorse aggiuntive, bensì mediante i fondi già stanziati dalla medesima legislazione vigente.

Osserva, altresì, che non appaiono condivisibili i presupposti assunti nella suddetta proposta di parere, in quanto la misura delle garanzie sussidiarie in questione è stabilita per legge e non può, concretamente, essere concessa in misura inferiore all'85 per cento, né parimenti appare possibile graduarne l'entità secondo la situazione dei singoli richiedenti, dato che la stessa legge sancisce il diritto alle suddette agevolazioni in misura uguale per tutti i beneficiari. Censura, infine, tale modo di procedere del Governo, che oltre a creare pericolose discriminazioni tra i cittadini, non assicura un adeguato controllo della spesa pubblica.

Il senatore GRILLOTTI (AN) dichiara, a nome della sua parte politica, il proprio voto favorevole alla proposta del relatore, in quanto ritiene che il provvedimento in titolo dia una soluzione adeguata ai problemi finanziari delle piccole e medie imprese che vantano crediti verso le grandi aziende insolventi, consentendo loro di avere certezza sul recupero dei propri crediti ed evitando i lunghi e pesanti adempimenti delle ordinarie procedure concorsuali. Naturalmente, ove il numero di coloro che accederanno a tali procedure semplificate e alle connesse agevolazioni creditizie dovesse essere particolarmente elevato, è possibile che non tutti possano recuperare l'intero ammontare dei loro crediti ovvero beneficiare del limite massimo delle agevolazioni: tuttavia, osserva che un ristoro certo e rapido, ancorché parziale, del danno finanziario subito dai creditori, appare sicuramente preferibile ad un recupero di tipo incerto ed aleatorio, quale si avrebbe con le ordinarie procedure concorsuali.

Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alle considerazioni già espresse dal senatore Caddeo, confermando le perplessità sui profili di ordine finanziario recati dal disegno di legge in esame, sebbene lo stesso appaia certamente condivisibile e apprezzabile nel merito, per tutti i motivi esposti nei precedenti interventi. Sugli emendamenti 6.1 e 6.3, ritiene anch'egli che la Commissione, per coerenza, non possa che esprimere un parere analogo a quello proposto per il testo, pur ribadendo il proprio avviso contrario per le considerazioni già svolte.

Osserva, infine, che il Governo, seppure non fosse ancora in grado di fornire i dati relativi ai beneficiari delle agevolazioni creditizie più volte richiamate per quanto concerne le ulteriori adesioni derivanti dall'esten-

sione prevista dal disegno di legge in titolo, dovrebbe tuttavia almeno disporre dei dati relativi alle adesioni già pervenute sulla base della vigente normativa recata dall'articolo 5, del decreto-legge n. 16 del 2004, entrato in vigore sin dal 27 gennaio scorso. Non si capisce, dunque, l'assoluta mancanza di informazioni su tale punto.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario CONTENTO, posta ai voti, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, propone di dare per acquisito il dibattito svolto in occasione del parere reso sulle analoghe proposte trasmesse dalla Commissione di merito, invitando, pertanto, il relatore a formulare una proposta di parere in termini analoghi.

Il relatore CICCANTI (*UDC*) propone, quindi, di rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1 e 6.3 osservando, tuttavia, che l'estensione eccessiva della platea dei beneficiari delle garanzie sussidiarie richiamate all'articolo 6, comma 1, rischia di comprometterne l'applicazione, nonché nel presupposto che:

a) i Fondi di garanzia richiamati all'articolo 6, comma 1, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2004, dispongano di risorse idonee a far fronte alla garanzia sussidiaria ivi prevista, tenuto anche conto della possibilità di graduare la garanzia fino al limite dell'85 per cento dei relativi importi;

b) il rispetto del limite di spesa di cui al precedente punto a) sia assicurato procedendo alle erogazioni a favore dei beneficiari solo una volta valutato l'ammontare delle richieste e sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Esprime, altresì, parere non ostativo sui rimanenti emendamenti, ad eccezione della proposta 6.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ribadisce le osservazioni già esposte in sede di espressione del parere alla Commissione di merito.

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, nell'ambito delle competenze della Commissione in materia di programmazione economica, ritiene opportuno, eventualmente d'intesa con la 14^a Commissione permanente, svolgere l'audizione del Commissario europeo professor Mario Monti, al fine di approfondire l'evoluzione della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai problemi delle grandi aziende in crisi e dello sviluppo delle aree depresse.

Propone, inoltre, di riprendere nella prossima seduta la discussione, già avviata in precedenza, sul programma delle audizioni inerente alla ripresa dell'indagine conoscitiva sull'andamento del debito degli enti non statali, con particolare riferimento alla possibilità di ascoltare nuovamente i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia e del Dipartimento del Tesoro. Invita, quindi, i componenti della Commissione a formulare le rispettive proposte in relazione ai suddetti temi.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) conviene con la proposta del Presidente in merito all'opportunità di audire il Commissario europeo Monti, mentre ritiene necessario approfondire ulteriormente i temi legati alla ripresa dell'indagine conoscitiva citata, al fine di definire un adeguato programma di audizioni sia dei soggetti richiamati dal Presidente che di altri in grado di fornire utili contributi alla discussione.

La Commissione conviene, infine, di conferire mandato al Presidente a definire le opportune intese con il Presidente della 14^a Commissione permanente per svolgere l'audizione del Commissario europeo Monti e di rinviare alla prossima seduta la discussione sulla ripresa dell'indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, con particolare riferimento alla componente non statale.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Fabrizio Onida.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del professor Fabrizio Onida

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il professor ONIDA che consegna alla Presidenza una documentazione posta poi a disposizione dei senatori.

Intervengono quindi i senatori PASQUINI (*DS-U*), BONAVITA (*DS-U*), TURCI (*DS-U*), EUFEMI (*UDC*) e COSTA (*FI*), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il professor ONIDA.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il professor Onida e dichiara chiusa l'audizione.

Sulla scorta delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni e delle missioni sinora svolte, il Presidente ravvisa l'opportunità di integrare il programma dei sopralluoghi all'estero, previa autorizzazione del Presidente del Senato, con una visita in Romania e in Bulgaria.

Avverte, inoltre, che la prevista audizione dei rappresentanti della Banca Centrale Europea, per prassi consolidata di tale organismo, non potrà essere svolta se non nella sede di Francoforte e che, pertanto, sarà richiesta analoga autorizzazione alla Presidenza dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 17 GIUGNO PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2467

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge n. 2467 recante la disciplina dell'attività di consulenza su strumenti finanziari, già convocato per domani alle ore 15, avrà inizio alle ore 11,30.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURCI (*DS-U*) sollecita l'avvio dell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno recanti disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno dell'interrogazione n. 3-01626.

Il presidente PEDRIZZI assicura che le richieste del senatore Turci e del senatore Eufemi saranno tenute in adeguata considerazione e avverte che nel corso della prossima settimana avrà inizio l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2495 in materia di emolumenti agli *ex* militari dell'Amministrazione italiana dell'Eritrea.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 16 GIUGNO 2004

306^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti, il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attuazione della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio

Il ministro Letizia MORATTI, richiamandosi alla relazione sullo stato di attuazione della legge n. 62 del 2000 presentata al Parlamento nello scorso mese di marzo, sottolinea anzitutto che le scuole che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento di scuole paritarie sino al 30 giugno 2003 sono pari all'82 per cento delle scuole non statali. Al riguardo, rileva altresì che tale percentuale varia in rapporto sia alla tipologia di scuola considerata che alla distribuzione territoriale e sottolinea che essa è inferiore al Sud e nelle isole, a testimonianza delle difficoltà di tali realtà ad entrare pienamente nel sistema nazionale di istruzione disegnato dalla legge n. 62. Di queste disomogeneità territoriali – prosegue il Ministro – si dovrà senz'altro tenere conto nella programmazione delle iniziative e delle strategie volte a dare piena attuazione alla legge sulla parità scolastica.

Dopo aver illustrato la premessa recata nella relazione, relativa ai principi introdotti dalla legge sulla parità scolastica, il Ministro si sofferma sul primo capitolo, dal quale emerge come l'attuale normativa, costituita da stratificazioni di norme successive, determini un sistema com-

plesso, di difficile gestione, sia sul piano amministrativo che sul piano finanziario.

Quanto al secondo capitolo, esso dà conto delle procedure per il riconoscimento della parità attuate nel triennio e degli elementi di cambiamento che progressivamente sono stati introdotti per la realizzazione di un sistema pubblico d'istruzione, cui concorrano scuole dello Stato e scuole paritarie.

Nel terzo capitolo, viene poi offerta una lettura dei dati del sistema paritario riportati nel documento statistico allegato alla relazione. L'analisi degli aspetti quantitativi del sistema nazionale d'istruzione ivi esposti rappresenta, ella sottolinea, la prima rilevazione organica e completa effettuata dall'Amministrazione con riferimento alle scuole paritarie.

Quanto al quarto capitolo, esso illustra una sintesi delle relazioni degli uffici scolastici regionali, dalle quali emergono indicazioni per il progressivo miglioramento del sistema, nonché una sostanziale conferma sia della forte caratterizzazione regionale dei dati che della differenziazione tra ordini e gradi di scuole.

Nel quinto capitolo sono indicati analizzati l'impegno finanziario per il sistema non statale nei tre esercizi finanziari considerati, i finanziamenti attribuiti in base alla legge n. 440 del 1997, nonché il contributo alle famiglie previsto dal decreto interministeriale 28 agosto 2003, attuativo dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria del 2003).

Quanto infine ai restanti due capitoli, essi recano rispettivamente l'illustrazione dello stato dell'arte in merito all'esercizio della vigilanza sulle scuole paritarie e l'individuazione delle ulteriori linee d'azione per conseguire la piena libertà di educazione da parte dei genitori.

Il Ministro si sofferma infatti sull'attuazione della legge sulla parità, ricordando anzitutto che in sede di prima applicazione l'Amministrazione centrale subordinò la concessione del riconoscimento della parità alla mera presentazione della domanda da parte degli istituti interessati, senza prevedere alcun previo accertamento ispettivo. Ciò avvenne in considerazione della ristretta tempistica per la conclusione della procedura di riconoscimento per l'anno scolastico 2001-2002 nonché per la mancanza di un numero adeguato di ispettori che garantissero le necessarie verifiche.

Dall'anno scolastico seguente, il Ministro ricorda che la competenza a riconoscere lo *status* di scuole paritarie è stata demandata agli Uffici scolastici regionali.

Dall'insediamento del Governo in carica, ella sottolinea altresì che sono state impartite disposizioni nei confronti degli Uffici scolastici regionali affinché il riconoscimento della parità scolastica sia subordinato ad un accertamento preventivo, attraverso visite ispettive, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Con riferimento all'attività di vigilanza, ella ricorda il piano di ispezioni deliberato nel settembre del 2002 al fine di accertare il funzionamento e l'efficienza didattica delle scuole paritarie. In quell'occasione, vennero coinvolti 116 ispettori dell'Amministrazione scolastica, ai quali

il Ministero aveva fornito specifiche linee guida per la verifica dei profili qualitativi e quantitativi, anche al fine di contrastare i fenomeni dell'eccessivo numero sia di richieste di anticipo degli esami per merito, sia di privatisti che sostengono gli esami di Stato presso gli istituti paritari.

Le criticità che emersero in quell'occasione, ella prosegue, hanno indotto il Ministero a rafforzare l'attività di vigilanza e controllo per l'anno scolastico 2003-2004.

Sempre con riferimento all'attività di vigilanza, ella coglie altresì l'occasione per ricordare di aver recentemente inviato una lettera ai direttori degli Uffici scolastici regionali con la quale si sollecita la predisposizione di idonee misure dirette ad assicurare un costante controllo in vista dello svolgimento degli esami di Stato per il presente anno scolastico. L'Amministrazione centrale ha da parte sua individuato 160 ispettori destinati proprio ad assicurare un'adeguata attività di vigilanza sullo svolgimento degli esami di Stato, soprattutto negli istituti paritari.

In considerazione degli ampi margini di autonomia delle scuole paritarie, che potenzialmente possono favorire comportamenti censurabili, ella dà conto dell'avvenuta istituzione di una commissione ministeriale con l'obiettivo di approfondire le principali problematiche che investono il sistema delle scuole paritarie, anche al fine di individuare specifiche proposte di intervento.

Con riferimento ad iniziative assunte per contrastare le richiamate anomalie del sistema, ella lamenta che esse - in talune occasioni - sono state vanificate dalle decisioni del giudice amministrativo.

Passando poi a considerare il percorso per la messa a regime del nuovo sistema pubblico di istruzione, composto dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, il Ministro afferma che, ad un triennio dall'avvio del processo di attuazione della legge, si è finalmente affermato il suo carattere unitario, oltre che il principio secondo cui l'esercizio della libertà di scelta educativa e di insegnamento contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa e alla sua qualità.

In secondo luogo, si è acquisita la consapevolezza che le scuole dello Stato, degli enti pubblici territoriali e della società civile concorrono alla costruzione della società della conoscenza e alla formazione del capitale umano e sociale del Paese.

Dopo aver rilevato che i risultati raggiunti confermano la validità delle azioni intraprese, ella paventa tuttavia il rischio che gli sforzi compiuti possano essere vanificati se non si adottano ulteriori misure per consentire la piena libertà di scelta della scuola da parte dei genitori, per superare le anomalie che ancora permangono e per completare la messa a regime del nuovo sistema educativo pubblico dell'istruzione, secondo criteri di qualità e di efficacia.

In proposito, ella dà conto dei principali problemi che impongono interventi adeguati, come ad esempio la necessità di assicurare concretamente a tutta la scuola paritaria la possibilità di offrire istruzione e formazione nell'ambito del servizio pubblico, soprattutto a seguito dell'innalza-

mento il diritto-dovere all'istruzione fino a 12 anni, previsto dalla legge n. 53 del 2003.

Compatibilmente con le risorse disponibili, ella sottolinea che occorrerà pertanto garantire a tutti l'effettivo esercizio del diritto di scelta della scuola, che attualmente è consentito solo alle famiglie più abbienti.

Occorre altresì – ella prosegue – assicurare condizioni, anche finanziarie, per garantire anche agli alunni disabili e svantaggiati il diritto di frequentare le scuole paritarie, alle quali del resto la legge n. 62 del 2000 impone l'obbligo di accoglienza senza tuttavia assicurare le risorse adeguate.

Si tratta, prosegue il Ministro, di dare piena attuazione agli articoli 31, 33 e 34 della Costituzione, proseguendo il percorso intrapreso con alcuni importanti interventi recentemente adottati, fra cui il contributo alle famiglie previsto dalla legge finanziaria per il 2003 (n. 289 del 2002), peraltro incrementato nell'ultima legge finanziaria (n. 350 del 2003).

Tuttavia, ella osserva che la coerente attuazione dei principi costituzionali e della legge n. 62, che ad essi si richiama, richiede un ulteriore sforzo di reperimento di risorse che consenta la realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Ella dà indi conto del confronto avviato con le regioni, necessario a seguito delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione che hanno attribuito nuove competenze alle regioni, anche con riferimento alla gestione dei contributi alle scuole non statali. Si tratta in particolare – ella rileva – di garantire unitarietà di criteri e tempi nell'erogazione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali, anche attraverso una decisa semplificazione delle procedure amministrative e rigorosi controlli.

Ella sottolinea inoltre che il riconoscimento del carattere pubblico del servizio reso dalla scuola paritaria richiede l'attivazione di forme di vigilanza e controllo, comunque rispettose dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. A tal fine, l'Amministrazione centrale ha promosso nuove iniziative dirette ad affrontare le storiche anomalie ed irregolarità riscontrate in istituzioni scolastiche non statali, quali l'eccessiva richiesta di anticipo degli esami per merito, l'eccessivo numero di privatisti che si presentano a sostenere l'esame di Stato presso gli istituti paritari, nonché il fenomeno delle iscrizioni «a piramide rovesciata» (ovvero dell'anomalo incremento degli iscritti negli ultimi anni dei corsi di studio).

Al fine di salvaguardare il carattere pubblico del servizio reso dalla scuola paritaria, ella sottolinea indi l'importanza di assicurare uniformità di applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale. In quest'ottica, ella comunica che è in corso di svolgimento una rilevazione anagrafica da cui potranno essere tratti importanti dati sull'ulteriore sviluppo del sistema, anche in termini qualitativi e che è in via di definizione un servizio di documentazione e monitoraggio. Entrambe le azioni, unitamente alla valutazione del sistema di istruzione e formazione affidata al nuovo Istituto nazionale di valutazione, concorreranno – ella osserva – a rilevare l'impatto e la qualità del servizio reso.

Dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali sullo stato di attuazione della legge n. 62 nel triennio 2000-2003 emergono inoltre suggerimenti operativi, fra i quali il Ministro richiama il monitoraggio costante dei livelli di qualità, il rafforzamento del coordinamento tra l'Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonché la promozione di azioni mirate di formazione.

Ella sottolinea altresì che l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge sulla parità sarà assicurata attraverso il ricorso ad apposito regolamento di delegificazione che conterrà norme dirette a superare gli istituti ancora esistenti (autorizzazione, parifica, riconoscimento legale) e ricondurre le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie o scuole non paritarie.

Tale regolamento – prosegue il Ministro – dovrà altresì fissare i termini per la richiesta della parità da parte delle scuole, decorsi i quali esse perderanno i precedenti riconoscimenti e diverranno scuole non paritarie. Il regolamento dovrà definire poi la disciplina delle scuole non statali non paritarie, prevedendo un esplicito richiamo alle disposizioni dettate dal testo unico per le scuole private, ivi compresa l'indispensabile funzione di vigilanza del Ministero a tutela della qualità della didattica e dei requisiti morali della scuola non paritaria.

Al fine di garantire il rispetto degli impegni già assunti nei confronti delle scuole non statali paritarie, andranno inoltre, a suo avviso, ridefiniti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse già destinate alle scuole non statali. In via transitoria, ella prosegue, dovrà essere garantito il permanere dell'istituto della convenzione per le scuole paritarie parificate, in attesa di poter disporre di risorse sufficienti per estendere tale beneficio a tutte le scuole elementari paritarie che lo richiedano.

Tali convenzioni, ad avviso del Ministro, dovranno essere conformi a criteri omogenei su tutto il territorio nazionale e a tal fine ella assicura il proprio impegno a promuovere apposite intese in sede di Conferenza Stato-regioni. Verrà inoltre istituito, ella prosegue, un tavolo di lavoro per assicurare il dialogo e la collaborazione tra il Ministero e gli enti ed associazioni che rappresentano le scuole paritarie.

Conclusivamente, il Ministro assume l'impegno di presentare relazioni periodiche al Parlamento sul processo di attuazione della legge n. 62.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) la quale sottolinea anzitutto la portata storica della legge n. 62 e registra con favore l'importante occasione di confronto originata dalla presentazione della relazione ministeriale al Parlamento.

Quanto ai dati contenuti in quest'ultima, ella ritiene che siano significativi, anche se forse più di carattere descrittivo e ricognitivo che strategico. Al riguardo, auspica che il tavolo di lavoro preannunciato dal Ministro sappia produrre la rappresentazione di un sistema in evoluzione, in un'ottica territoriale integrata.

In particolare, ella sollecita il Governo a chiarire la propria visione strategica in ordine all'interazione dei tre interventi riformativi più signi-

ficativi degli ultimi anni: l'autonomia scolastica di cui alla legge n. 59 del 1997, il nuovo Titolo V della Costituzione e, appunto, la legge n. 62 sulla parità.

Ella valuta indi positivamente il consolidamento del sistema pubblico unitario di istruzione statale e non statale, chiedendo al Governo in particolare quali politiche intenda porre in essere per consolidare e sviluppare questa parte del sistema rispetto all'impianto complessivo.

Nel lamentare l'assenza di ogni riferimento all'educazione per gli adulti, che pure potrebbe rappresentare un settore importante dell'istruzione non statale, ella rileva poi che dal primo anno di applicazione della legge ad oggi si è verificata una crescita delle scuole paritarie, che attualmente si attestano all'82 per cento delle scuole non statali. Sorge pertanto l'interrogativo in ordine alle intenzioni del Governo sul rafforzamento di questa tipologia di scuole rispetto alle altre scuole non statali, anche in una prospettiva di equilibrio nazionale.

Con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, si registra ad esempio una maggiore densità di istituti non statali al Nord piuttosto che al Sud ed in tal senso il parere della Commissione bilancio sul primo decreto attuativo della legge n. 53 di riforma scolastica conteneva precise indicazioni sulla assenza di adeguati stanziamenti per la generalizzazione dell'offerta statale in tale segmento.

La senatrice lamenta poi che la relazione non affronti nel dettaglio i profili di maggiore criticità del sistema scolastico, con particolare riferimento all'immigrazione ma anche al diritto allo studio, al *bonus* e alla scelta delle famiglie. Interessante sarebbe altresì approfondire le possibilità di interazione fra gli istituti non statali oltre che di servizi comuni in rete tra scuole statali e non statali.

Passando al tema cruciale della valutazione, ella si sofferma indi sull'esigenza di affrontare con risolutezza la piaga dei cosiddetti «diplomifici», individuando strumenti idonei a sradicare il fenomeno piuttosto che tenerlo sotto controllo.

Dopo aver lamentato i ritardi nei finanziamenti e il costante decremento di risorse stanziare in favore delle scuole sia statali che non statali ella auspica che in occasione del regolamento di delegificazione richiamato dallo stesso Ministro il Governo voglia assumere un orientamento chiaro sulle diverse componenti del sistema pubblico di istruzione, in sintonia con la visione pluralistica della legge n. 62. In tal senso, sollecita il Governo a definire chiaramente i confini tra le scuole paritarie e le altre scuole non statali, invertendo l'attuale mancanza di slancio e di investimento sul sistema pubblico di istruzione.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), nel rivendicare alla precedente maggioranza di Centro Sinistra l'approvazione della legge n. 62, ritiene che essa non sia tuttavia correttamente applicata dal Governo in carica. La legge n. 62, ricorda, ha infatti posto una serie di condizioni quali presupposto per il riconoscimento della parità e l'ingresso nel sistema nazionale di istruzione, relative fra l'altro al libero accesso e alle condizioni

contrattuali e di reclutamento dei docenti. A fronte dell'ingresso nel sistema nazionale di istruzione, si offriva dunque il riconoscimento del diritto allo studio per gli alunni frequentanti. La sua applicazione incorretta rischia tuttavia di provocare effetti degenerativi.

Con riferimento alla scuola dell'infanzia, ella sottolinea poi che il richiamo operato dalla relazione ministeriale al regio decreto n. 577 del 1928 appare impreciso, dovendosi piuttosto fare riferimento alle leggi n. 1014 del 1960 e n. 444 del 1968, successivamente confluite nel testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. Anche in questo caso, i contributi erano previsti a certe condizioni, fra cui l'accoglimento gratuito degli alunni provenienti da famiglie disagiate.

Né va dimenticato che prima della legge n. 62 l'erogazione di sussidi per il sistema integrato di istruzione era già stata prevista dalla legge finanziaria per il 2000.

Per quanto riguarda la scuola elementare, l'unica forma di finanziamento delle scuole non statali era rappresentato dalle convenzioni con le scuole parificate, che a loro volta prevedevano alcune condizioni essenziali in ordine all'accoglienza degli alunni, alla formazione delle classi e alla didattica.

Per la scuola secondaria, di primo e secondo grado, non erano invece previsti contributi. Solo negli anni 1998, 1999 e 2000 furono infatti erogate risorse connesse alla sperimentazione dell'autonomia scolastica.

È quindi evidente che la legge n. 62 è intervenuta su un sistema preesistente, disponendo strumenti di diritto allo studio in favore degli studenti, in linea con il dettato costituzionale che non consente il finanziamento di scuole private.

Ella tiene inoltre a sottolineare che il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 62 già disponeva, a decorrere dall'anno 2000, l'erogazione di 7 miliardi delle vecchie lire per gli interventi di sostegno previsti dalla legge n. 104 del 1992.

A fronte di tale dettato normativo, ella registra tuttavia un'evidente leggerezza nel riconoscimento della parità, sicché nel giro del primo triennio di applicazione della legge si è passati da 1.000 a ben 12.000 istituti paritari. Al di là dell'aspetto numerico, che potrebbe anche essere espressione di una particolare efficienza amministrativa, sorgono infatti dubbi in considerazione dei numerosi casi in cui è stato necessario l'intervento della Magistratura.

Ciò testimonia, a suo giudizio, l'allentamento dei meccanismi di controllo, con particolare riferimento alla modifica della composizione delle commissioni degli esami di maturità. La previsione di una composizione totalmente interna ha infatti profondamente dequalificato il ruolo degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore, svilendo il lavoro sia dei docenti che degli alunni. Al riguardo, ella ricorda il disegno di legge da lei stesso presentato (A.S. n. 1058), volto a ripristinare la componente esterna delle commissioni d'esame, a fini di indispensabile controllo e garanzia, che tuttavia non ha potuto proseguire il proprio *iter*

avendo il Governo ritenuto che la materia fosse coperta dalla delega di cui alla legge n. 53.

Ella invoca dunque il ritorno ad una corretta applicazione della legge n. 62, ivi compresa l'organica costituzione di corsi completi per evitare il moltiplicarsi dei «diplomifici». Non può infatti non destare preoccupazione l'esponentiale incremento dei candidati esterni che dall'1,7 per cento dell'anno scolastico 2000-2001 fa registrare previsioni, per il 2003-2004, pari al 18 per cento, con picchi superiori al 45 per cento in alcune aree territoriali.

Ciò, senza pregiudizi per le scuole non statali che anzi dovrebbero unirsi alla richiesta di maggiore rigore a tutela della serietà della propria attività.

Né il legislatore può disinteressarsi della sorte di istituti non statali, laddove ad essi è riconosciuto il diritto di rilasciare titoli di studi aventi valore legale.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della montagna (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BETTA (*Aut*), il quale ricorda che l'Istituto per la montagna è nato come istituto di ricerca nel 1997. Con la recente modifica statutaria, avvenuta nell'ultimo periodo di commissariamento, ad esso sono stati tuttavia attribuiti – oltre a compiti di ricerca – anche compiti di gestione e attuazione di politiche relative alla montagna. Egli registra tuttavia che nel periodo di commissariamento si è verificato un decremento, almeno quantitativo, nell'attività dell'ente, presso cui prestano attualmente servizio solo venti ricercatori.

Il relatore rileva poi che l'istituzione di un parallelo Osservatorio per la legge sulla montagna apre molti interrogativi sulla reale volontà politica del Governo di mantenere in vita l'Istituto.

Con particolare riferimento all'attività dell'ente, il relatore rileva altresì che la composizione degli organi statuari è pesantemente condizionata dal potere di nomina governativa. È tuttavia da rilevare che il vice presidente dell'Istituto assume la presidenza del consiglio scientifico ed è scelto tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori di interesse dell'Istituto.

Quanto alla proposta di nomina in titolo, egli ritiene comunque che il candidato proposto dal Governo – peraltro sindaco con più mandati di un comune della Val Camonica e presidente della Federbim – abbia tutte le caratteristiche per ricoprire l'incarico in questione e rappresentare un punto di riferimento per la politica della montagna.

Raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) manifesta difficoltà a condividere l'esposizione introduttiva del relatore Betta. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento dell'Istituto, approvato nel marzo 2004, il presidente dovrebbe infatti essere scelto fra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientifico, istituzionale ed economico di interesse dell'Istituto, mentre dal *curriculum* del signor Edoardo Mensi non risulta alcuna specifica esperienza quanto meno nel campo del coordinamento della ricerca.

Il relatore BETTA (*Aut*) ritiene che la pluriennale esperienza di sindaco del candidato, oltre che di presidente dell'organismo di rappresentanza dei bacini imbriferi, testimoni la sua ottima conoscenza dei problemi della montagna e ne faccia la personalità più adatta per l'incarico proposto. Quanto alla lamentata carenza di esperienza nel campo della ricerca, ritiene che il riparto di competenze dianzi delineato sia idoneo a fugare ogni perplessità.

Si associa il vice ministro POSSA che, anche sulla base della conoscenza personale del candidato, lo ritiene idoneo a ricoprire l'incarico proposto. Non va infatti dimenticato che oltre il 50 per cento del territorio nazionale ha carattere montano. La sua esperienza di sindaco di comune montano e di responsabile di bacino imbrifero testimonia inoltre un'indiscutibile capacità gestionale, con particolare riferimento al settore agricolo forestale e alla produzione di energia elettrica.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI (*DS-U*), ASCIUTTI (*FI*), BETTA (*Aut*), BIANCONI (*FI*), CORTIANA (*Verdi-U*), D'ANDREA (*Mar-DL-U*), FAVARO (*FI*), Vittoria FRANCO (*DS-U*), GABURRO (*UDC*), MODICA (*DS-U*), MONTICONE (*Mar-DL-U*), SOLIANI (*Mar-DL-U*), TESSITORE (*DS-U*) e VALDITARA (*AN*).

La proposta di esprimere parere favorevole è approvata, risultando 8 voti favorevoli, un voto contrario, 3 astenuti e 2 schede bianche.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

356^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(22) CASTELLI. – *Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne*

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che nell'ultima seduta si era conclusa la discussione generale, invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti al disegno di legge n. 2557 a darne illustrazione.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) fa presente che, non essendo intervenuta in discussione generale, illustrerà complessivamente gli emendamenti presentati dal suo Gruppo allo scopo di chiarire la posizione dei Verdi in merito al riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose. Sottolinea quindi che se, da un lato, è necessario il superamento del vetusto meccanismo delle tariffe a forcilla per la determinazione delle medesime, dall'altro, è altresì importante che la liberalizzazione del settore debba essere indirizzata verso obiettivi di carattere sociale, quali ad esempio la sicurezza dei lavoratori e l'equilibrio intermodale dei trasporti. L'emendamento 1.3 precisa pertanto che la liberalizzazione da avviare nel settore debba essere comunque «regolata» e l'emen-

damento 1.5 prevede inoltre il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nella procedura di adozione dei decreti legislativi conseguenti alla legge di delega. L'emendamento 1.9 mira alla soppressione del comma 4 dell'articolo 1, poiché il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge delega, entro cui il Governo può emanare eventuali decreti legislativi di correzione, finisce di fatto per conferire indeterminatezza di tempi alla delega stessa. E' necessario poi che i principi e i criteri direttivi della delega siano ispirati al rispetto della normativa sulla circolazione stradale e all'osservanza della normativa sui rapporti di lavoro, secondo quanto proposto dall'emendamento 2.5. L'emendamento 2.7 richiama invece il principio del riequilibrio modale del trasporto merci verso sistemi a minore impatto ambientale, così come indicato dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica. E' quindi importante porre in essere una normativa che risulti coerente con il sistema degli incentivi al trasporto combinato, introdotto con la legge n. 166 del 2002. A tale proposito chiede chiarimenti al sottosegretario Uggè in merito all'erogazione di tali incentivi poiché risulta che il Ministro dell'economia non abbia ancora attivato il sistema degli incentivi per far fronte alle esigenze derivanti dai vincoli di bilancio imposti dalla Comunità Europea. Illustra quindi l'emendamento 2.11, la cui finalità è quella di sviluppare un sistema tariffario integrato che tenga conto anche della pericolosità delle merci trasportate e della lunghezza del tragitto percorso. Gli emendamenti 2.16 e 2.17 individuano poi taluni criteri per la definizione del sistema tariffario che incentivano i viaggi di ritorno a pieno carico per i mezzi di trasporto delle merci su strada e la riorganizzazione del trasporto urbano con flotte di veicoli a basso impatto ambientale dotate di sistemi di radiolocalizzazione satellitare. L'emendamento 2.31 indica, quale ulteriore criterio per l'esercizio della delega, l'individuazione delle sanzioni, della loro sistematicità e dell'autorità di controllo preposta all'accertamento delle responsabilità del committente e del proprietario delle merci in caso di danno. Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 prevedono infine l'annullamento dei contratti orali nel settore del trasporto delle merci e lo sviluppo dei sistemi satellitari per il controllo del rispetto dei tempi di pausa e di riposo.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge d'iniziativa governativa, scelto dalla Commissione come testo base, soffermandosi su quelli relativi all'articolo 1 che hanno lo scopo di chiarire come la liberalizzazione del settore debba avvenire comunque in modo regolato. Passa quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2 soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.4 che richiama la necessità di tenere conto, in riferimento alle norme contenute nella lettera b) del comma 1, del rispetto della normativa sulla circolazione stradale e l'osservanza dei rapporti di lavoro. Illustra quindi l'emendamento 2.19 che, rispetto al testo proposto dal Governo, propone una diversa ripartizione della responsabilità tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di autotrasporto; in particolare propone una diversa ripartizione della responsabilità tra vettore, committente e caricatore. Sot-

tolinea quindi l'importanza dell'emendamento 2.27 concernente la disciplina alla forma scritta dei contratti nell'ambito dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi. Illustra infine gli emendamenti 2.30 che detta norme sull'individuazione delle sanzioni e dell'autorità di controllo cui si affida la competenza in caso di responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario delle merci e 2.32 che propone la soppressione della norma contenuta al comma 2, lettera b), numero 6 in quanto poco chiara nella sua formulazione. Dopo aver brevemente richiamato l'importanza dell'emendamento 2.35 auspica infine un'approvazione degli emendamenti illustrati peraltro elaborati con l'apporto delle associazioni di categoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata domani giovedì 17 giugno 2004, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2557**Art. 1.****1.1**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle competenze legislative spettanti alle Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,».

1.2

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «liberalizzazione» con la seguente: «riorganizzazione».

1.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «liberalizzazione» aggiungere la seguente: «regolata».

1.4

FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione, in conformità con il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di patente professionale per gli autotrasportatori che risulti autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B».

1.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e dell' Ambiente e della Tutela del Territorio».

1.6

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta» con le seguenti: «entro novanta».

1.7

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni».

1.8

VERALDI, ZANDA

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

1.9

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

1.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «Entro tre anni», con le seguenti:
«Entro un anno».*

Art. 2.**2.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aperto e concorrenziale»
con le seguenti: «a concorrenza regolamentata».*

2.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aperto e concorrenziale»
con le seguenti: «a concorrenza regolamentata».*

2.3

THALER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, PEDRINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano».*

2.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel
rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza dei
rapporti di lavoro».*

2.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza dei rapporti di lavoro».

2.6

FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis):1) istituzione, in conformità con il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una nuova patente professionale per gli autotrasportatori che risulti autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B, dalla quale sola decurtare i punti per la violazione di norme di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni durante lo svolgimento dell'attività lavorativa».

2.7

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riequilibrio modale del trasporto merci verso i sistemi a minore impatto ambientale, così come indicato dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, allegato come documento tecnico al DPR del 14 marzo 2001».

2.8

ZANDA, VERALDI, SCALERA

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.9

KOFLER, PETERLINI, THALER, PEDRINI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis adeguamento delle prescrizioni sulle lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone a quanto previsto dalla direttiva 96/53/CE e successive modifiche;».

2.10

PASINATO

All'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'autotrasporto merci, facendo salvi i limiti alla responsabilità del vettore disposti dalla legge 22 agosto 1985, n. 450».

2.11

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'autotrasporto merci, facendo salvi i limiti alla responsabilità del vettore disposti dalla legge 22 agosto 1985, n. 450;».

2.12

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 1), alle parole: «superamento del sistema», premettere le seguenti: «individuazione dei tempi e delle modalità per il».

2.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci in base ad una tariffa oraria, che concorra per il 75% all'ammontare delle tariffe, con correzioni parametrizzate al tonnellaggio, che incidono per il restante 25% nella formazione delle stesse tariffe».

2.14

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «libera» con le seguenti: «regolamentazione della».

2.15

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) introduzione di un criterio tariffario specifico per il trasporto su strada di merci pericolose, tale che la tariffa aumenti in maniera esponenziale rispetto alle distanze percorse».

2.16

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) incentivazioni tariffarie per il "viaggio di ritorno" a pieno carico per i mezzi di trasporto merci su strada».

2.17

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) sistema tariffario incentivante per la riorganizzazione del trasporto urbano con flotte di veicoli a basso impatto ambientale, coordinate anche attraverso sistemi telematici e in cui sia favorito il trasporto per conto terzi».

2.18

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) coerenza del sistema tariffario alle politiche di incentivazione del trasporto combinato, ai sensi dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166».

2.19

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuazione delle responsabilità del committente del caricatore e del proprietario delle merci che si trasferiscono a mezzo di vettore stradale per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti, la velocità massima consentita e la regolarità dei conducenti utilizzati dall'impresa di autotrasporto».

2.20

FABRIS

Al comma 2, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole «, se accertata,».

2.21

FABRIS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole «e del proprietario delle merci,» inserire le seguenti: «nonché del soggetto responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci,».

2.22

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «delle merci,», inserire le seguenti: «nonché del soggetto responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci».

2.23

FABRIS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole «che agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa» aggiungere le seguenti: «o di pubbliche funzioni».

2.24

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) imputazione delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nell'attività dell'autotrasporto sulla base di azioni singolarmente compiute la cui rilevanza derivi dallo svolgimento di un'attività specifica di accertamento e non sia presuntivamente dedotta».

2.25

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) previsione di specifiche responsabilità soggettive e oggettive ai sensi della normativa vigente del committente dei servizi di trasporto e del proprietario delle merci, nonché del soggetto responsabile

delle operazioni di carico e scarico delle merci per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, in particolare in materia di carico di veicoli, tempi di guida e di riposo dei conducenti, velocità massima consentita».

2.26

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) accertamento della responsabilità soggettiva del vettore, del committente dei servizi di trasporto, del proprietario delle merci e del responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci ai sensi della normativa vigente».

2.27

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) determinazione di obblighi e condizioni per l'utilizzo della forma scritta dei contratti nell'ambito dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi. Medesime indicazioni e definizioni dovranno essere formulate anche in ordine agli accordi metodologici o di settore».

2.28

ZANDA, VERALDI, SCALERA

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «di regola».

2.29

FABRIS

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al precedente numero 3;».

2.30

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «individuazione delle sanzioni della loro sistematicità e dell'autorità di controllo cui si affida la competenza in caso di responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario delle merci di cui al numero 3)».

2.31

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «individuazione delle sanzioni, della loro sistematicità e dell'autorità di controllo cui si affida la competenza in caso di responsabilità del committente e del proprietario delle merci di cui al numero 3;».

2.32

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).

2.33

FABRIS

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione».

2.34

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;».

2.35

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 7), alle parole: «istituzione di un sistema» premettere le seguenti: «se non già prevista da specifiche normative di settore, l'» e aggiungere in fine il seguente periodo: «.Determinazione dei vantaggi economici ed operativi che scaturiscono dal sistema di qualificazione obbligatorio».

2.36

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), punto 7) alla parola «istituzione» premettere le seguenti parole: «se non già prevista da specifiche iniziative di settore, l'...».

2.37

EUFEMI

All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 7), sopprimere le parole: «derrate deperibili».

2.38

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordate iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate».

2.39

VERALDI

Al comma 2, lettera b), numero 7), inserire il seguente:

«7-bis) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa e tributaria di circolazione.».

2.40

FABRIS

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta Generale per l'autotrasporto, così come istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 2 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio».

2.41

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione della Consulta Generale per l'autotrasporto, così come istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 2284/TT del 2 febbraio 2003,

delle funzioni di proposta di indirizzi e strategia di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio;».

2.42

FABRIS

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole «per conto di terzi» aggiungere le seguenti: «con attribuzione anche di compiti di gestione operativa».

2.43

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera c), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa».

2.44

VERALDI

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«2-bis) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti».

2.0.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con legge 2 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie, è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il Collegio si esprime entro 90 giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale».

2.0.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Controlli)

1. Oltre ai tradizionali controlli a terra, le forze di polizia stradale potranno utilizzare anche sistemi di controllo satellitare che permettano l'individuazione di ogni singolo mezzo circolante».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale.

Ha quindi la parola il senatore VICINI (*DS-U*), il quale si sofferma sul decreto-legge in esame, che ha incontrato un generale consenso anche da parte dei Gruppi di opposizione, che hanno contribuito a migliorarne il testo.

La crisi Parmalat – osserva l'oratore – è stata finora affrontata con forte spirito collaborativo da parte di tutte le istituzioni interessate, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati delle banche locali, al fine di creare tutte le condizioni necessarie ad attenuare l'entità di un così grave dissesto finanziario. A suo avviso, la strada dell'amministrazione straordinaria, sia pur con tutte le inevitabili difficoltà che essa comporta, sta producendo risultati apprezzabili in quanto si è mantenuto fermo l'obiettivo di conservare le attività produttive e di attenuare le ricadute negative sull'indotto e sui lavoratori. A tale riguardo, ritiene estremamente positivo che il marchio Parmalat stia conservando intatta la sua va-

lenza di mercato, come confermano gli ultimi dati sull'andamento delle vendite.

Ritiene tuttavia necessario compiere un ulteriore passo in avanti per garantire i piccoli risparmiatori che hanno investito in titoli Parmalat, ricordando che è stato predisposto da parte del suo Gruppo un emendamento che prevede la partecipazione in giusta misura dei piccoli risparmiatori ai vantaggi economici del concordato preventivo, qualora approvato dai creditori della Parmalat.

Ritiene inoltre insufficienti le misure sinora predisposte dal Governo per il territorio di Parma e per le aziende del cosiddetto indotto allargato, in quanto tali misure riguardano soltanto un ristretto numero di aziende di autotrasporto e di aziende agricole dell'indotto, rimanendone escluse le imprese dei servizi, le imprese artigiane fornitrici di beni, le imprese di logistica, di movimentazione merci e numerose altre realtà.

In conclusione, preannuncia che il suo Gruppo non ostacolerà l'approvazione del provvedimento in esame, sia per senso di responsabilità, che al fine di assicurare le piccole imprese, i piccoli risparmiatori e i lavoratori del gruppo Parmalat, invitando, tuttavia, il Governo ad accogliere le proposte provenienti dalla propria parte politica.

Il presidente RONCONI (*UDC*), relatore, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando tuttavia la necessità, in relazione all'articolo 6, di incrementare le risorse disponibili ai fini dell'estensione dei benefici ivi previsti, al fine di non incidere negativamente sugli stanziamenti in favore del comparto primario.

Il sottosegretario DELFINO, pur condividendo le osservazioni formulate dal relatore in ordine alla necessità di approntare ulteriori stanziamenti, sottolinea l'importanza del provvedimento che, sul piano normativo, viene incontro alle richieste manifestate da più parti nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione sia del decreto-legge n. 347 del 2003, che del decreto-legge n. 16 del 2004.

Auspica pertanto che la Commissione possa esprimere un parere favorevole.

Il presidente RONCONI (*UDC*) avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere una parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

Dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare: esame di documento conclusivo**

Il presidente RONCONI, a conclusione dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare, svolta congiuntamente con la XIII Commissione della Camera dei deputati, informa di aver predisposto, d'intesa con il Presidente di tale Commissione, in qualità di relatori, una proposta di documento conclusivo (che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) e che è stata già consegnata ai Rappresentati dei Gruppi.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, e conformemente a quanto precisato nella lettera di autorizzazione del Presidente del Senato, ricorda che le Commissioni procederanno autonomamente all'approvazione dei rispettivi documenti conclusivi.

Al fine, comunque, di assicurare il coordinamento con la conclusione dell'indagine anche presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati (ove si è già svolto un dibattito preliminare sulla medesima bozza di documento conclusivo redatto dai Presidenti relatori), propone di avviare sin da oggi il dibattito.

La Commissione conviene.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) esprime apprezzamento per la proposta di documento conclusivo predisposta dai relatori, dal contenuto ampio ed esaustivo, che interpreta fedelmente le posizioni emerse nel corso dei dibattiti.

Ritiene tuttavia che la Commissione potrebbe apportarvi alcune modifiche, al fine di renderla più chiara ed incisiva. In particolare, in relazione al paragrafo 2.1, concernente le caratteristiche generali e le tendenze evolutive del settore agroalimentare, potrebbe essere utile precisare come nell'ultimo decennio vi siano state più di 500 mila imprese uscite dal mercato, nel quadro di una generale contrazione dell'imprenditoria. Nello stesso paragrafo, laddove viene rilevato un incremento dell'1,3 per cento dell'industria alimentare nel 2003, a fronte dell'1,6 per cento del 2002, ritiene che tale dato dovrebbe essere ulteriormente sottolineato e precisato, illustrandone le cause ed i processi economici.

Con riguardo alle difficoltà delle piccole imprese, analizzate nel paragrafo concernenti i mutamenti di mercato, sottolinea l'opportunità di precisare che tali realtà produttive potrebbero essere efficacemente aiutate stimolando il sistema di distribuzione.

Laddove invece, nella proposta in esame, viene fatto riferimento alla portata ed alle ricadute nel mercato europeo dell'ingresso di dieci nuovi Stati membri, osserva, a tale riguardo, che il Mezzogiorno, ed in particolare le isole, potrebbero essere avvantaggiate da tale integrazione, in considerazione della peculiarità delle loro produzioni. Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, inserire una precisazione che dia conto di tali considerazioni.

Rileva inoltre la necessità di sollecitare la massima attenzione da parte del Governo sull'importanza delle forme di tutela del *made in Italy*, nonché sulle tendenze alla polverizzazione delle imprese ed alle difficoltà di accesso al credito.

Con riferimento alla ripartizione di competenze fra i diversi Ministeri interessati, sarebbe a suo avviso opportuno sottolineare maggiormente i casi di conflitto di competenza, che in più di un'occasione si sono manifestati in tale settore, anche in considerazione della perdurante mancanza di una Autorità indipendente per il settore agroalimentare operante a livello nazionale. L'istituzione di un organismo *ad hoc* potrebbe rappresentare una soluzione di cui il Governo dovrebbe tener maggiormente conto.

Con riguardo alle parti della proposta di documento conclusivo concernenti il ruolo dell'ISMEA, sarebbe a suo avviso necessario indicare con maggior chiarezza l'esistenza di un pericolo di eccessiva concentrazione delle funzioni in capo a tale ente.

Nell'esprimere un convinto apprezzamento per le parti della bozza di documento conclusivo concernenti le crisi della Cirio e della Parmalat, si sofferma quindi sulla parte contenente le considerazioni conclusive; al riguardo, pur condividendo le considerazioni ivi esposte (che chiariscono come il quadro generale del settore non possa considerarsi compromesso, nonostante l'indubbia rilevanza delle recenti vicende di crisi), ritiene tuttavia necessario precisare come attualmente rimangano numerosi problemi di carattere sistemico per il settore, che sono scaturiti da una serie di scelte di politica industriale errate.

Pur ritenendo che le parti nelle quali si sottolinea la necessità di una precisa politica di filiera avrebbero dovuto essere maggiormente approfondite, ritiene tuttavia che, già nell'attuale formulazione, la proposta di documento conclusivo in esame costituisca un risultato utile ed esaustivo, auspicando che la Commissione possa tener conto dei suggerimenti testè formulati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1794) RONCONI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari*

(638) BALBONI e BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente relatore RONCONI (*UDC*) ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) al testo unificato, adottato dalla Commissione plenaria nella seduta dell'11 maggio scorso.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2919) *Disciplina dell'apicoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) *BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura*

(2825) *DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*FI*) rileva che i disegni di legge in discussione congiunta recano una disciplina organica del settore dell'apicoltura, che in ambito nazionale vanta eccellenti primati ed è conosciuto ed apprezzato sotto il profilo qualitativo delle produzioni, in quanto le aziende produttrici di materiali e tecnologie apistiche si pongono a livelli di vertice sulla scena internazionale ed è sempre crescente la quota di prodotti apistici destinati ai mercati internazionali.

Osserva, tuttavia, che in questi ultimi anni il settore ha vissuto momenti di grande disagio: il continuo flusso delle importazioni di miele da paesi terzi di non sempre eccellente qualità, il tentativo di avviare piani di ibridazione dell'ape italiana con altri patrimoni genetici, le nuove emergenze climatiche ed ambientali, il diffondersi di parassiti introdotti attraverso l'incontrollata importazione di api, hanno rischiato di far precipitare il settore in una crisi finora mai raggiunta, anche in considerazione del «parametro» socio-economico che dà la rappresentazione di un'età media degli operatori apistici tra le più elevate di tutte l'Unione europea. L'estrema polverizzazione aziendale, nonché le profonde differenze climatiche e ambientali esistenti in ambito territoriale, hanno reso, inoltre, difficoltoso qualificare con precisione l'attività apistica; il ridotto numero di figure professionali ha inoltre contribuito a rendere più difficile la definizione dell'apicoltore ed a scoraggiare interventi di natura legislativa. Alla mancanza di ricambio generazionale – osserva il relatore – va aggiunto il graduale e sistematico esodo dalle zone montane, luogo di tradizionale insediamento degli apicoltori con conseguenze negative per l'apicoltura e la stessa agricoltura che, dal ruolo delle api, trae ogni anno un incremento produttivo superiore a due miliardi e cinquecento milioni di euro per ogni campagna produttiva.

L'apicoltura, accanto alle sue finalità produttive, riveste, pertanto, un ruolo di prim'ordine al fine degli assetti del ciclo naturale. Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monoculture su vaste estensioni, la meccanizzazione e la perdita di essenze spontanee, hanno provocato la quasi totale scomparsa degli insetti utili e la corrispondente crescita di organismi dannosi.

A suo avviso, i disegni di legge in titolo rispondono alle esigenze di certezza del settore, sottolineando tuttavia la necessità di effettuare alcuni approfondimenti, al fine di tutelare le esigenze dei piccoli produttori.

L'articolo 1 – osserva il relatore – riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, con l'obiettivo di garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità delle specie apistiche con particolare riferimento alla salvaguardia della razza italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, mentre l'articolo 2 definisce l'apicoltura come «conduzione zootecnica delle api», considerandola a tutti gli effetti attività agricola anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno: con questa disposizione si prende atto del mutamento legislativo intervenuto con il decreto legislativo n. 228 del 2001 con cui, novellandosi l'articolo 2135 del codice civile, si è superato il tradizionale concetto di allevamento stabilendosi che per allevamento di animali «si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso» anche senza l'utilizzo necessario del fondo. Vengono, inoltre, indicati con esattezza come prodotti agricoli i tradizionali prodotti dell'apicoltura e precisati alcuni concetti comunemente usati nel settore. Di particolare rilevanza, inoltre, appare la disposizione del comma 4 che riserva esclusivamente la denominazione «apicoltura» alle aziende condotte da apicoltori, escludendo, pertanto, tutte quelle attività svolte da soggetti che non detengono alveari.

L'articolo 3 definisce apicoltore chi detiene e conduce alveari: la detenzione degli alveari e la conduzione zootecnica delle api risultano, pertanto, un requisito imprescindibile della figura soggettiva dell'apicoltore, differenziandola da soggetti che, privi degli indicati requisiti, si appropriano di questa qualifica pur non possedendo alcun alveare. Il comma 2 definisce come imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari in conformità alla definizione di imprenditore agricolo e di attività agricole ivi indicate, mentre il comma 3 consente di attribuire alla professionalità del settore una qualifica precisa e coerente con quanto disposto per il settore agricolo.

L'articolo 4, in coerenza con il quadro costituzionale vigente e sulla base di quanto già ora viene disposto a livello locale, affida anche alle Regioni la salvaguardia dell'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria e sulla base del documento programmatico di cui al successivo articolo 5 che, alla lettera g), prevede, da parte dell'Amministrazione statale, indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari tossici per le api sulle colture durante il periodo di fioritura.

A tale riguardo, ritiene opportuno svolgere alcuni approfondimenti, particolarmente in ordine alle eventuali competenze del Ministro della salute in relazione alle limitazioni dei prodotti fitosanitari.

Osserva, inoltre, che per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agro-forestali, in coerenza con la normativa comunitaria e con la programmazione nazionale e regionale, viene attribuita, all'articolo 5, al Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni del settore, la possibilità di adottare un documento programmatico per il settore apistico, di durata triennale, contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività del comparto. A suo avviso, tale disposizione è tra le più rilevanti del disegno di legge che, nell'accogliere le esigenze più significative espresse dagli apicoltori e dalle loro organizzazioni, promuove e tutela i prodotti apistici italiani ed, in particolare, il miele italiano, valorizzando i prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta nonché il miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico.

Per l'attuazione degli indicati interventi, con l'articolo 11 (Copertura finanziaria), si autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Per la profilassi ed il controllo sanitario è stabilito dall'articolo 6 l'obbligo di denuncia, per chiunque detenga apiari od alveari, ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente, del collocamento e del numero degli alveari così come avviene in diverse Regioni. L'articolo 7, al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, dispone che lo Stato e le Regioni agevolino la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà, mentre con l'articolo 8 si sostituisce l'articolo 896 del codice civile sulle distanze minime per gli apiari con riferimento alle strade di pubblico transito ed ai confini di proprietà pubbliche o private.

All'articolo 9 viene dato risalto all'attività di impollinazione che è riconosciuta, a tutti gli effetti, all'attività agricola; conformemente alle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) il reddito imponibile per i soggetti che esercitano attività di impollinazione, viene determinato in modo forfetario attribuendo all'ammontare dei ricavi conseguiti il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L'articolo 10, infine, in coerenza con l'attuale orientamento legislativo in materia di sanzioni, prevede la possibilità per le regioni di determinare sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni recate dal provvedimento.

In conclusione, ritiene che i disegni di legge rispondano, salvo alcune verifiche che potranno essere utilmente effettuate dalla Commissione, alle esigenze di un settore che necessita di un intervento legislativo volto a incentivare lo sviluppo dell'apicoltura in tutte le sue componenti e problematiche prospettate.

Per tali ragioni, ritiene necessario programmare audizioni delle associazioni di categoria più importanti ed associazioni territoriali di produttori apistici riconosciute dalla Regioni, questo anche per una tutela maggiore

dei più piccoli produttori, auspicando infine una rapida approvazione del provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 17 giugno, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI PER IL SETTORE AGRICOLO DELLA SITUAZIONE IN ATTO NEL COMPARTO AGROALIMENTARE

1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'INDAGINE

Le crisi che hanno interessato prima il gruppo Cirio e poi il gruppo Parmalat hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica lo stato di difficoltà che uno dei settori tradizionalmente trainanti e qualificanti dell'economia italiana sta attraversando: il comparto agroalimentare è infatti direttamente interessato sia dai processi di globalizzazione dell'economia – con l'ingresso di nuovi grandi paesi produttori e con il mutamento dei tradizionali equilibri, come si è avvertito con il fallimento del vertice WTO svoltosi a Cancun nel settembre 2003 – sia dalle dinamiche del mercato comune all'interno di un'Unione europea profondamente trasformata dall'avvento della moneta unica e dell'allargamento a dieci nuovi stati membri, compiutosi il 1° maggio 2004.

Al di là dei problemi che queste vicende hanno evidenziato relativamente all'affidabilità del sistema bancario e delle forme di tutela degli investitori – oggetto di analoga indagine conoscitiva deliberata, nello stesso arco temporale, da altre Commissioni –, le Commissioni agricoltura del Senato e della Camera hanno avvertito la necessità di fare il punto sull'attuale situazione del comparto agroalimentare nazionale e sulle sue prospettive future, avendo particolare riguardo alla peculiare posizione che esso detiene nel sistema economico.

Da un lato, infatti, l'industria agroalimentare costituisce uno dei referenti primari per il sistema delle imprese agricole, di dimensioni mediamente limitate e proprio per questo più sensibili ad eventuali situazioni di difficoltà che si determinino nei vari livelli della filiera produttiva. Dall'altro, essa rappresenta, come si è già ricordato, uno degli assi portanti del sistema produttivo nazionale (si può ad esempio ricordare, che il gruppo Parmalat è, per dimensione, il primo gruppo italiano che opera sul mercato internazionale con un prodotto di manifattura).

In questo quadro le Commissioni agricoltura hanno proceduto ad un'indagine conoscitiva che si è proposta, prendendo spunto dalle recenti vicende dei due grandi gruppi dell'industria agroalimentare italiana e dall'esame delle conseguenze che esse stanno originando sul comparto, di valutare quali siano le politiche più idonee per assicurare la salvaguardia delle produzioni agricole e per garantire adeguate condizioni di sviluppo

al settore primario nazionale, rendendolo in grado di competere sui mercati europei e su quelli globali.

Nel programma di audizioni, si è coinvolto, in primo luogo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, on. Giovanni Alemanno, allo scopo di comprendere il quadro della situazione e le azioni poste in essere a seguito della crisi Parmalat.

Successivamente, si è data voce al mondo associativo del settore agricolo, ascoltando i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri), delle organizzazioni del mondo cooperativo operanti nel settore agricolo (Anca Legacoop, Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative-Federagroalimentare e Unione nazionale cooperative italiane), nonché delle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl).

L'attenzione poi si è concentrata più specificamente sulle organizzazioni imprenditoriali dell'agroindustria (Confindustria-Federalimentare, Confcommercio, Unionalimentari, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Confartigianato e Confesercenti) e sulle due filiere più direttamente interessate dalla crisi Parmalat: la filiera del latte, relativamente alla quale sono stati sentiti rappresentanti di Assolatte, Unalat, Frescolatte e Associazione italiana allevatori (AIA); e la filiera dei prodotti ortofrutticoli, relativamente alla quale sono stati sentiti rappresentanti di Unaproa, Uiapoa e Unacoa.

La parte conclusiva dell'indagine ha consentito di ascoltare i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di disporre un quadro delle azioni intraprese a livello regionale, e, previa integrazione dell'originario programma dell'indagine, anche i rappresentanti dell'Agenzia nazionale Sviluppo Italia e i rappresentanti degli istituti di ricerca del Ministero per le politiche agricole e forestali INEA e ISMEA, al fine di collocare le crisi Cirio e Parmalat nel contesto delle più generali tendenze del comparto agroalimentare italiano.

2. IL SETTORE AGROALIMENTARE E I RAPPORTI CON IL MERCATO AGRICOLO

2.1 *Caratteristiche generali e tendenze evolutive del settore agroalimentare*

L'agroalimentare in cifre

Il comparto agroalimentare, definibile come l'insieme complesso delle attività coinvolte nel flusso di beni e servizi che va dal punto iniziale delle aziende agricole fino ai consumatori finali, e che comprende perciò i settori che contribuiscono direttamente alla produzione, alla trasformazione ed alla elaborazione dei prodotti alimentari (ossia agricoltura, pesca e industria alimentare), occupa un ruolo di primaria importanza, oltre che strategico, all'interno delle economie dei Paesi avanzati.

Per quanto concerne l'Unione europea, l'agroalimentare rappresenta il terzo settore produttivo, dopo il tessile e la meccanica, con ritmi di crescita – nonostante molti economisti lo considerino un settore ormai «maturo» – costanti ormai da vari anni. Secondo dati Eurostat relativi al 2002, le industrie europee del settore registrano un volume di produzione pari a circa 600 milioni di euro, con oltre 2,5 milioni di occupati. I maggiori produttori di beni alimentari in Europa sono la Francia e la Germania, che assorbono circa il 40 per cento del totale della produzione comunitaria, seguiti dall'Inghilterra con il 16 per cento, nonché dalla Spagna e dall'Italia, la cui produzione si attesta intorno al 10 per cento del totale. I dati sul commercio internazionale evidenziano una spiccata tendenza verso gli scambi intracomunitari, che assorbono oltre il 70 per cento del totale delle esportazioni dei Paesi dell'Unione europea (a fronte, peraltro, di una lenta ma costante crescita, da alcuni anni, della quota delle esportazioni verso Paesi extracomunitari).

Venendo all'Italia, secondo dati forniti dall'ISMEA (che considerano, oltre al comparto primario e all'industria alimentare, anche la ristorazione), l'agroalimentare nel 2002 ha immesso complessivamente nel sistema economico nazionale beni per un valore di oltre 205 miliardi di euro, pari all'8,5 per cento del valore della produzione nazionale, mentre il valore aggiunto si attesta intorno ai 91 miliardi di euro, pari al 7,4 per cento del totale. In termini occupazionali l'incidenza del comparto agroalimentare sull'economia è ancora più elevata, attestandosi al 10,5 per cento.

Significative differenze si riscontrano, tuttavia, se si guarda al peso dei singoli settori all'interno del comparto. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'assorbimento della spesa finale, l'industria alimentare ha contribuito per oltre la metà al valore complessivo della produzione agroalimentare, seguita dalla ristorazione con il 29 per cento e da agricoltura e pesca con il 20 per cento. Valutato in termini di valore aggiunto, il peso dell'industria alimentare scende invece al 36 per cento, mentre salgono al 33 per cento e al 31 per cento quelli della ristorazione, da un lato, e dell'agricoltura e della pesca, dall'altro. Rispetto al totale degli occupati nel settore agroalimentare, infine, l'agricoltura e la pesca assorbono il 44 per cento, mentre l'industria alimentare e la ristorazione impiegano, rispettivamente, il 20 per cento e il 36 per cento degli occupati.

Differenti tendenze evolutive caratterizzano, inoltre, il settore primario e l'industria alimentare sotto il profilo dimensionale e produttivo delle imprese, secondo quanto si ricava dai dati riferiti all'andamento dell'ultimo decennio.

In campo agricolo si registra una generale concentrazione delle superfici utilizzate in aziende di maggiore dimensione, a fronte di una riduzione complessiva delle terre coltivate. Tali tendenze, tuttavia, registrano andamenti geografici significativamente differenziati. Mentre nelle regioni settentrionali si registra un aumento delle dimensioni medie con l'affermarsi di aziende medio-grandi ad alto grado di aggiornamento tecnologico, nel sud e nelle isole la tendenza alla diminuzione delle superfici coltivate con-

trasta con la diminuzione delle superfici medie, atteso l'alto numero delle aziende (per lo più in forma individuale e a conduzione diretta) Nel centro, invece, la diminuzione delle terre coltivate e del numero di aziende si realizza in presenza di un aumento delle dimensioni medie, con il rafforzamento di aziende di nicchia fortemente tipizzate e ad alto valore aggiunto.

L'industria alimentare italiana risulta composta di quasi 67.000 imprese, con circa 450.000 addetti. Se si guarda alle aziende con più di 10 dipendenti, tuttavia, si contano appena 7.000 aziende, per un totale di 278.000 occupati. Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, la tendenza degli ultimi anni registra una crescente polverizzazione del settore, con un significativo aumento delle imprese di piccole dimensioni e la riduzione del numero medio degli addetti, sia sul fronte artigianale che su quello propriamente industriale (da 7,5 a 6,7 addetti nel decennio tra i due censimenti). Se si raffrontano i dati settoriali con quelli dell'industria in generale si evince, inoltre, che per quanto riguarda sia il numero medio degli addetti sia la riduzione occupazionale, l'alimentare presenta una dinamica più accentuata. Il numero medio di addetti nell'industria considerata nel suo insieme è pari a 9, mentre il decremento occupazionale complessivo, negli ultimi dieci anni, si attesta al 5,2 per cento, a fronte del 10,7 per cento dell'alimentare. Se si guarda all'andamento geografico dei dati, peraltro, ci si rende conto che buona parte dei *trend* descritti è imputabile al maggior numero di nuove imprese, la gran parte di piccola dimensione, localizzate nel sud e nelle isole. In ultimo, un dato di carattere generale di indiscusso significato alla luce delle nuove dinamiche dei mercati globali e della ristrutturazione in atto nel comparto alimentare a livello mondiale – con l'affermarsi di grandi gruppi industriali, soprattutto americani, sul versante delle *commodities* – è rappresentato dalla perdurante ed accresciuta carenza di vere e proprie aziende alimentari di grandi dimensioni. Nell'ultimo decennio le imprese agroalimentari con più di 1.000 addetti sono scese da 19 a 17, mentre quelle con più di 500 addetti sono passate da 49 a 34.

Per quanto attiene al profilo produttivo, l'industria alimentare presenta, tradizionalmente, un aspetto anticiclico, confermato anche dai dati più recenti relativi alla produzione 2003 e ai primi mesi del 2004. Nonostante il difficile quadro economico generale, l'industria alimentare ha infatti chiuso il 2003 con un incremento dell'1,3 per cento (contro l'1,6 per cento del 2002), a fronte della contrazione dello 0,8 per cento del totale industria. Occorre evidenziare, peraltro, che tale andamento è stato sorretto unicamente dal mercato interno, attesa la sostanziale riduzione (-1,1 per cento) delle esportazioni.

I mutamenti di mercato

Il comparto agroalimentare è stato investito, negli ultimi anni, da numerosi e rapidi mutamenti di mercato, che hanno profondamente trasformato il quadro tradizionale di riferimento degli operatori, con conseguenze

dirompenti in una pluralità di ambiti. I mutamenti in questione attengono alla crescente concentrazione e internazionalizzazione delle imprese, all'evoluzione dello scenario distributivo e all'affermazione di nuovi modelli di consumo.

La crescente concentrazione e internazionalizzazione delle imprese si lega essenzialmente all'apertura e alla liberalizzazione dei mercati mondiali. In questo mutato scenario le strategie di impresa conducono alla ricerca di accordi e alleanze, attraverso operazioni di fusione e cessione, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficienza e di un'ottimizzazione dimensionale. Relativamente all'Italia, la globalizzazione ha messo spesso in crisi modelli tradizionali di impresa basati in prevalenza sulla dimensione familiare. Tale dimensione, mostratasi per lungo tempo vincente almeno nelle fasi di avvio e di sviluppo del *business*, negli ultimi tempi ha subito i traumi di una maturità inadeguata ad affrontare la sfida globale, con evidenti limiti strutturali, manageriali e finanziari. Il risultato di tale processo è stato un vasto numero di operazioni di cessione (quasi 200 nell'ultimo triennio), assai spesso a vantaggio di grandi gruppi stranieri.

Il mutamento dello scenario distributivo si esplica nella progressiva affermazione della grande distribuzione. Anche in tale mercato si assiste all'emergere di grandi imprese multinazionali, in un quadro caratterizzato da una forte tendenza alla concentrazione. Un recente ed autorevole studio di una società di consulenza americana (Mc-Kinsey) parla di «oligopolio distributivo» per descrivere quello che sarà, a breve, lo scenario mondiale del *retail*, dominato da pochi grandi gruppi (5 o 10 al massimo) presenti con proprie strutture di vendita in tutti i continenti. Il mercato europeo è attualmente dominato da sei grandi gruppi, nessuno dei quali è italiano. Nonostante il ritardo relativo del nostro Paese su questo piano, tuttavia, anche in ambito nazionale l'evoluzione della grande distribuzione alimentare ha confermato, in particolare sotto la spinta della c.d. riforma Bersani del commercio (Decreto legislativo n. 114 del 1998), una forte crescita delle presenze e delle superfici.

L'affermazione di nuovi modelli di consumo, soprattutto nei Paesi ad economia avanzata, si esprime nella *deregulation* degli atti alimentari, con la crescente influenza delle scale di preferenza individuali, nella destrutturazione dei pasti, con la progressiva valorizzazione della componente extradomestica in corrispondenza di nuovi ritmi di vita e modelli sociali, nonché nella crescente affermazione della richiesta di sicurezza e qualità dei cibi. Quest'ultimo aspetto, in particolare, assume una rilevanza centrale, soprattutto alla luce dell'impatto che le emergenze sanitarie degli ultimi anni in campo alimentare (mucca pazza, influenza aviaria) hanno avuto sull'opinione pubblica.

2.2 La capacità competitiva e gli scenari internazionali

Negli ultimi anni si è assistito, a livello mondiale, a una profonda trasformazione delle condizioni competitive nei settori dell'agroalimentare. Tale tendenza si collega, oltre che all'avvento di nuove tecnologie per

il trasporto e per la conservazione dei prodotti, all'apertura e alla globalizzazione dei mercati, soprattutto in corrispondenza degli accordi sottoscritti nell'ambito del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) e, successivamente (a decorrere dal 1995), all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Sin dall'Uruguay Round, conclusosi nel 1994, in campo agricolo si è avviata una politica commerciale volta alla progressiva riduzione degli incentivi alle produzioni nazionali e, in particolare, delle sovvenzioni alle esportazioni, nonché dei sistemi delle quote, riducendo in prospettiva alla sola politica tariffaria – anch'essa, peraltro, oggetto di misure volte al suo graduale contenimento – l'ambito di manovra dei Governi nazionali. Da ultimo, in una prospettiva di ulteriore liberalizzazione degli scambi, la Dichiarazione ministeriale adottata a Doha il 14 novembre 2001 indica espressamente tra gli obiettivi fondamentali delle trattative in campo agricolo il miglioramento dell'accesso ai mercati, la riduzione di tutte le forme di sovvenzione alle esportazioni e la riduzione degli aiuti nazionali. Effetto immediato di tali politiche commerciali è l'aumento delle quantità scambiate e l'ingresso di nuovi *competitor* sulla scena internazionale, provenienti in particolare dal Maghreb (ciò che è tanto più significativo ove si pensi che nel 2010 si addiverrà alla creazione dell'Area di libero scambio dei Paesi del mediterraneo), dall'America Latina e dal Sudafrica.

Di grande impatto, in tale quadro, è anche la recente riforma della politica agricola comune (PAC) approvata nel giugno 2003. La riforma, che, com'è noto, rappresenta la risposta comunitaria ai cambiamenti emergenti con l'allargamento a 10 nuovi stati membri e i negoziati commerciali di Cancun nell'ambito dell'OMC, è dichiaratamente volta a rendere l'agricoltura europea più orientata al mercato, ponendo le basi per la progressiva riduzione delle risorse destinate all'intervento pubblico di sostegno.

Sotto il profilo finanziario, oltre alla riduzione dei prezzi di intervento in alcuni settori, l'aspetto più significativo è rappresentato dal «disaccoppiamento», ossia dall'introduzione di un meccanismo di finanziamento basato su un'erogazione singola per impresa agricola a prescindere dai livelli di produzione, con l'obiettivo di stabilizzare il reddito degli agricoltori e di consentire una produzione adeguata rispetto alla domanda di mercato. Il nuovo sistema di pagamento entrerà a regime a decorrere dal 2005, ferma restando la possibilità per gli Stati di richiedere un periodo di transizione più lungo, ossia fino al 2007. Gli Stati, inoltre, al fine di minimizzare i rischi di abbandono delle terre potranno, per taluni prodotti, scegliere di mantenere legata alla produzione una percentuale limitata del pagamento. Altro aspetto importante della riforma è la «modulazione», ossia la riduzione dei pagamenti diretti per le grandi aziende, del 3 per cento nel 2005, del 4 per cento nel 2006 e del 5 per cento annuo dal 2007 al 2013. La riforma prevede, infine, un apposito meccanismo di disciplina finanziaria volto ad assicurare il mantenimento della spesa per la PAC, di cui si prevede la riduzione progressiva e generalizzata nei prossimi anni, in linea con i tetti stabiliti.

Altro elemento di contesto di grande portata è l'ingresso nell'Unione europea di 10 nuovi Paesi a decorrere dal 1° maggio 2004. L'allargamento ha comportato un aumento della popolazione comunitaria di 75 milioni di persone e dell'economia europea di 850 miliardi di euro, pari al 5 per cento del PIL totale. L'allargamento, se può rappresentare un'opportunità per numerosi Stati membri – innanzitutto in quanto crea nuove possibilità di commercio per i prodotti di origine mediterranea, di cui la maggior parte dei paesi aderenti non sono produttori – dall'altro suscita fondate preoccupazioni se si guarda al potenziale agricolo che essi complessivamente esprimono e alla capacità di produzione a prezzi contenuti, in primo luogo in ragione del minor costo della mano d'opera.

L'insieme dei fattori fin qui descritti rende evidente l'importanza di strategie competitive che, partendo dalle specificità nazionali, consentano alle imprese di far fronte alle nuove sfide che l'apertura e la liberalizzazione dei mercati, in un quadro di risorse pubbliche decrescenti, presentano.

Al riguardo appare utile evidenziare che molte delle analisi elaborate, tanto a livello istituzionale che scientifico, nel nostro Paese, tendono a convergere nella valutazione di una serie di elementi caratteristici delle imprese operanti nel comparto agroalimentare, qualificabili come altrettanti punti di forza o di debolezza nel nuovo scenario competitivo internazionale.

Il principale ed indiscutibile punto di forza è dato dalla specificità e dalla tradizione del «*made in Italy*» alimentare, articolato in una moltitudine di piccole e medie imprese, cui corrisponde una varietà di tipologie di prodotto caratterizzata dai valori della qualità, della cultura alimentare, del radicamento territoriale, che bene si coniugano con le nuove esigenze espresse da larghe fette della domanda nazionale e internazionale (e che fanno riferimento a modelli di consumo che inducono la segmentazione e la specializzazione dei mercati, soprattutto da parte delle fasce di consumo ad alto reddito concentrate in Paesi quali la Germania, la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti).

Gli elementi di debolezza sono invece rappresentati, in primo luogo, dalla composizione del settore, che vede la presenza di un numero limitato di aziende di dimensioni adeguate alla sempre più accesa competizione nel mercato delle *commodities*. La «polverizzazione» del settore, se da un lato significa presidio capillare sul territorio dell'attività di trasformazione, cui corrisponde una grande capacità di conservazione e valorizzazione delle tradizioni produttive nazionali, dall'altro si traduce anche nella difficoltà di fare massa critica per uscire dalle nicchie di mercato ed esplorare nuovi sbocchi di mercato, nonché di fronteggiare la pressione e i condizionamenti della grande distribuzione. In tale contesto un fattore critico è sicuramente rappresentato dalle difficoltà di reperimento di adeguate risorse finanziarie e, in particolare, dalla problematicità dell'accesso al credito bancario per le aziende agricole e di minori dimensioni.

Altro elemento problematico è la scarsa propensione delle imprese, soprattutto quelle di dimensioni minori, all'internazionalizzazione e all'a-

dozione di adeguate strategie di approccio ai mercati esteri, con l'eccezione di taluni Paesi tradizionalmente importatori di prodotti italiani.

Di grande rilievo è poi l'insufficienza, in termini di qualità ed efficienza delle reti di trasporto, dell'integrazione modale e, in generale, del sistema infrastrutturale per la logistica agroalimentare, fattore decisivo per la riduzione delle esternalità negative e per il miglioramento delle relazioni organizzativo-gestionali sistemiche di filiera.

Meritevole di valutazione, infine, appare anche il ricorso ancora limitato, rispetto alle potenzialità che il sistema delle piccole e medie imprese del settore potrebbe esprimere, alla certificazione volontaria di qualità.

2.3. *Il governo del comparto agroalimentare: soggetti, strumenti e politiche*

I soggetti e le competenze

Il governo del settore agroalimentare si caratterizza per una accentuata segmentazione delle competenze istituzionali coinvolte.

Per quanto attiene al livello di governo statale, sono titolari di competenze, con riferimento a profili e obiettivi formalmente distinti inerenti il comparto, il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute.

La sfera di attribuzioni facente capo al Ministro delle attività produttive attiene, in linea generale, allo sviluppo delle attività produttive, a cui è riconducibile la somma degli interventi per la competitività, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico. La definizione delle strategie per il miglioramento della competitività comprende gli interventi di sostegno dei settori e l'uso degli strumenti della programmazione negoziata, la politica delle piccole e medie imprese, la cura delle innovazioni di processo e di prodotto, la regolazione delle crisi aziendali, il monitoraggio dei diversi settori merceologici (compreso quello agroindustriale) e la conseguente elaborazione delle politiche di sviluppo, l'ammodernamento di comparti o aree colpite da particolare crisi, nonché la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative. Il sostegno alla internazionalizzazione si esplica nella promozione degli interessi del sistema produttivo presso le istituzioni internazionali, nonché nella definizione della politica commerciale e promozionale verso l'estero, che comprende la negoziazione e la gestione degli accordi commerciali, la promozione del «*made in Italy*», la disciplina del credito all'esportazione e i rapporti internazionali in materia fieristica. Il sostegno allo sviluppo economico include, infine, la gestione del sistema fieristico nazionale, le politiche per qualità dei prodotti nazionali, il monitoraggio dei prezzi e le indagini sulla formazione degli stessi, nonché la vigilanza sulle camere di commercio e sulle tenuta del registro delle imprese.

Le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali attengono, in primo luogo, agli interventi per la qualità dei prodotti agricoli, nonché dei prodotti di prima trasformazione ad essi direttamente connessi

(elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità, per i quali vale, pertanto, la competenza speciale di tale dicastero rispetto a quella generale spettante, come detto, al Ministero delle attività produttive). Fanno capo al Ministero delle politiche agricole e forestali, inoltre, le competenze in materia di frodi alimentari. In particolare, la prevenzione e repressione delle frodi relative alla preparazione e al commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, che include anche il settore dell'alimentazione animale, è attribuita all'Ispettorato centrale repressione frodi, struttura alle dipendenze del Ministero ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 49 del 2001. L'attività dell'Ispettorato si estende, peraltro, al complesso dei settori di competenza del Ministero, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi (legge n. 282 del 1986, articolo 10), nonché sui prodotti DOP, IGP, STG (decreto ministeriale 3 novembre 1995 e decreto ministeriale 24 giugno 1997). Per quanto concerne, infine, la programmazione negoziata va precisato che, pur restando in generale assegnata al Ministro delle attività produttive la definizione dei contratti di programma, l'articolo 4, commi 18 e 19, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha attribuito al Ministro delle politiche agricole e forestali la elaborazione, ai fini della conseguente approvazione da parte del CIPE, dei contratti di programma relativi al settore agricolo e della pesca.

Infine, al Ministero della salute è attribuita una competenza generale in tema di sanità veterinaria, che include la prevenzione, la diagnosi e la cura delle affezioni animali, nonché l'attività di polizia veterinaria. Ad esso spettano, inoltre, competenze e poteri in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, tra cui l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria.

Per quanto attiene al rapporto tra livello statale e regionale, il riparto di competenze legislative alla luce della riforma del titolo V della Costituzione appare ancora fluido ed incerto. Dalla lettura dell'elenco di materie di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, si evince, ad esempio, che il settore agroalimentare può essere ricondotto, sotto una molteplicità di aspetti, ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (per quanto attiene all'attuazione della politica agricola comune), all'«ordinamento civile e penale», al «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (per quanto riguarda, ad esempio, il SIAN e l'anagrafe bovina), alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», nonché alla «proficlassi internazionale» (con evidenti risvolti sui profili di benessere animale e sicurezza alimentare).

La configurazione di ambiti di competenza esclusiva statale va tuttavia collegata, sul piano interpretativo e ai fini della ricostruzione di un quadro unitario, da un lato con il silenzio del legislatore costituzionale in ordine alle materie dell'agricoltura e della pesca (ciò che induce a considerare tali ambiti, quanto meno per taluni profili, di competenza esclusiva regionale), dall'altro con l'attribuzione alla potestà concorrente

Stato-Regioni di materie quali il commercio con l'estero, la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché, in particolare, la tutela della salute e l'alimentazione, la cui incidenza sulle delicate tematiche della sicurezza alimentare e della qualità e tipicità dei prodotti appare evidente.

Sebbene la mancanza di indirizzi giurisprudenziali consolidati non consenta ancora di definire con certezza i confini dei rispettivi ambiti di competenza, merita peraltro evidenziare che taluni significativi elementi orientativi paiono potersi ricavare dalla lettura complessiva delle prime pronunce della Corte costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione. Così, se da un lato la Corte ha rifuggito modelli interpretativi rigidi, fondati sulla netta distinzione tra titoli competenziali, mirando piuttosto a una lettura sistematica della riforma fondata sul principio di sussidiarietà, in cui un ruolo significativo ha avuto, in taluni casi, l'interpretazione flessibile delle materie «trasversali» (quale, ad esempio, la tutela dell'ambiente) rimesse alla competenza esclusiva statale, dall'altro non ha rinunciato ad affermare con chiarezza la configurabilità di una sfera di competenza esclusiva regionale in materia agricola. A tale riguardo occorre ricordare, per il suo rilievo, la sentenza n. 12 del 2004, nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una norma statale recante le sanzioni per l'impianto abusivo di vigneti (articolo 64 della legge n. 448 del 2001), ha affermato che tale materia deve ritenersi di potestà esclusiva regionale, in quanto attinente «a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione».

In assenza di confini costituzionali certi, la legislazione di settore si è pertanto sviluppata, ancor più che nel passato, attraverso modalità procedurali che hanno consentito, nella più parte dei casi, di addivenire a decisioni preventivamente concordate tra livello statale e regionale, le quali hanno visto nella Conferenza Stato-regioni la sede istituzionale di riferimento. L'ampio coinvolgimento regionale in via preventiva, tuttavia, non ha sempre consentito la neutralizzazione delle spinte conflittuali, come dimostra il crescente numero di ricorsi rimessi alla decisione della Corte costituzionale, sia da parte statale che da parte regionale.

Una profonda risistemazione delle competenze ha interessato anche le funzioni amministrative. Per effetto del decreto legislativo n. 143 del 1997 (con cui è stato soppresso il vecchio Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) e, subito dopo, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (adottato in attuazione della c.d. legge Bassanini, n. 59 del 1997), si è infatti realizzato un ampio trasferimento di compiti alle regioni, lasciando al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché agli altri dicasteri titolari di competenze in ambito agroalimentare, unicamente competenze di disciplina generale e di coordinamento nazionale in talune materie. In particolare, competono alle regioni la concessione di agevolazioni e contributi alle imprese, lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati esteri, la promozione ed il sostegno alla costi-

tuzione di consorzi agroalimentari, gran parte delle funzioni in tema di sanità veterinaria e l'attività degli Istituti zooprofilattici.

Le politiche nel settore agroalimentare

Unitamente alla frammentazione del quadro istituzionale e all'incertezza in ordine alla titolarità delle competenze, anche la progressiva devoluzione di risorse alle regioni, nel quadro degli interventi che dovranno condurre alla realizzazione del federalismo fiscale, contribuisce a rendere problematica una ricostruzione unitaria delle politiche nel comparto agroalimentare.

Se si limita il campo di osservazione alle misure di spettanza statale, tuttavia, è possibile individuare talune linee di intervento che hanno orientato, senza significative distinzioni di fondo al variare degli schieramenti politici alla guida del Paese, la politica settoriale negli anni recenti.

Per quanto riguarda specificamente l'agricoltura, assumono rilievo le misure per il contenimento dei costi di produzione e l'accrescimento delle capacità concorrenziali recate dal decreto legislativo n. 173 del 1998 (c.d. «tagliacosti»), la valorizzazione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile (legge n. 441 del 1998) e la revisione dei meccanismi della programmazione, con l'introduzione del Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale (legge n.499/1999). Di assoluto rilievo, anche per profili che attengono all'agroalimentare nel suo complesso, è inoltre il decreto legislativo n. 228 del 2001 (c.d. decreto di orientamento agricolo) che ha introdotto varie disposizioni per la modernizzazione del settore. Il provvedimento rivede la nozione di imprenditore agricolo, includendo, fra le attività qualificanti, anche quelle di trasformazione e conservazione del territorio ed ancorando la nozione di attività agricola a quella di cura e sviluppo di un ciclo biologico. Vengono, inoltre, rivisitate le discipline riguardanti l'attività agrituristica e la vendita diretta di prodotti agricoli in modo da adeguarle alle nuove esigenze del mercato e favorirne lo sviluppo. In materia di contratti agrari, viene disciplinato il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto o in caso di vendita di un terreno sul quale gravano più confinanti; viene ampliato l'ambito oggettivo della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale in modo da includervi, alle condizioni prestabilite, anche le società; vengono istituiti i distretti rurali ed agroalimentari;. Riguardo alle finalità di rafforzamento della filiera agroalimentare vengono dettate nuove disposizioni in merito alla promozione dei processi di tracciabilità, alla sorveglianza rinforzata sui prodotti geneticamente modificati e alle funzioni assunte dalle organizzazioni interprofessionali e alle organizzazioni di produttori. Viene individuata, inoltre, nel Tavolo agroalimentare una sede permanente di concertazione per la definizione delle politiche di settore.

Venendo ai processi di riforma in corso di completamento, occorre evidenziare che l'intero comparto risulta tuttora interessato dallo sforzo di modernizzazione che si fonda sulla ampia delega conferita al Governo con la legge n.38 del 2003 (c.d. collegato agricolo»). Il primo provvedi-

mento adottato in attuazione di tale delega è stato il decreto legislativo n. 99 del 2004, che ha profondamente rivisto la disciplina di una serie di importanti aspetti del settore primario. Il decreto, in particolare, ha modificato i requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo e ha dettato norme per lo sviluppo della forma societaria, per la valorizzazione del ruolo delle associazioni di produttori (anche ai fini della concentrazione dell'offerta dei prodotti) e per favorire l'integrazione aziendale. Il secondo provvedimento adottato in attuazione della delega è il decreto legislativo n.102 del 2004, con cui è stata organicamente rivista la disciplina degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Il decreto, in particolare, è volto a favorire il ricorso a strumenti assicurativi per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, rivedendo conseguentemente struttura e funzioni del fondo di solidarietà nazionale.

Un cenno a parte merita, per concludere, la crescente valorizzazione del ruolo dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare) quale strumento di supporto della competitività del settore agricolo e agroalimentare nazionale. Dopo l'assorbimento della ex Cassa per la formazione della proprietà contadina (D.lgs. n. 419 del 1999) e il complessivo riordino operato con il DPR n. 200/2001, l'ente è infatti venuto assumendo nuove e importanti funzioni, soprattutto in materia creditizia. Al riguardo merita ricordare, in particolare, l'articolo 4, commi 42-43, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), che ha trasferito all'ISMEA, unitamente alle relative risorse, le funzioni esercitate da Sviluppo Italia Spa relativamente ai c.d. interventi ex RIBS (Risanamento agro industriale zuccheri) (delibera CIPE n. 90/2000) e a quelli per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura (delibera CIPE n. 62/2002), nonché, da ultimo, l'articolo 17 del citato decreto legislativo n.102 del 2004, che ha previsto l'incorporazione nell'istituto della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia (con la conseguente possibilità di concedere fidejussioni, prestare garanzia a banche e intermediari finanziari, rilasciare controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi e altri fondi di garanzia pubblici e privati).

3. LE RECENTI VICENDE DEL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO

3.1. *I grandi gruppi del settore agroalimentare italiano*

Una dei punti centrali dell'indagine conoscitiva è stato quello di valutare la portata della crisi della Parmalat anche attraverso un'attenta ricostruzione dell'assetto societario e della struttura industriale dei soggetti coinvolti.

L'agroalimentare italiano appare caratterizzato, come ha rilevato il Ministro Alemanno, soprattutto nei settori del latte e dei suoi derivati e degli ortofrutticoli, dalla presenza di pochi grandi gruppi e da numerose piccole e medie imprese. Così la crisi Parmalat ha investito settori che rappresentano rispettivamente il 10 e il 35 per cento del valore della produzione agricola nazionale.

Il gruppo Parmalat nel segmento del latte è costituito da imprese che coprono, in termini di approvvigionamento, tutto il territorio nazionale.

Le sei principali, che operano anche come primo acquirente, sono la Centrale del latte di Roma spa, con capitale sociale di 37,74 milioni di euro, controllata, tramite Eurolat spa, che detiene il 75,01 per cento delle azioni; la Lactis spa, con capitale sociale di 5,69 milioni di euro, controllata per tramite di Eurolat spa, che detiene il 97,25 per cento delle azioni; la latte Sole spa, con capitale sociale di 7,80 milioni di euro, posseduta totalmente da Parmalat spa; Eurolat spa, con capitale sociale di 155,00 milioni di euro, posseduta per il 95 per cento da Parmalat spa e da Dalmata srl, che detiene il restante 5 per cento del capitale. Vi è poi Parmalat spa, con capitale sociale di 400,00 milioni di euro, alla quale fanno capo l'89,18 per cento delle azioni, mentre il restante 10,82 è detenuto da Dalmata srl. Vi è infine la Newlat srl.

Il portafoglio dei prodotti Parmalat, come ha riferito il Ministro Alemanno, riguarda anche il settore ortofrutticolo, con prodotti trasformati con un elevato posizionamento nel mercato: succhi e nettari di frutta Santà; passati, polpe e sughi di pomodoro Pomì; zuppe e passati di verdure País, polpe e sughi di pomodoro Pomito.

Nel settore dei succhi e nettari, stimato complessivamente in 300 milioni di euro, il gruppo Parmalat detiene oltre il 12 per cento del mercato, di cui il 50 per cento attiene alla lavorazione della materia prima proveniente dalla Sicilia.

Nel segmento della trasformazione del pomodoro, la Parmalat opera attraverso la Boschi Luigi & Figli spa, partecipata al 49 per cento da Parmalat spa.

Secondo i dati forniti dal Segretario generale della UILA-UIL la Parmalat, in Italia, tra occupati diretti in 23 stabilimenti per la produzione del latte, agrumi e pomodori, occupati in aziende che lavorano soltanto per la Parmalat, trasportatori, concessionari e altri fornitori impiega quasi 50 mila persone, la maggior parte come lavoratori dipendenti, altri a diverso titolo.

Le valutazioni dei soggetti auditi hanno riguardato anche profili di inquadramento delle vicende Cirio e Parmalat nel contesto agroalimentare italiano.

Il Ministro Alemanno ha evidenziato come, dopo le vicende Cirio e Parmalat, sia cambiata la prospettiva di analisi della realtà agroalimentare e agroindustriale: mentre prima appariva una realtà agricola compressa in grandi gruppi che apparivano forti e dominanti sul mercato, ne è apparsa successivamente una realtà di filiera complessivamente fragile, sia sul versante agricolo che su quello industriale ed esposta alle transizioni economiche attualmente in atto.

D'altro canto, da parte della Confindustria - Federalimentare è stato rilevato come le vicende che hanno toccato i due grandi gruppi, si caratterizzano quali situazioni patologiche estranee ad un settore, quello dell'agroalimentare italiano vitale e solido.

Secondo quanto risulta dalla documentazione consegnata dall'INEA, la crisi delle grandi imprese alimentari rappresentate dai gruppi Cirio e Del Monte e Parmalat, sebbene abbiano prodotto evidenti e pesanti effetti sul settore primario, in specie per quanto riguarda l'elevato livello di crediti inevasi che, come è noto, hanno reso necessario uno specifico intervento legislativo, non hanno, comunque, compromesso lo stato e le prospettive del settore agroalimentare, che conserva elementi di positività.

Da parte di Confesercenti si è peraltro evidenziato come le vicende abbiano profili analoghi, derivanti dalla comune appartenenza al settore agroalimentare, un mercato ad alto tasso di standardizzazione e globalizzazione, dove la competizione si incentra sull'acquisizione di nuovi mercati e sull'abbattimento di costi di produzione, con la conseguenza di una progressiva caratterizzazione finanziaria del sistema. In tale quadro Cirio e Parmalat avrebbero goduto di grande generosità da parte del sistema bancario e finanziario nazionale e internazionale, con utilizzo di ingenti capitali.

Un nesso fra le ragioni della crisi e l'attuale configurazione del mercato agroalimentare è stata d'altro canto messa in luce da Assolatte, evidenziando come, a fronte di una riduzione del potere di spesa medio italiano, i prodotti di qualità, caratterizzati da un'offerta superiore alla domanda, non riescano a raggiungere sul libero mercato prezzi tali da garantire un equo compenso al produttore.

Parallelamente allo svolgimento dell'indagine in oggetto le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati e 6ª (Finanze) e 10ª (Industria) del Senato della Repubblica hanno condotto un'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, nel corso della quale sono stati più specificamente affrontati gli aspetti finanziari, amministrativi e contabili del dissesto dei gruppi Cirio e Parmalat.

I documenti conclusivi hanno evidenziato che le vicende che hanno portato al dissesto delle società con l'emersione di responsabilità, anche di carattere penale, oggetto di accertamento da parte delle competenti autorità, manifestano caratteri comuni, i quali possono genericamente individuarsi nella mancata corrispondenza tra la realtà finanziaria e produttiva delle società e dei gruppi ad esse facenti capo e le rappresentazioni fornite nei rispettivi bilanci. In entrambi i casi è dato ravvisare comportamenti fraudolenti da parte degli amministratori.

Infatti per il caso Cirio, secondo le risultanze delle audizioni svolte, i bilanci occultavano perdite, riportando crediti poi rivelatisi inesigibili, in particolare verso società correlate facenti capo al medesimo soggetto proprietario. Le obbligazioni emesse, prive di *rating*, rappresentavano una componente elevata dell'indebitamento complessivo.

Più articolata è l'analisi della vicenda Parmalat, le cui origini risalgono assai addietro negli anni. La crescita del gruppo è avvenuta nel tempo attraverso una graduale estensione delle produzioni e l'acquisizione di imprese in Italia e all'estero (alla fine del 2002 il gruppo era composto da 213 società aventi sede in 50 Stati; solo 30 di esse in Italia). Paralle-

lamente si verificava l'internazionalizzazione dell'operatività nel campo finanziario, comprendente il reperimento di risorse sui mercati e l'attribuzione di fondi – poi risultati inesistenti – a controllate estere. Acquisizioni e investimenti erano finanziati attraverso l'indebitamento. La società di *rating* Standard & Poor's ha ricordato a questo proposito come, nonostante gli alti livelli di disponibilità liquide, Parmalat abbia sempre spiegato il ricorso al debito per motivi di ottimizzazione fiscale e, in tempi più recenti, per rifinanziarsi sul mercato dei capitali sfruttando opportunità di mercato per allungare le scadenze del proprio indebitamento (pratiche che, secondo la società, sarebbero peraltro comuni a molte società italiane ed europee). Attraverso varie società del gruppo, la Parmalat si è pertanto finanziata ampiamente sul mercato internazionale dei capitali.

In tale contesto, sempre in base alle audizioni svolte, viene a situarsi un'alterazione dei bilanci societari operata mediante l'iscrizione di attività finanziarie inesistenti, prolungata nel tempo e sostenuta dalla falsificazione di documenti ad opera di soggetti appartenenti alla società. Questa condotta dolosa è stata resa possibile dall'inefficacia dei controlli interni ed esterni, per cui – salvo l'accertamento delle responsabilità nelle sedi giudiziarie – possono ipotizzarsi la negligenza o la connivenza di persone che per ufficio avrebbero dovuto vigilare sulla gestione e accertare la correttezza e la veridicità dei bilanci.

Tra i problemi affrontati nel corso dell'indagine, accanto a quello riguardante l'interna organizzazione delle società e il funzionamento degli organi deputati al controllo della gestione, emerge la questione concernente le competenze, l'organizzazione e l'idoneità dell'assetto complessivo degli organi pubblici di vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema bancario.

Le conclusioni dell'indagine hanno evidenziato che le strutture di controllo interne e i collegi sindacali delle due società Parmalat e Cirio, non hanno prevenuto, accertato e segnalato le irregolarità commesse dagli organi di gestione anche attraverso il ricorso alla falsificazione di documenti e alla costruzione di una complessa e opaca rete di rapporti tra consociate, né hanno impedito la diffusione di false rappresentazioni della realtà societaria attraverso i bilanci e le altre comunicazioni dirette al mercato.

Sempre secondo i documenti conclusivi, i responsabili delle società di revisione hanno certificato i bilanci medesimi senza riconoscere le alterazioni in essi contenute, in ciò facendo venir meno un presidio fondamentale posto a tutela dei risparmiatori e dei mercati finanziari.

Risulta inoltre che i soggetti professionalmente operanti nel settore dell'analisi e della valutazione economico-finanziaria sono stati sviati dalla falsità di quanto rappresentato nei documenti presi a fondamento per la loro attività, pur in presenza di indizi che avrebbero potuto e dovuto suscitare attenzione. Inoltre, secondo il documento conclusivo, nessuno dei presidi a tutela del sistema, sia pure con diversa gradualità, sembra aver funzionato.

3.2 I riflessi della crisi Parmalat sul comparto agroalimentare

La valutazione degli effetti della crisi Parmalat sul settore agricolo hanno riguardato profili di carattere generale e aspetti specifici, con l'analisi per regioni e per segmenti produttivi.

Quanto alle osservazioni di carattere generale, è emersa una diffusa preoccupazione per le ricadute a livello di immagine, anche in campo internazionale, a danno della produzione agroalimentare italiana e per la perdita di efficacia delle misure di promozione legate alla qualità dei prodotti italiani.

Così il mondo della cooperazione (*Agica-Agci*) ha espresso timori per gli effetti della crisi di un'azienda, che dopo aver qualificato positivamente i prodotti italiani sui mercati internazionali, rischia di svilire l'importanza dei prodotti stessi.

Infatti Parmalat e Cirio, che, come è stato sottolineato da parte di taluni assessori regionali, hanno rappresentato un forte veicolo di produzione del *made in Italy* rischiano, se non di compromettere, di attenuare la capacità di tenuta dell'agroalimentare italiano sui mercati internazionali.

Da parte del mondo cooperativo, pur lamentando il problema di immagine derivante dai dissesti finanziari dei due grandi gruppi e il colpo inferto al sistema agro-industriale, si è evidenziata una sostanziale tenuta delle piccole e medie cooperative che, facendo riferimento essenzialmente all'apporto e al conferimento dei soci, riescono in una certa misura ad essere indipendenti dalla più generale situazione di crisi. Sono stati pertanto evidenziati i vantaggi e le opportunità del modello cooperativo, per l'opportunità che offrirebbe di governare la filiera dall'interno e di valorizzare il prodotto dei soci e il radicamento al territorio.

Secondo quanto rilevato dalla Confartigianato la crisi del comparto agroalimentare nazionale a seguito delle vicende Parmalat e Cirio non ha avuto effetti diretti sul sistema dell'artigianato e delle piccole imprese, mentre ripercussioni indirette, ma di rilevante impatto, appaiono legate allo scadimento dell'immagine del sistema Paese e del *made in Italy*.

Peraltro è stato da più parti rilevato come la crisi del settore indotta dalla vicenda Parmalat sia da mettere in relazione alle ridotte dimensioni delle aziende coinvolte, il cui rapporto con Parmalat si caratterizza per un conferimento praticamente esclusivo. Inoltre i problemi della Parmalat si ripercuoterebbero sulle aziende più piccole, dando luogo a problemi di carenza di liquidità, restrizione bancaria e calo dei consumi.

Uno degli effetti indiretti evidenziati è stato, infatti, quello dell'acuirsi del problema dell'accesso al credito che, già difficoltoso, potrebbe diventare ulteriormente ristretto ed oneroso, con atteggiamenti di chiusura fra sistema bancario e sistema produttivo. La perdita di fiducia delle imprese nei confronti degli intermediari finanziari potrebbe causare fenomeni di tipo involutivo, con ripercussioni sui processi di efficiente e competitiva allocazione delle risorse finanziarie dei sistemi produttivi nazionali.

Da parte dei rappresentanti dei produttori ortofrutticoli è stato rilevato come il grande problema del sistema agricolo soprattutto nelle aree meridionali consiste nello strumento dell'accesso al credito.

Anche da parte dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole è stata sottolineata l'importanza di affrontare il tema degli strumenti finanziari che favoriscono l'accesso al credito delle imprese agricole.

Nel valutare l'impatto delle crisi della Parmalat sul settore agricolo occorre tenere presente le dimensioni dei conferimenti di prodotti agricoli utilizzati dal gruppo.

Per quanto attiene al segmento del latte il Ministro Alemanno ha riferito che, nel corso dell'ultima campagna, il gruppo ha trasformato 13.371.813 quintali di latte per un valore complessivo stimabile intorno ai 500 milioni di euro. Ha evidenziato inoltre come l'80 per cento del quantitativo sia di provenienza italiana, mentre il rimanente 20 per cento provenga da vari mercati esteri, principalmente Germania, Francia, Austria e Regno Unito.

Parmalat, quindi, acquista in Italia oltre 10 milioni di quintali che corrispondono al 10 per cento della produzione nazionale, per un valore stimabile intorno ai 400 milioni di euro.

Di questi, 3,1 quintali sono conferiti direttamente da 1.184 allevatori singoli ad una delle imprese del gruppo; 5,1 milioni di quintali di latte sono acquistati da Parmalat come secondo acquirente; 2,5 milioni di quintali da cooperative di raccolta.

Secondo sempre quanto riferito dal Ministro Alemanno, gli allevatori coinvolti nella crisi Parmalat possono essere stimati intorno alle 5.000 unità.

La crisi della Parmalat ha finito con l'interessare tutto il settore lattiero caseario italiano, sebbene il grado di esposizione finanziaria degli allevatori differisca a seconda del loro rapporto con la società stessa.

Infatti, i 1.184 conferitosi diretti appaiono maggiormente a rischio, da un lato per l'esposizione finanziaria causata dal mancato pagamento del latte e la difficoltà di riallocazione del prodotto presso altre imprese, dall'altro per la rigidità della normativa del settore, finalizzata all'attuazione del regime quote latte, per il quale il rapporto fra l'acquirente e il conferitore è finalizzato al rispetto della OCM di settore.

Per quanto concerne i circa 3.800 produttori che consegnano direttamente il latte alla Parmalat, questi sono coinvolti in termini economici e finanziari con un grado di esposizione che dipende dalla composizione del portafoglio clienti delle imprese acquirenti e dalla rilevanza percentuale di Parmalat in termini di acquirente.

La valutazione delle sofferenze degli allevatori in generale, di difficile quantificazione per le diverse modalità di conferimento e per le differenti tipologie contrattuali, è stata complessivamente stimata dal Ministro Alemanno, in termini di mancate entrate degli allevamenti, in una somma di 150 milioni di euro.

Peraltro è stato sottolineato come l'importo risulti più significativo ove si tenga in considerazione il suo riparto geografico. Particolarmente colpita appare la Lombardia, con un conferimento di latte alla Parmalat per 2,1 milioni di quintali; analoga è stata considerata la situazione degli allevamenti del Trentino-Alto Adige, mentre diversa è apparsa la situazione in regioni quali Sicilia, Campania e Lazio, dove gli acquisti Parmalat rappresentano rispettivamente il 50, 40 e 33 per cento della produzione regionale e dove l'esposizione media per singolo allevamento è stimata in circa 25-30 mila euro. In queste aree, tuttavia, il sistema produttivo appare messo in crisi dalla difficoltà di riallocazione del latte, anche in considerazione della mancanza di reti distributive alternative. In tali regioni il numero degli allevatori coinvolti nella crisi Parmalat è pari ad oltre il 60 per cento del totale.

In merito, poi, ai riflessi occupazionali nel segmento del latte il Ministro Alemanno ha rilevato come, considerando i soli addetti agli allevamenti, è possibile stimare un impatto in termini occupazionali di 26 mila unità tra familiari ed extrafamiliari.

La crisi Parmalat è stata da più parti individuata come uno dei fattori in grado di influire sulla determinazione del prezzo del latte, generalmente riconosciuto come un prezzo caratterizzato da una elevata sensibilità e volatilità. Il latte direttamente acquistato dal gruppo Parmalat equivale a circa il 3 per cento dell'intera produzione nazionale e, quindi, una sua riallocazione rischia di produrre effetti a carattere congiunturale sul prezzo di mercato.

L'ipotesi della disponibilità sul mercato di tutto o di parte del latte conferito alla Parmalat ha, secondo taluni, influito sulla mancata chiusura della trattativa per la definizione del prezzo del latte per il 2003 e il 2004.

Da parte di Unalat è stato rilevato come nel mercato del latte, eccedentario e non perfettamente sotto controllo, la disponibilità di latte da parte dei conferenti a Parmalat porterebbe ad una situazione critica. Tali preoccupazioni sono state espresse anche in riferimento ai rischi che, a conclusione dei contratti di riferimento in essere, taluni produttori interrompano i rapporti con Parmalat, causando un incremento dell'offerta di latte sul mercato.

Per quanto attiene al settore dei succhi e nettari, nel 2002 la Emmegi Agroindustriali ha trasformato limoni per 1.344 tonnellate, arance per 33.565 tonnellate, che rappresentano rispetto al totale nazionale circa il 5 per cento del trasformato, e oltre il 15 per cento rispetto al totale siciliano.

Nel segmento invece della trasformazione del pomodoro, nella campagna 2003, la Boschi Luigi & Figli spa, che conta circa mille dipendenti, aveva contrattato 200 mila tonnellate, lavorandone circa 165 mila, per una quota complessiva pari ad oltre il 3 per cento del totale di pomodoro trasformato in Italia nell'anno.

Il Ministro Alemanno nel corso dell'audizione ha sottolineato come, in considerazione del fatto che l'approvvigionamento del pomodoro avviene prevalentemente nell'area emiliano-romagnola, vi sia un signifi-

tivo potenziale impatto sul settore in caso di mancato acquisto della materia da parte del gruppo.

Da parte dell'Unaproa sono stati forniti dei dati sugli effetti della crisi finanziaria del gruppo Cirio nei confronti dei produttori di prodotti ortofrutticoli trasformati soci dell'Unaproa. Nel 2002 le organizzazioni di produttori di Unaproa, che trasformano pomodori per la Cirio negli stabilimenti dell'Emilia-Romagna e della Campania, avevano consegnato 970 mila quintali di pomodoro. Nel 2003, anche a causa dei ritardi della stipula dei contratti, il quantitativo consegnato è stato di 714 mila quintali. È stato osservato che il sistema di garanzie a difesa del reddito dei produttori ha garantito il pagamento della materia prima consegnata nei tre stabilimenti di produzione.

Nel 2004 i produttori di pomodoro Unaproa hanno contrattato con Cirio circa 930 mila quintali di pomodoro da trasformare. Al momento non si registrano ritardi dei pagamenti.

Per quanto concerne la Parmalat sono due i settori in cui direttamente le industrie del gruppo operano con i prodotti ortofrutticoli: il pomodoro per lo stabilimento Boschi e i trasformati di agrumi con il gruppo Emmegi agroindustriale Srl.

Per quanto riguarda il pomodoro le organizzazioni di produttori che aderiscono ad Unaproa nell'anno 2002 hanno consegnato 780 mila quintali di pomodoro, 884 mila nel 2003 e 1.100.000 nel 2004. I contratti sono stati stipulati grazie anche al sistema di garanzie poste in essere dalle istituzioni in modo da garantire ai produttori il pagamento della materia prima consegnata.

Per quanto riguarda gli agrumi, la Parmalat opera nel settore con uno stabilimento a Termini Imerese, specializzato per la trasformazione di arance pigmentate.

Nel 2003 le organizzazioni di produttori che aderiscono ad Unaproa hanno consegnato arance per 104 mila quintali e nel 2004 per 87 mila quintali. I produttori agrumicoli siciliani non hanno avuto tuttavia le garanzie finanziarie di cui hanno beneficiato le industrie del pomodoro. La crisi della Parmalat determina, pertanto per il comparto agrumicolo italiano, che stenta a competere a livello internazionale, un contraccolpo in termini economico e di immagine.

Da parte dell'Unaproa è stato rilevato come le questioni relative sia alla Cirio che alla Parmalat hanno colpito pesantemente il settore ortofrutticolo, sia per quanto riguarda la produzione di pomodoro, sia per gli agrumi. Peraltro, mentre in Emilia-Romagna, e – per quanto riguarda la trasformazione del pomodoro – in Campania l'amministrazione straordinaria del gruppo Cirio ha fornito garanzie per il pagamento del prodotto, negli stabilimenti di Termini Imerese – per quanto concerne la lavorazione degli agrumi – i produttori non hanno avuto garanzie sufficienti per avviare la trasformazione del prodotto.

D'altro canto da parte dell'Unacoa, sempre per il settore ortofrutticolo, è stato evidenziato come il settore abbia assorbito le crisi grazie alla compattezza della filiera, soprattutto per quanto riguarda il pomodoro,

mentre ripercussioni negative si sono verificate nel comparto degli agrumi, sia pur con un impatto marginale in considerazione che tale attività non costituiva il *core business* della Parmalat. Da parte dell'Unaproa è stato rilevato come non vi siano situazioni di insolvenza nei confronti dei gruppi Cirio e Parmalat, mentre da parte della Uiapoa è stato evidenziato come che le crisi della Parmalat e della Cirio siano giunte del tutto inaspettate

Le Commissioni hanno potuto nel corso dell'audizione avere ragguagli in ordine alle ripercussioni dei dissesti dei gruppi con riferimento alle singole regioni coinvolte.

In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, ove si produce oltre il 40 per cento del latte, la crisi Parmalat ha prodotto danni che sono stati stimati dall'assessorato all'agricoltura in due milioni di quintali annui di latte, il quantitativo fornito regolarmente alla Parmalat.

Peraltro i 200 conferenti diretti nel secondo semestre del 2003 non hanno ottenuto pagamenti per un quantitativo pari a circa 1.200.000 quintali, con inevitabili danni per le aziende agricole, cooperative e industrie varie dell'indotto. Inoltre nella regione Lombardia lo stabilimento Polenghi di Lodi è stato oggetto negli ultimi anni di ipotesi di ridimensionamento da parte di Parmalat, a fronte delle quali vi è stata una estesa resistenza. In merito alla Galbani sono stati formalizzati accordi tra Parmalat, le istituzioni e rappresentanze sindacali al fine del mantenimento dei posti di lavoro.

Riguardo al Veneto l'assessore della regione ha quantificato in 300 il numero delle aziende venete coinvolte direttamente o indirettamente nel caso Parmalat. Ha rilevato inoltre come la società Eurolat, precedentemente di proprietà della Cirio e successivamente acquistata da Parmalat è fortemente rappresentata da imprese venete anche a livello di insediamenti su territorio.

Per quanto concerne la Campania, dove la crisi Parmalat segue quella della Cirio, che ha coinvolto soprattutto la filiera del pomodoro, l'assessore all'agricoltura ha rilevato come le aree interessate siano soprattutto la provincia di Salerno e quella di Caserta, con il coinvolgimento di circa 1.200 produttori, per quantitativi di latte che si aggirano intorno ai 2.000 quintali di consegne giornaliere. È stata inoltre sottolineata la difficoltà di convincere i produttori a mantenere la fornitura alla Parmalat, anche in considerazione dell'arretrato, fino a sei mesi nei pagamenti.

3.3 *Le misure d'urgenza adottate per fronteggiare la crisi*

Fra le prime misure adottate per far fronte alla situazione di crisi che ha investito pesantemente il comparto agroalimentare vi è stato il decreto – legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successivamente modificato dal decreto legge n.119 del 2004, recante disposizioni integrative e correttive della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

Le norme, pur dettate per rispondere con immediatezza agli effetti della crisi in atto, costituiscono nel loro insieme una disciplina di carattere generale orientata ad accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di sofferenza all'amministrazione straordinaria. Si è voluto con esse inoltre assicurare la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo di cui essa eventualmente faccia parte, al fine di garantire la continuazione ordinata delle attività industriali, senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori, e il regolare svolgimento del mercato.

Il provvedimento, che rimanda al quadro normativo generale delineato dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – il cosiddetto decreto Prodi-*bis* – contiene disposizioni volte a superare alcuni limiti derivanti sia dalla complessità delle fasi previste, sia dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure. In effetti, la fase preliminare di accertamento prevista dal decreto Prodi-*bis* si svolge in un lasso temporale di almeno tre mesi, generando uno stato di incertezza sull'avvio stesso della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità della sua attuazione.

Le norme proposte disciplinano le procedure per l'ammissione immediata dell'impresa all'amministrazione straordinaria, a partire dall'istanza motivata dell'impresa al Ministro delle attività produttive e del decreto del Ministro che dà avvio alla procedura con la nomina del commissario straordinario, nonché le funzioni del commissario straordinario, che opera assorbendo anche le funzioni attribuite dal decreto Prodi-*bis* al commissario giudiziale.

Inoltre, sono possibili operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa. Fino a quando non sia autorizzato il programma di ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese del gruppo, le operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo possono essere autorizzate dal ministro su richiesta del commissario straordinario.

D'altra parte, azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli per i creditori, possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma medesimo.

L'esame parlamentare svoltosi sul disegno di legge di conversione, ha consentito l'introduzione di modifiche finalizzate alla flessibilità delle procedure, alla loro celerità e ad assicurare nel contempo specifiche garanzie sotto il profilo della tutela dei creditori.

Per quanto più direttamente qui rileva, l'intesa del Ministro delle attività produttive con il Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alle autorizzazioni riguardanti l'esecuzione del programma di ristrutturazione e le operazioni di cessione e utilizzo di beni o aziende dell'impresa, prevista in via più generale nel testo originario del decreto-legge, è stata limitato all'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione in caso di imprese che operano nella produzione, prima trasforma-

zione e commercializzazione dei prodotti agricoli alimentari, come definiti dal diritto comunitario.

Fra le modifiche apportate si segnala l'introduzione della possibilità per il commissario straordinario di provvedere alla soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, presentando apposita istanza al giudice delegato e indicandone dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. L'esigenza di tutelare i creditori colpiti dalla crisi trova riscontro, infine, nell'integrazione ove si dispone che le azioni revocatorie, possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l'autorizzazione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Come accennato il decreto-legge n. 119 del 2004 è nuovamente intervenuto sui procedimenti riguardanti la ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese e dei gruppi in stato di insolvenza. Si è inteso infatti integrare la nuova disciplina, sia per quel che attiene al suo contenuto di indirizzo programmatico, qualificando tra le finalità della procedura il principio della tutela dei piccoli risparmiatori persone fisiche, sia per quel che attiene le modalità tecnico-giuridiche di attuazione della procedura, soprattutto con riferimento alla disciplina della definizione concordataria della situazione debitoria. Fra gli elementi di particolare rilievo si segnalano una specifica disciplina del programma relativo alle imprese del gruppo attratte alla procedura e la materia del regime delle incompatibilità del commissario.

Successivamente il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 2004, n. 77, ha costituito una risposta del Governo alla necessità di fornire maggiori garanzie ai creditori del gruppo Parmalat, e segnatamente ai produttori agricoli, agli autotrasportatori ed alle piccole e medie imprese. Il Ministro Alemanno, nel corso dell'audizione, ne ha sottolineato la valenza di provvedimento ponte, finalizzato ad aiutare gli allevatori in attesa di arrivare alla verifica dello stato di insolvenza della Parmalat. Ha in particolare sottolineato la possibilità di accedere ai crediti agrari, usufruendo della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

Pur essendo stato determinato dalla grave situazione di crisi per il comparto agroalimentare determinata dalle vicende della Parmalat, il provvedimento assume una valenza di carattere più generale, che consente di porre rimedio ad alcune rigidità contenute nella previgente disciplina delle procedure concorsuali, garantendo una maggiore tutela della posizione dei creditori.

Con riferimento alle disposizioni più direttamente collegate alla gestione della crisi del cosiddetto «indotto Parmalat», si prevedono finanziamenti in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, nei sei mesi precedenti all'ammissione. Tali finanziamenti, della durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all'amministra-

zione straordinaria, e sussidiariamente dal Fondo interbancario di garanzia. A seguito dell'esame parlamentare, è stato esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni anche ai conferimenti effettuati a imprese controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ed è stata altresì prevista l'estensione delle predette misure agli imprenditori agricoli che hanno ceduto alle imprese di cui alla legge n. 52 del 1991 (che reca la disciplina generale della cessione dei crediti d'impresa), i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti ad imprese fornitrice delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria. Le banche che concedono i finanziamenti citati possono anticipatamente avanzare istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato. Il Fondo può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante.

Per quanto concerne la disciplina applicabile alla riscossione dei contributi previdenziali, sono state estese alle imprese di autotrasporto le disposizioni applicabili agli imprenditori agricoli, ed è stato stabilito che i pagamenti effettuati ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria si intendano definitivi e non soggetti ad azione revocatoria ovvero ad altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

Sono state previste misure in favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse al regime di amministrazione straordinaria, nei sei mesi precedenti l'ammissione, riconoscendo la possibilità di concedere finanziamenti – garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria – per il reintegro del capitale circolante, della durata massima di 5 anni, individuando i limiti della relativa garanzia.

Il decreto legge n. 119 del 2004 ha provveduto successivamente ad integrare le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004 per quanto concerne le misure creditizie per le imprese di autotrasporto, estendendo anche a tali imprese le disposizioni contenute all'articolo 4 dello stesso decreto-legge con riferimento alla categoria degli imprenditori agricoli.

Il dibattito parlamentare, che ha accompagnato la conversione dei decreti – legge emanati su iniziativa dei ministeri competenti per far fronte alle urgenze dettate dalle crisi in atto, si è intrecciato con le discussioni e le riflessioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva. Fra i temi affrontati in tale contesto vi è stato soprattutto quello della estensione delle agevolazioni, oltre ai produttori agricoli fornitori della materia prima, anche agli autotrasportatori e ai piccoli fornitori. In sostanza le richieste sono state quelle di tenere presente nella decretazione di urgenza l'intera platea degli interessati (conferenti, produttori agricoli ma anche coloro che si occupano della parte relativa alla logistica e ai servizi).

In merito ai provvedimenti adottati a livello regionale, le organizzazioni sindacali udite hanno riferito come siano state chieste ed ottenute dalle Regioni, in cui si trovano gli stabilimenti della Parmalat, l'apertura di tavoli istituzionali di crisi, per affrontare i problemi conseguenti. Si è fatto riferimento in particolare all'Emilia Romagna, alla Lombardia e alla Sicilia.

Per quanto riguarda poi gli atti concreti di gestione straordinaria, il Governo, secondo quanto riferito dal Ministro Alemanno, ha concordato con il commissario straordinario il pagamento settimanale dei conferimenti del latte sulla base delle bolle di consegna. L'accordo è stato sostanzialmente quello di un pagamento settimanale finalizzato a fornire alle imprese la necessaria liquidità. La definizione del riparto fra i creditori attiene invece alla fase successiva alla verifica delle esposizioni debitorie della Parmalat, fase in cui potrebbe essere considerata la fornitura del latte come contratto di somministrazione e quindi tale da richiedere una corsia accelerata e privilegiata rispetto agli altri tipi di debito, secondo quanto riferito dal Ministro Alemanno.

Ai fini di verificare la situazione e l'efficacia del sistema messo a punto attraverso il decreto-legge Alemanno sono stati presi contatti tra il commissario e i rappresentanti della filiera così da monitorare l'andamento dei rapporti.

In particolare si è sottolineato la necessità di una celere presentazione del piano industriale che solo se tempestivo potrebbe contenere scelte precise sullo sviluppo e l'occupazione, piuttosto che mere misure di carattere finanziario.

In merito agli aspetti e ai problemi della gestione straordinaria, una delle questioni sollevate è stata quella dei rischi legati alle azioni revocatorie nei confronti dei pagamenti a favore degli allevatori per i crediti vantati in ragione delle forniture all'azienda. In merito a tale problema è stato fatto presente da parte di taluni rappresentanti della filiera dei prodotti ortofrutticoli che, nella sottoscrizione dei contratti di cessione dei prodotti, in mancanza di più ampie garanzie reali, si è comunque chiesta l'acquisizione di un piano finanziario dal quale poter evincere i tempi e i modi del pagamento della merce, anche senza che ciò possa costituire elementi di assoluta certezza. Peraltro, in alcuni casi le forniture sono state effettuate a fronte di garanzie delle banche concesse grazie alla collaborazione delle Regioni.

3.4 *Le recenti iniziative legislative in materia di tutela del risparmio*

Le crisi societarie che hanno investito alcune fra le principali imprese rappresentative del *made in Italy* hanno messo in luce, al di là delle patologie che rappresentano, le criticità di un sistema economico – produttivo carente sotto il profilo della regolamentazione dei mercati e dei sistemi di controllo e di vigilanza, come ha avuto modo di osservare il Ministro Alemanno.

Peraltro, i riflessi di tale crisi non hanno investito solo la filiera produttiva interessata ma anche l'intera collettività dei cittadini risparmiatori.

In tale scenario il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge C. 4705, che intende configurare una competenza istituzionale organica sul bene del risparmio. A questo fine, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) viene trasformata in una nuova Autorità che esercita i propri poteri per assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

Le norme recate dal provvedimento non si limitano a riformare il sistema di controllo, ma si estendono ad una serie di ulteriori ambiti d'intervento: la disciplina degli abusi di mercato, la trasparenza delle attività svolte nei cosiddetti paradisi fiscali, i conflitti d'interessi fra banche e imprese, la circolazione degli strumenti finanziari esteri, le società di revisione, i conflitti d'interessi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio, i sistemi d'indennizzo dei risparmiatori, il governo societario e l'apparato sanzionatorio. Nel ridisegnare il sistema dei controlli interni ed esterni a presidio della trasparenza, della stabilità e della concorrenzialità del mercato finanziario, il provvedimento s'innesta nell'ambito dell'attività di regolazione svolta dalle istituzioni europee, orientate verso una sempre maggiore integrazione dei mercati e dei livelli di armonizzazione normativa.

Il disegno di legge governativo è stato assegnato alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), che lo hanno abbinato ad una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottando come testo base un testo unificato nella seduta del 5 maggio 2004.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La crisi della Parmalat è intervenuta in una fase particolarmente complessa per il settore agricolo ed agroalimentare, contrassegnata da profondi mutamenti dello scenario internazionale, conseguenti alla recente riforma della PAC (che imporrà nel periodo 2007-2013 un nuovo modello all'agricoltura europea) e al sostanziale stallo registrato nei negoziati per il commercio internazionale. L'allargamento dell'Europa ai dieci nuovi Stati membri costituisce un ulteriore dato di fatto destinato ad influenzare in modo significativo tutti gli scenari di politica agricola, sia a livello internazionale che interno.

L'indagine svolta dalle Commissioni congiunte, se ha permesso di delineare con notevole chiarezza i punti di forza e gli elementi di debolezza del sistema agroalimentare nazionale, ha anche consentito di chiarire che la grave crisi che ha investito la Parmalat, come pure in un passato meno recente la Cirio, pur riguardando due dei maggiori gruppi agroalimentari nazionali, non può però essere assimilata a una crisi sistemica del comparto, il quale – benché condizionato dalla congiuntura e dalle

particolari caratteristiche strutturali – continua a svolgere un ruolo di primo piano nel tessuto economico del Paese.

Inoltre – come è emerso anche nella pressoché contestuale indagine parlamentare delle Commissioni congiunte Finanze e Industria di Camera e Senato – la crisi Parmalat è risultata la conseguenza di disfunzioni nel corretto funzionamento del rapporto fra gestione finanziaria e industriale e del carente funzionamento degli strumenti di controllo e *governance* del sistema. L'esigenza di competere nel mercato globale anche per i grandi gruppi agroalimentari ha implicato una accentuazione della «finanziarizzazione» delle scelte gestionali che, anche in funzione di riduzioni dei costi, spesso hanno penalizzato l'utilizzazione della materia prima agricola nazionale per i prodotti di marca, così incidendo sulla capacità del comparto di procedere per filiere.

Il settore agroalimentare continua a rappresentare il secondo settore industriale del Paese (dopo il metalmeccanico), con elevati livelli occupazionali e con interessanti capacità di sviluppo e dinamiche apprezzabili, anche se la grande polverizzazione (aumentata anche negli ultimi anni) ne riduce la capacità di penetrazione nei mercati globali.

Sotto il profilo strutturale, la configurazione del settore agroalimentare è caratterizzata, da un lato, da una accentuazione della dimensione oligopolistica (che si traduce in un forte potere di influenza nella formazione del prezzo da parte dei grandi gruppi) e, dall'altro, dalla crescente prevalenza numerica di imprese di piccola e media dimensione, contrassegnate da una forte territorializzazione e anche da marcata specializzazione regionale, con forti legami tra la localizzazione di determinate produzioni agricole e la presenza di imprese di trasformazione agroalimentare. Tale dato è stato comunque valutato positivamente (in particolare dall'INEA), sia per il forte radicamento territoriale di tale tessuto imprenditoriale, sia perché non si è così compromessa l'interazione fra agricoltura e settore agroalimentare.

La fase di rallentamento innescata a partire da metà anni '90 e la prevalenza sempre più accentuata del ruolo della distribuzione (anche in relazione alle problematiche della logistica dei trasporti e della catena del freddo) contribuiscono però, pur a fronte di un incremento nel 2003 del PIL di settore, a indebolire entrambe le componenti (agricola ed agroalimentare) della filiera. Viene perciò registrato con preoccupazione il dato di fondo che emerge dall'analisi dell'ISMEA, sui dati 1995-2000, in relazione alla scomposizione della catena del valore del settore agroalimentare (attraverso la quale vengono rappresentati i singoli sottosegmenti della filiera agroalimentare e in generale del settore agroalimentare, nelle sue componenti più rilevanti). E' stato infatti sottolineato che, se nel 1995 le componenti agricole ed agroindustriali della filiera, rispettivamente, rappresentavano l'8,7 e il 31,1 per cento, nel 2000, il segmento relativo all'agricoltura ha registrato una riduzione al 6,6 per cento, mentre la componente industriale di trasformazione si è contratta al 26 per cento, ed hanno acquistato una posizione preponderante i segmenti relativi alla ristorazione e, nella fase terminale, quelli della logistica, del commercio e

del trasporto. Costituisce motivo di riflessione, inoltre, che i recenti aumenti dei prezzi in alcuni prodotti alimentari (peraltro ora in discesa) vengono prevalentemente percepiti – a livello di pubblico – come derivanti invece dai comportamenti della parte iniziale della filiera, piuttosto che degli altri settori che operano a valle.

Sul versante della capacità competitiva sui mercati internazionali vengono registrati segnali preoccupanti che riguardano anche settori strategici del *made in Italy* e lo stesso settore della cooperazione, che pure fa registrare una situazione complessivamente più favorevole, presenta ancora una bassa propensione alla internazionalizzazione e una ridotta capacità di fare aggregazione per la costituzione di *partnership* strategiche nella conquista di nuovi mercati. Analogamente, anche i grandi gruppi presentano difficoltà nella penetrazione sui mercati esteri (da cui derivano solo l'11 per cento dei ricavi).

La crisi Parmalat ha investito due settori strategici del comparto agroalimentare nazionale, ossia il lattiero-caseario e l'ortofrutticolo.

Per quanto concerne il settore lattiero-caseario, dall'indagine è emersa in primo luogo, pur senza entrare nel merito delle scelte che verranno operate dalla gestione commissariale attraverso il piano di riordino e in collaborazione con le sedi istituzionali che hanno attivato i vari tavoli di settore, l'esigenza di valutare con attenzione l'alternativa tra il mantenimento di una struttura centrale di raccolta e quello della riconsegna delle centrali del latte al territorio. Da più parti, inoltre, al fine di tutelare la produzione nazionale di latte fresco e le abitudini alimentari fortemente radicate connesse al suo consumo, nonché a fronte del crescente affermarsi degli *hard discount* (oggi in grado di vendere prodotti di qualità anche buona a prezzi abbondantemente inferiori alla media), è stata evidenziata la necessità di un'inversione di rotta nell'approccio alla delicata questione della commercializzazione e del trattamento del latte microfiltrato. È stato sottolineato, inoltre, il rischio che la crisi della Parmalat, sebbene determinata da ragioni di carattere prevalentemente finanziario, possa tradursi in un significativo danno d'immagine del settore nel suo complesso. È stato invece rilevato favorevolmente l'andamento del settore dei formaggi, che ha registrato un *trend* altamente positivo negli ultimi 20 anni, specialmente in termini di valore aggiunto, pur essendo l'Italia un Paese deficitario di materia prima. Da parte delle organizzazioni degli allevatori si è paventato il rischio che la crisi Parmalat si possa ripercuotere sui produttori, in quanto si è verificata in un momento in cui si è ritenuta prossima la effettiva liberalizzazione della mobilità interregionale delle quote, con effetti sul processo di distribuzione delle quote medesime sul territorio nazionale. È stata inoltre sottolineata la necessità di favorire lo sviluppo degli accordi di filiera, ed è stato affrontato il problema delle etichettature, rilevando la necessità di non ripetere la sovrapposizione di una pluralità differente di disciplinari, come nel settore della carne.

Per quanto concerne il settore ortofrutticolo, sono state espresse preoccupazioni per le ripercussioni che le vicende Cirio e Parmalat hanno determinato sulle attività di filiera, con particolare riferimento ai comparti

del pomodoro e degli agrumi destinati alla trasformazione industriale. In particolare, pur evidenziandosi una notevole capacità di tenuta di tali settori, in considerazione della estrema compattezza delle rispettive filiere, è stata tuttavia segnalata la persistenza di una diffusa sensazione di incertezza per il futuro, che si ripercuote inevitabilmente sulle capacità di programmazione dei produttori. Con riguardo alle problematiche generali dei comparti interessati, è stata sottolineata fortemente la necessità di adottare politiche di rafforzamento della presenza del settore organizzato nel sistema ortofrutticolo italiano, vera chiave di volta della capacità di ammortizzare le improvvise difficoltà dovute alle recenti vicende di crisi. Tale rafforzamento potrebbe essere realizzato in sede di riforma delle organizzazioni comuni di mercato, migliorando la capacità di penetrazione nel mercato e il ruolo istituzionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli. Con riferimento alle situazioni di crisi già verificatesi e che potrebbero nuovamente determinarsi in futuro, è stata evidenziata, nelle ipotesi di dismissione dei beni e delle attività dei grandi gruppi in difficoltà, la persistente mancanza di adeguati strumenti di raccordo al fine di costituire eventuali cordate di cui faccia parte la base agricola, che in più di un'occasione, pur essendo astrattamente interessata all'acquisizione degli stabilimenti, ha tuttavia preferito rinunciarvi. L'adozione di tali politiche si collocherebbe nel ventaglio più ampio di una serie di strumenti volti a consentire alla parte agricola di acquisire un peso e un ruolo più diretto nella gestione sia dei colossi agroindustriali, sia delle imprese di minore importanza. Con riguardo al comparto del pomodoro, è stata fortemente evidenziata la notevole compattezza della filiera, che in più di un'occasione ha consentito il raggiungimento di intese strategiche a tutti i livelli, come la recente vicenda Parmalat ha peraltro dimostrato. L'Italia inoltre, nonostante un livello di produzione di primissimo piano – si tratta del secondo produttore al mondo di pomodori – è caratterizzata da un mercato con pochissimi marchi, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di concorrenza.

Per quanto concerne le possibili linee di indirizzo politico generale nel settore agroalimentare (e registrata positivamente la tempestività nell'adozione degli strumenti di gestione commissariale e di intervento e sostegno dei settori coinvolti), la crisi Parmalat deve rappresentare l'occasione per riflettere sulla efficacia degli interventi di politica agricola e per mettere a fuoco, rispetto all'ampia gamma di potenziali strumenti disponibili, le ulteriori azioni, sul piano legislativo e amministrativo, al fine di sviluppare i servizi ai produttori agricoli e predisporre e affinare gli interventi di sostegno e di rilancio del settore agroalimentare.

Una preliminare riflessione emersa dal dibattito ha comunque evidenziato una prima direttrice di intervento, che, proprio dalla constatazione di una «ambiguità» di fondo, non solo terminologica, fra settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale, fa discendere l'esigenza di una maggiore precisazione, a livello legislativo, degli ambiti produttivi e una conseguente specializzazione delle leve di intervento, così da evitare il ripetersi di quanto paventato da taluni (in particolare da Coldiretti), e cioè che

l'eccessiva estensione della platea dei beneficiari possa penalizzare la componente agricola, a vantaggio di altre componenti della filiera, con un evidente effetto di distorsione delle decisioni legislative. Occorre inoltre riflettere anche sulle potenziate – alla luce dell'avvenuta riforma federalista – capacità di intervento delle Regioni, che stanno orientandosi verso la scelta del distretto come momento di interazione fra componente agricola ed agroindustriale della filiera.

Nelle audizioni è emersa concorde la valutazione circa l'improrogabile esigenza di proseguire nello sforzo di innovazione, in primo luogo, degli strumenti creditizi, finanziari ed assicurativi disponibili sul mercato. In particolare sono state evidenziate, anche alla luce dei nuovi *standard* imposti da *Basilea 2* (che richiederà più sofisticati sistemi di *rating*, con possibili, negative ripercussioni sulla capacità di accesso al credito del settore primario, specialmente per le imprese di ridotte dimensioni), le esigenze di modernizzazione del credito nel settore agricolo, penalizzato negli ultimi anni dalla sostanziale scomparsa del credito agrario specializzato (che nel 1990 costituiva il 7 per cento degli impieghi, poi calata al 5 per cento nel 1994 e ora al 4 per cento).

Va sicuramente in questa direzione la già avviata riforma dell'ISMEA (1999), istituto che ha incorporato gli elementi agricoli di Sviluppo Italia (articolo 4, comma 42 e seguenti, della legge finanziaria 2004) e, da ultimo (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102), la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia (incardinata dentro il Ministero dell'economia e di fatto inattiva dal 1991). Anche sul versante degli strumenti assicurativi, occorre proseguire il percorso intrapreso con il varo delle polizze multirischio (settore nel quale potrà svolgere un utile ruolo anche l'ISMEA riformata). Tali leve di intervento sono state comunque riordinate con il recente decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, adottato in attuazione della delega recata dalla legge 7 marzo 2003, n. 38 (c.d. «collegato agricolo»). Secondo le valutazioni dei rappresentanti dell'ISMEA, tale innovazione dovrebbe consentire di accrescere la capacità di accesso al credito per il settore primario, offrendo nuove opportunità di investimento alle aziende agricole per finanziare il loro sviluppo e strategie per recuperare il mercato. Si è inoltre precisato che gli strumenti messi a punto riguardano la parte agricola, mentre viene auspicata una revisione della normativa concernente la gestione dei fondi ex RIBS per adeguarla al mutato contesto conseguente alla riforma della PAC. Inoltre, sempre da parte di ISMEA, si è ricordato che – proprio perché oggi la parte agricola e quella agroindustriale risultano «perdenti» rispetto a chi detiene il rapporto diretto con il consumatore (grande distribuzione) – è opportuno superare il modello di contrapposizione agricoltura-industria a favore di uno schema di concertazione, cooperazione e integrazione.

L'indagine svolta ha ulteriormente confermato l'esigenza, ripetutamente affiorante nel dibattito politico di settore, di favorire e sostenere la capacità di aggregazione dei produttori, attraverso una politica di filiera che valorizzi tutte le componenti del comparto agroalimentare, sostenendo

lo sforzo organizzativo ed aggregativo dei produttori. Vanno in tal senso le disposizioni recentemente adottate in materia di contratti di filiera (che vanno gestiti con spirito innovativo e semplificando le modalità di accesso), e di organizzazione dei produttori (di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

Questa attenzione alla filiera appare un punto nodale nello sforzo di modernizzazione del settore ai fini di un riequilibrio delle varie componenti della filiera sul piano interno, sia, ancor più, per accompagnare la capacità di penetrazione del *made in Italy* nei mercati globalizzati. In questo senso, tutto il settore agricolo ed agroalimentare appare comunque penalizzato dalla prevalenza, in termini di dimensioni aziendali, anche sul territorio nazionale, della grande distribuzione di matrice straniera. Occorre infatti tenere conto che l'immagine e la rinomanza del *made in Italy* nel mondo si basa sia sul comparto dei prodotti tipici, a denominazione d'origine, che incorporano qualità, sicurezza e tradizioni alimentari, sia sui prodotti di grande marca e notorietà, non intimamente legati al territorio, la cui affermazione sui mercati discende dalla qualità del legame col marchio di identificazione come prodotto nazionale. In tal senso va nella giusta direzione la scelta compiuta con la legge finanziaria 2004, che (all'articolo 4, commi 61-63), ha istituito un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno per una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*.

Con particolare riferimento al settore agricolo, occorre poi proseguire lo sforzo di rinnovamento generazionale della categoria dei produttori che, in tutta Europa, presenta caratteristiche analoghe di invecchiamento del ceto produttivo imprenditoriale; in tal senso, è importante il recente «sblocco» della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, gestita da Sviluppo Italia (a favore dei giovani agricoltori).

Per quanto riguarda il settore della ricerca, interessato dalla profonda riforma del Centro per la ricerca in agricoltura e dal riordino degli altri istituti di ricerca, occorre invece potenziare la capacità del mondo della ricerca pubblica di essere interlocutore privilegiato delle realtà produttive, favorendo innovazioni di prodotto e di processo, a tutela dei prodotti tipici e di qualità, ma con ricadute positive anche sul versante dei prodotti di marca.

Come ha già evidenziato in modo approfondito la pressoché contestuale indagine sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, la crisi Parmalat ha fatto emergere con drammaticità i negativi effetti della carenza di regolazione dei mercati e le disfunzioni nei sistemi di controllo e di vigilanza. Complessivamente, si tratta di ridisegnare un sistema di regole che impedisca il ripetersi di analoghe crisi, che hanno fatto registrare un così drammatico impatto non solo sugli operatori del settore agricolo ed agroalimentare, mettendo a rischio i livelli occupazionali, e che comunque rischiano di appannare l'immagine vincente del *made in Italy* proprio a ridosso della decisione di collocare a Parma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Una riforma del sistema delle regole richiede, oltre alla riorganizzazione dei sistemi di vigilanza (già predisposta con il decreto-legge n. 347 del 2003), anche l'individuazione di punti di riferimento istituzionali unitari per la filiera, ai fini di una più efficace e tempestiva gestione degli strumenti e delle leve di politica agricola ed agroindustriale. In particolare, al livello del Governo centrale andrebbe valutata l'opportunità di più razionale accorpamento delle competenze, che non segmenti e spezzetti i settori da monitorare ma consenta di concentrare, in un unico Ministero responsabile dell'alimentazione, la dimensione agricola, agroindustriale e la sfera della qualità e sicurezza alimentare, sempre più centrali nella conquista dei mercati e nella capacità di affermazione del *made in Italy*. In tal senso va valutata in termini favorevoli, benché si tratti di una soluzione ancora parziale, la preannunciata istituzione di una Direzione Agroindustria all'interno del Ministero delle politiche agricole e forestali, con l'obiettivo di un rafforzamento e un migliore coordinamento dei compiti che già fanno riferimento al Dicastero.

Infine, all'esigenza di strumenti unitari di *governance* del settore si affianca la necessità di immaginare forme di intervento che consentano di assecondare con efficacia i rapidi mutamenti che caratterizzano il settore agroalimentare e di venire incontro alle nuove domande del mercato. La globalizzazione dell'economia, l'emergere di nuovi *competitor* sulla scena mondiale, i mutamenti delle abitudini alimentari, i nuovi assetti della distribuzione, richiedono politiche pubbliche capaci di coniugare le esigenze di sviluppo e di apertura dei mercati, da cui possono discendere, soprattutto in termini di prezzi, indubbe opportunità per i consumatori, con la complementare e crescente richiesta di sicurezza e qualità alimentare e con la tutela di spazi adeguati ai produttori che sono in grado di offrire alimenti tipici e caratteristici. Anche nel settore agroalimentare, la politica è oggi chiamata, in definitiva, ad individuare le giuste soluzioni per assicurare la compatibilità tra i processi di globalizzazione e il mantenimento delle tradizioni e delle culture locali.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1794 E 638**

Art. 1.

1.10

MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente."».

1.1

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

1.6

EUFEMI, IERVOLINO

1.7

BONGIORNO

1.11

MINARDO

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «a responsabilità limitata» e le parole da: «in quanto compatibili» fino alla fine del capoverso.

1.2

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

1.4

EUFEMI, IERVOLINO

1.8

BONGIORNO

1.12

MINARDO

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «I consorzi agrari» inserire le seguenti: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile».

1.3

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

1.5

EUFEMI, IERVOLINO

1.9

BONGIORNO

1.13

MINARDO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Dal 1° gennaio 2008 sono considerati a mutualità prevalente solo i consorzi agrari che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2514 del codice civile, rispettino il criterio della prevalenza disciplinato dall'ultimo comma dell'articolo 2513 del codice civile».

Art. 2.**2.1**

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

Sopprimere l'articolo.

2.8

MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. All'articolo 2 delle legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. I consorzi agrari possono predisporre, in particolare, sistemi per la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti alimentari, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare, nonché servizi finalizzati a favorire la produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico e la promozione delle vocazioni produttive del territorio."».

2.2

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

2.4

EUFEMI, IERVOLINO

2.6

BONGIORNO

2.9

MINARDO

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «a responsabilità limitata».

2.3

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

2.5

EUFEMI, IERVOLINO

2.7

BONGIORNO

2.10

MINARDO

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «articolo 5» con le parole: «articolo 4».

Art. 4.**4.9**

MINARDO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Federazione italiana dei consorzi agrari di seguito denominata Federconsorzi a seguito dell'esecuzione del concordato preventivo in corso è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*duodecies* del Codice civile. L'eventuale patrimonio residuo attivo risultante al termine della liquidazione, in deroga all'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, viene attribuito ai Consorzi agrari in amministrazione ordinaria per il finanziamento di programmi diretti alla fornitura dei servizi di cui al precedente articolo 2"».

4.1

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. La Federazione italiana dei consorzi agrari di seguito denominata Federconsorzi, a seguito dell'esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*duodecies* del codice civile. L'eventuale patrimonio residuo attivo risultante al termine della liquidazione è devoluto per scopi di pubblica utilità nel settore agricolo, con particolare riferimento alle politiche di rilancio dei servizi dei consorzi agrari, dei quali è competente a giudicare il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome».

4.2

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'eventuale patrimonio residuo attivo risultante al termine della liquidazione non può essere utilizzato per la costituzione di cooperative di secondo grado».

4.1-bis

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi 2-bis e 2-ter.

4.10

MINARDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis.

4.11

MINARDO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-ter.

4.3

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

4.7

EUFEMI, IERVOLINO

4.8

BONGIORNO

4.15

MINARDO

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, alla fine della lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «in corso all'entrata in vigore della presente legge».

4.12

MINARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: «Entro la data del 31 dicembre 2008» con le seguenti: «Entro la data del 30 giugno 2005».

4.13

MINARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4-bis, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato, prima di procedere all'esecuzione delle predette operazioni, può richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito nel corso del quinquennio precedente"».

4.5

COLETTI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «I predetti enti sono inoltre tenuti» con le seguenti: «Le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i predetti enti, sono tenuti».

4.6

COLETTI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «I predetti enti sono inoltre tenuti» con le seguenti: «Gli enti pubblici non economici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i predetti enti, sono tenuti».

4.4

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 7, le parole «all'onere derivante dall'attuazione del comma 6» sono sostituite dalle seguenti «valutato in euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004».

4.14

MINARDO

Al comma 1, lettera f), capoverso 7-ter, primo periodo, dopo le parole: «1° settembre 1993, n. 385» inserire le seguenti: «in quanto compatibile».

Art. 5.**5.1**

MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da al-

meno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma".».

5.0.1

MINARDO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Mediante apposite ispezioni, il Ministero delle politiche agricole e forestali verifica se la cessione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e commercializzazione dei prodotti agricoli a suo tempo operate dai Consorzi agrari nei confronti della Federconsorzi, presentano gli effettivi requisiti sostanziali in termini di avvenuta esistenza delle operazioni di pagamento in essa descritte. Qualora, a seguito di tali ispezioni, venga accertata la totale mancanza dei necessari requisiti sostanziali, si procede all'assegnazione delle somme di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai Consorzi la cui cessione risulti pregiudicata da tale mancanza. Gli eventuali giudizi in corso sono dichiarati estinti"».

5.0.2

MINARDO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La titolarità dei crediti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende riferita solo ed esclusivamente ai Consorzi agrari. L'eventuale cessione di tali crediti, a suo tempo ope-

rate dai citati Consorzi, non ha alcun effetto se il cessionario, o suo avente causa, non compri in sede amministrativa al Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante opportuna documentazione sostanziale, l'effettiva esistenza delle operazioni di pagamento riferite alle cessioni medesime. La mancata dimostrazione ad opera dei cessionari nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'assegnazione delle somme in favore dei Consorzi titolari del credito. Gli eventuali giudizi in corso sono dichiarati estinti».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

203^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE ricorda che era stato accantonato l'esame degli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il relatore MUGNAI (AN) esprime parere contrario sul subemendamento 1.1/1, in quanto la soppressione della lettera *c*) del comma 1-*bis* dell'emendamento 1.1 avrebbe l'effetto di mantenere in vita il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347, il cui contenuto – in relazione alle funzioni del commissario straordinario – appare non coerente rispetto all'insieme delle modificazioni apportate alla disciplina dell'amministrazione straordinaria. Per quanto riguarda lo stesso emendamento 1.1, fa presente che la Commissione giustizia ha formulato parere contrario sulla lettera *b*) . Ritiene che si debba tuttavia tener conto delle particolari finalità della procedura di amministrazione straordinaria rispetto alle ordinarie procedure concorsuali e quindi alle esigenze connesse alla continuazione dell'esercizio di impresa. Potrebbe essere opportuno modificare la stessa lettera *b*) sopprimendo il riferimento al grave pregiudizio e limitandosi

a prevedere che il pagamento dei crediti anteriori sia autorizzato quando ciò è necessario per la continuazione dell'attività imprenditoriale.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ritiene preferibile la formulazione contenuta nell'emendamento, che appare più efficace ai fini della tutela degli interessi dei creditori. Chiede ulteriori chiarimenti sul subemendamento 1.1/1.

Il sottosegretario il sottosegretario VALDUCCI condivide i pareri resi dal Relatore e precisa che il parere contrario sul subemendamento 1.1/1 trae la sua motivazione dalla esigenza di garantire piena coerenza alla normativa derivante dalle modifiche che vengono approvate. E' dell'avviso che la formulazione originaria dell'emendamento 1.1 tenga correttamente conto delle particolari finalità della procedura di amministrazione straordinaria.

Il subemendamento 1.1/1 viene quindi posto ai voti e respinto. Viene approvato l'emendamento 1.1.

Si passa quindi agli emendamenti all'articolo 6 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Il relatore MUGNAI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario VALDUCCI si associa, precisando che la contrarietà non riguarda, in linea di massima, il merito delle proposte emendative, quanto il fatto che esse determinano oneri aggiuntivi con coperture non idonee e non condivisibili.

Il presidente PONTONE fa propri gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.2 e li ritira.

Sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

337^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli, nonché, l'ingegner D'Occhio, segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, accompagnato dalla dottoressa Vera Corbelli, dirigente tecnico della stessa Autorità di bacino.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli in relazione all'affare assegnato sul risanamento del fiume Volturno

Il sottosegretario TORTOLI rileva innanzitutto come i territori ricadenti nel bacino del fiume Volturno presentino condizioni di rilevante esposizione al rischio idrogeologico, soprattutto nelle aree campane e nelle relative zone di pianura. Le cause di tale situazione vanno ricercate principalmente nell'espansione urbana e periurbana e nella realizzazione di opere attuate, negli ultimi decenni, in assenza di pianificazione e programmazione delle attività di sviluppo e di uso del suolo. La situazione del bacino del Volturno è in realtà generalizzabile ad estese parti del territorio nazionale, ove si registrano sensibili aggravamenti delle situazioni di rischio, connesse ai fattori suddetti ma anche all'inadeguatezza e alla scarsa efficacia delle misure di salvaguardia previste negli strumenti urbanistici ordinari.

Occorre, inoltre, evidenziare come l'approccio adottato nel Paese nella gestione di tali problematiche sia stato basato principalmente sull'emergenza piuttosto che su opportune attività di prevenzione, con ingente dispersione di risorse e rischi di danno economico paragonabili, in ordine di grandezza, alle ricorrenti manovre economiche di governo. Tuttavia, con l'entrata a regime della legge-quadro sulla difesa nel suolo del

1989 e del cosiddetto «decreto Sarno» nel 1998 e la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con le funzioni ad esso conferite per la gestione delle problematiche di difesa del suolo, è stato finalmente rilanciato un processo di pianificazione e programmazione che coinvolge tutti i livelli di governo del territorio: la priorità per l'emergenza sull'azione di prevenzione ordinaria è ormai ingiustificata, dal momento che si dispone di una sufficiente conoscenza dei fenomeni e di un controllo sul territorio.

Oggi si è arrivati alla quasi totale elaborazione da parte delle autorità di bacino e delle regioni degli strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico (PAI), che si configurano quali strumenti di pianificazione specialistica, con la capacità di incidere profondamente ai fini della tutela del territorio, e costituiscono un chiaro punto di riferimento per indirizzare i soggetti preposti al governo del territorio verso scelte di programmazione coerenti con le reali possibilità di trasformazione del territorio stesso. Essi costituiscono un quadro di riferimento fondamentale sia per la conoscenza dei dissesti sia per la definizione degli interventi e delle risorse necessarie per la sistemazione dei bacini e per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio.

In particolare, il bacino del fiume Volturno è stato oggetto di uno dei primi piani di stralcio di bacino predisposti, il Piano Stralcio Difesa Alluvioni-Bacino fiume Volturno (PSDA Basso Volturno), adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 settembre 1999 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2001, con l'individuazione delle aree esondabili lungo le aste principali, la definizione degli interventi di sistemazione idraulica necessari e l'adozione di specifiche norme di attuazione del piano.

Il Volturno rappresenta il principale fiume dell'Italia meridionale, con un bacino di estensione pari a 5.930 kmq e una lunghezza di 175 km, articolato nei due grandi sub-bacini del Volturno e del Calore, che si sviluppa su un'area ricadente principalmente in Campania e Molise e, in minima parte, nelle regioni Abruzzo, Puglia e Lazio.

Il bacino del Volturno presenta una configurazione geografica complessa caratterizzata dalla presenza di ambienti e paesaggi diversi, interni e costieri, montani e vallini. Il problema delle esondazioni riguarda gran parte del territorio, con particolare criticità in alcuni tratti.

Soprattutto nel tratto terminale dalla confluenza del Calore fino alla foce, il Volturno è un corso d'acqua ad alto rischio idraulico sia per l'estesa urbanizzazione, sia per le attività agricole e produttive che vi insistono, sia per la presenza degli argini da Capua a mare, realizzate nella prima metà del secolo scorso ed oggi inadeguati a proteggere ampie aree ed insediamenti in caso di piene straordinarie.

Proprio in relazione ai suddetti caratteri di criticità idraulica si è arrivati all'adozione della variante al PSDA bacino Volturno – area Basso Volturno da Capua a mare, nel Comitato istituzionale del 3 marzo 2004.

Per quanto riguarda le strutture idrogeologiche del bacino, alcune rivestono una notevole importanza a livello non solo regionale ma anche

nazionale (idrostrutture del Terminio-Tuoro e del Matese), in quanto garantiscono l'approvvigionamento idrico di aree densamente popolate e l'Autorità di bacino è impegnata nell'aggiornamento e revisione dei dati relativi agli aspetti quantitativi della risorsa idrica, oltre che nella definizione della geometria degli acquiferi e dell'assetto idrogeologico, allo scopo di realizzare un modello di gestione della risorsa idrica che garantisca un uso razionale e corretto del patrimonio idrico disponibile.

Dagli aspetti affrontati, risulta evidente che il bacino del Volturno, con le sue problematiche e potenzialità richiede, al fine di uno sviluppo, riqualificazione e valorizzazione, una programmazione integrata delle azioni.

La questione ambientale si presenta connotata da quattro componenti: il rischio idrogeologico, l'inquinamento idrico, la compromissione delle risorse naturalistico-ambientali, il degrado urbanistico degli insediamenti. La connessione tra questi quattro diversi aspetti della condizione di rischio ambientale dell'area richiede una strategia di riqualificazione integrata che miri ad orientare le politiche di piano, alle diverse scale e per diverse competenze, verso equilibrati e sostenibili assetti territoriali.

In tale ambito, va sostenuta l'attività pianificatoria e di coordinamento svolta dall'autorità di bacino e risulta necessario concentrare ogni sforzo per migliorare i rapporti sinergici tra i soggetti coinvolti nel governo del territorio, stabilendo relazioni sempre più coerenti fra la pianificazione generale e quella di settore, al fine di rendere efficaci gli investimenti e contribuire a garantire reali condizioni di qualità insediativa e sicurezza ambientale.

L'erosione delle coste, l'inquinamento dei fiumi e dei litorali, le problematiche idrauliche, l'urbanizzato, l'uso del territorio, le aree di pregio storico, archeologico ed ambientale, vanno considerati singolarmente per poi rapportarli e canalizzarli in un sistema speciale. L'Autorità di bacino ha programmato e realizzato, a tale scopo, una serie di studi specifici sui temi suddetti che hanno portato all'individuazione, alla programmazione ed in parte alla realizzazione dei piani di settore. In particolare, è stato definito un programma di attività, con la previsione di interventi per un importo complessivo di 218 milioni di euro.

È necessario sostenere con costanti ed adeguate risorse finanziarie la realizzazione nel tempo di tutti gli interventi programmati negli strumenti di pianificazione di bacino e negli studi relativi alle criticità ambientali sopra citate. Solo in tal modo, sarà possibile dare reale utilità e permanenza a strategie di gestione ed uso del territorio che ottemperino alle esigenze di sviluppo economico e di tutela dell'ambiente ed alla valorizzazione delle risorse naturali.

Segnala inoltre che nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) nel settore della tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto con la regione Campania il 30 dicembre 2003, sono stati finanziati interventi previsti nel Programma stralcio *ex* articolo 141, comma 4, della legge n. 388 del 2000, finalizzati al disinquinamento del fiume Volturno per un importo complessivo pari a circa 71 milioni di

euro. Nell'APQ è altresì previsto che mediante sub-accordi, al fine di ridurre significativamente il carico di nutrienti di origine zootecnica nel comprensorio del Basso Volturno e nell'area casertana, potranno essere finanziati interventi specifici.

In merito, poi, all'articolato quadro in materia di pulizia e di manutenzione idraulica, alle sovrapposizioni di competenze e alla carenza di coordinamento dei vari soggetti coinvolti, fa presente che è in fase di elaborazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'attività tesa al recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare, sono allo studio le problematiche relative all'individuazione dei distretti idrografici quali unità di riferimento per tutte le azioni di pianificazione, programmazione e gestione delle acque.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea in conclusione il grande lavoro svolto dall'Autorità di bacino in un territorio così delicato dal punto di vista ambientale come il Bacino del fiume Volturno, evidenziando in particolare l'impegno profuso dalla stessa Autorità nell'individuare le priorità, così da programmare interventi volti a prevenire eventi disastrosi. Si pensi al *Master Plan* del litorale domizio approvato il 3 marzo scorso e riguardante l'area del medio e basso Volturno, per la quale si è messo a punto un programma da realizzare nell'arco di un decennio. E' quindi evidente la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie a valere sui fondi per l'attuazione della legge n. 183 del 1989, così da rendere disponibili le somme necessarie per effettuare gli interventi programmati nell'arco dei prossimi 3-5 anni.

Il presidente NOVI esprime apprezzamento per la relazione testé svolta dal sottosegretario Tortoli e sottolinea l'esigenza di intervenire in tempi brevi per scongiurare il rischio di ulteriori episodi di dissesto idrogeologico in un'area interessata in passato da un processo di industrializzazione alquanto disordinato ed afflitta ancor oggi dalla presenza di siti di stoccaggio di rifiuti. E' evidente come in tale situazione episodi alluvionali possano produrre effetti realmente disastrosi.

Va sottolineato peraltro che il riconoscimento di tale realtà non deve portare alla definizione di inutili e controproducenti gestioni commissariali, essendo invece necessario intervenire in modo programmato, ma con strumenti di governo ordinari.

Ringrazia quindi il sottosegretario Tortoli per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione, ed in particolare per aver opportunamente illustrato la delicata situazione del bacino del Volturno, nonché l'ingegner D'Occhio per le considerazioni svolte nella precedente audizione e dichiara concluse le audizioni stesse.

La seduta termina alle ore 9,25.

338^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

(Esame e rinvio)

Il senatore BERGAMO (*UDC*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge n. 144 del 2004, con il quale si differisce al 31 dicembre 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge n. 109 del 1993. Quel provvedimento d'urgenza prevedeva che, in attesa della revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, i valori limite di ossigeno disciolto nell'acqua, con provvedimento regionale, potessero essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170. Sempre il decreto-legge n. 109 prevedeva poi che il provvedimento suddetto dovesse essere subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite dipendesse da fenomeni che non potessero comportare danni per la salute umana.

La disciplina dettata dal decreto-legge n. 109 del 1993 è stata ripetutamente prorogata, da ultimo con il decreto-legge n. 92 del 2002, poi modificato in sede di conversione. Va comunque sottolineato che la nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, attualmente in fase di redazione in sede europea, non prevede l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari.

Il comma 2 del decreto-legge in titolo stabilisce poi che la disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità previsti dalla legge e dalla normativa comunitaria, mentre il successivo comma 3 prevede che tutti i piani siano trasmessi al Ministero dell'ambiente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che le medesime misure di cui al comma 2 devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni trasmettono, entro il 31 dicembre 2004, al medesimo Ministero.

Sottolinea in conclusione l'opportunità di convertire al più presto in legge, il provvedimento d'urgenza, così da rendere possibile il regolare avvio della stagione balneare.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) auspica che il Governo – il cui rappresentante non è peraltro presente oggi in Commissione – possa fornire maggiori delucidazioni in merito, in particolare, alle sanzioni che dovrebbero conseguire all'eventuale mancato adempimento di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 144. In particolare, sarebbe necessario comprendere quale regione sia da considerare responsabile dell'attuazione dei programmi di depurazione laddove – come ad esempio nel caso del Lago di Garda – un bacino lacuale sia ricompreso nel territorio di più regioni.

Infine, il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire per quali ragioni si sia provveduto ad adottare il decreto-legge n. 144 soltanto il 4 giugno scorso, quando da mesi era evidente che sarebbe stato necessario provvedere in tal senso.

Il presidente NOVI assicura il senatore Chincarini che provvederà a rappresentare al Governo l'esigenza di partecipare ai lavori della Commissione e di rispondere ai quesiti posti nel corso della discussione generale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza irrinunciabile che il Governo partecipi ai lavori della Commissione, così da poter fornire chiarimenti in ordine, ad esempio, all'attuale situazione di efficienza e funzionamento dei depuratori e, quindi, all'effettiva esigenza di adottare un ennesimo provvedimento d'urgenza di differimento della disciplina prevista dal decreto-legge n. 109 del 1993. Il Governo dovrebbe mostrare maggior rispetto per il Parlamento, specie quando si tratta di affrontare questioni, come quella in esame, che appaiono strettamente connesse alle esigenze di tutela della salute umana.

Si riserva quindi di intervenire sui contenuti del provvedimento in titolo dopo che il Presidente avrà fornito assicurazioni in ordine alla partecipazione di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione.

Il senatore MULAS (*AN*), nel concordare sull'opportunità che il Governo partecipi ai lavori della Commissione, osserva peraltro che, in astratto, su problemi come quelli relativi al differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, dovrebbero essere chiamati a rispondere tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi dodici anni. Se è vero infatti che il primo decreto-legge risale al 1993, è evidente allora che ogni responsabilità va ripartita tra tutti coloro che hanno governato il Paese negli anni scorsi, e che è ben difficile pensare che il Governo attualmente in carica potesse in quattro e quattr'otto risolvere problemi annosi, che non era stato possibile rimuovere negli anni precedenti.

Il senatore SCOTTI (*FI*) ricorda che in occasione dell'esame del precedente provvedimento di differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, il senatore Turroni aveva attribuito rilevanti responsabilità in ordine alla situazione del mare Adriatico al mancato avvio dei depuratori dell'area di Milano. È importante allora sottolineare che i depuratori delle acque reflue di Milano, oggi funzionanti al 40 per cento, andranno a pieno regime a partire dal prossimo mese di settembre, con il che è auspicabile che l'Unione europea ritiri ogni forma di censura nei confronti dell'Italia.

Il presidente NOVI, nell'osservare come in ordine al completamento dei sistemi di depurazione non poche responsabilità debbano essere ricondotte a regioni ed enti locali, prende atto con soddisfazione che tra pochi mesi andrà interamente a regime il depuratore di Milano. Coglie quindi l'occasione per ricordare che il depuratore di Cuma, che serve il litorale di Pozzuoli, è attualmente interrato, e da oltre 15 anni non può beneficiare di adeguata manutenzione. Il depuratore di Baia Domizia, invece, è stato completato solo grazie all'intervento – peraltro anomalo – della provincia di Caserta. Ciò in assenza di reali iniziative ad opera della Presidenza della regione Campania.

Il senatore RIZZI (*FI*) osserva come, in materia di depurazione delle acque, fino a vent'anni fa si attraversasse una fase sperimentale, di tal che occorrerebbe oggi guardare con realismo alla situazione, apprezzando adeguatamente i positivi risultati conseguiti. Per quanto riguarda, poi, il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, le critiche dell'opposizione non appaiono giustificate, visto che il problema si ripresenta puntualmente da circa dodici anni a questa parte.

Il presidente NOVI, dopo aver colto l'occasione per sottolineare come il sistema di depurazione del fiume Sarno sia ormai in fase di completamento, a dimostrazione della positiva opera condotta dal Governo in carica, ricorda che la seduta di domani mattina avrà inizio un quarto d'ora prima, così da rendere possibile la replica del rappresentante del Governo sul provvedimento in titolo.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) prende atto di quanto testé dichiarato dal Presidente ed interviene quindi sul merito del provvedimento d'urgenza, il quale segue altri decreti-legge che, a partire dal 1993, sono stati adottati per assicurare la balneabilità delle acque della costa romagnola, anche sulla base dell'argomentazione che il parametro dell'ossigeno disciolto nell'acqua ed il relativo fenomeno dell'eutrofizzazione non rileverebbero ai fini della tutela della salute umana. In realtà, però, non è possibile affermare che il fenomeno dell'eutrofizzazione è ininfluenza per la salute dell'uomo, ed al riguardo basti pensare alla drammatica moria di pesci registratasi a cavallo tra gli anni '80 e '90. È evidente infatti che in un ambiente che registra la morte di migliaia di tonnellate di pesci si ve-

rifica un'alterazione così significativa che non può certo essere ininfluenza per la salute dell'uomo.

Dopo il 1989 si è cominciato a fare qualcosa, e ad esempio i produttori di saponi e detersivi hanno ridotto notevolmente la quantità di sostanze che favorivano il fenomeno dell'eutrofizzazione. Molto però resta ancora da fare, ed il rappresentante del Governo dovrebbe riferire alla Commissione su quali programmi l'Esecutivo intenda attuare per affrontare il problema, così da scongiurare il rischio di ulteriori provvedimenti di differimento.

Ricorda quindi che in occasione dell'esame dell'ultimo decreto di differimento si era ritenuto opportuno da parte della maggioranza modificare l'articolato, con riferimento alle modalità di rilevazione delle percentuali di ossigeno disciolte nell'acqua; si trattava di una modifica sicuramente peggiorativa, che la sua parte politica non aveva assolutamente condiviso.

A distanza di anni, se è vero che molto è stato fatto, è anche vero che non è stato affrontato adeguatamente, ad esempio, il tema delle grosse responsabilità nel settore agricolo, che influisce in modo determinante sullo sversamento nelle acque delle sostanze che sono all'origine del fenomeno dell'eutrofizzazione.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BERGAMO (*UDC*) replica brevemente ai senatori intervenuti, ribadendo innanzitutto come la nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, attualmente in fase di predisposizione presso il Consiglio ambiente dell'Unione europea, non preveda l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità. È evidente pertanto che il differimento oggi in esame sarà con tutta probabilità l'ultimo, in quanto il parametro suddetto, tra breve, non dovrebbe più avere il rilievo che ha oggi.

Quanto all'opportunità di verificare lo stato di attuazione degli interventi effettuati nel settore della depurazione delle acque reflue, trattandosi di una tematica assai rilevante che però esula dall'oggetto in senso stretto del provvedimento in titolo, sarebbe il caso di prevedere un'apposita indagine conoscitiva volta a far luce su quanto è stato fatto.

Il senatore ZAPPACOSTA (*AN*) osserva che la questione relativa allo stato di attuazione degli interventi nel settore della depurazione delle acque reflue potrebbe essere affrontata anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della cosiddetta «legge Galli».

Il presidente NOVI prende atto con interesse della proposta avanzata dal senatore Bergamo.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domattina avrà inizio alle ore 8,30 anziché alle ore 8,45.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

50^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 5 maggio 2004.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) rileva preliminarmente come l'approssimarsi della data del 30 giugno 2004 indicata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo scorsi, nel quadro della dichiarazione sulla lotta al terrorismo, come termine ultimo per gli Stati membri per il recepimento delle decisioni relative all'istituzione di Eurojust e al mandato d'arresto europeo metta il Parlamento nella condizione di dover scegliere fra un'attuazione frettolosa e approssimativa e un rinvio che collocherebbe l'Italia nella posizione di unico Stato ancora inadempiente (fatta eccezione ovviamente per il gruppo dei Dieci Stati entrati nell'UE dal 1° maggio), visto che, a quanto risulta, Germania e Grecia saranno certamente in grado di rispettare il termine. Tale stato di cose è la conseguenza della scelta del Governo e della maggioranza di non assegnare la necessaria priorità ai provvedimenti di attuazione delle due decisioni in questione, e di attestarsi – nel merito – su posizioni ispirate ad immotivata sfiducia rispetto all'affermazione di una prospettiva di forte cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Non si comprende, in particolare, come possano essere invocate, quali situazioni ostative all'esecuzione da parte dell'Italia del mandato d'arresto europeo, quelle del mancato rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, trattandosi di Paesi con i quali

vi è una profonda condivisione di tali valori nel solco della civiltà giuridica europea.

Appare fra l'altro ben poco coerente l'atteggiamento della maggioranza, che da un lato invoca, contro l'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale a carico di un senatore italiano, le garanzie inerenti allo status di membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e dall'altro si arrocca in una posizione di grande diffidenza quando si tratta di dare concreta attuazione alla cooperazione giudiziaria. Nel primo caso, infatti, essa mostra di fare affidamento sul superiore grado di garanzia offerto dall'ordinamento internazionale in materia di diritti di libertà, mentre quando si tratta di dare concreta attuazione agli impegni assunti in sede comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria la tutela dei diritti fornita ai cittadini al di fuori dell'ordinamento nazionale è considerata all'opposto come tendenzialmente deteriore.

Tale atteggiamento di chiusura non giova certamente alla credibilità dell'Italia in campo comunitario e internazionale, già messa in causa per ciò che attiene al pluralismo del sistema dell'informazione, al conflitto d'interessi e, da ultimo, alla luce delle discutibili soluzioni normative adottate dalla Camera dei deputati in ordine al reato di tortura, specie nel clima determinatosi all'indomani delle rivelazioni sui gravi abusi di Abu Ghraib.

Il presidente-relatore GRECO (*FI*), con riferimento alle considerazioni del senatore Budin circa i tempi d'esame del provvedimento, invita tutti i senatori che intendono intervenire ad attenersi al merito dell'articolo, evitando di rimanere nell'ambito della critica generica, così da contribuire concretamente al varo in tempi brevi del parere da parte della Commissione. Al riguardo, fa presente che, nel caso in cui non vi fossero altre richieste d'intervento, la Commissione potrebbe essere chiamata ad esprimere il proprio parere sin dalla seduta corrente; sottolinea quindi come non si sia in presenza di ritardi da parte della maggioranza.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) rileva preliminarmente come il punto centrale della disciplina legislativa di recepimento della decisione riguardi la configurazione del «membro nazionale» di Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione ed all'articolo 1 del disegno di legge.

La discussione che si è sviluppata in proposito ha avuto ad oggetto la natura, se amministrativa o giudiziaria, delle funzioni svolte dal membro nazionale. Da tale qualificazione discende evidentemente la scelta del criterio di nomina dello stesso membro nazionale, così come la definizione dei suoi rapporti con il Ministro della giustizia.

Su questo punto, il ministro Castelli è apparso fortemente orientato a fare del membro nazionale una sorta di funzionario alle dipendenze del Ministero.

Dall'esame complessivo delle attribuzioni di Eurojust, emerge una rilevante incidenza dello stesso sulle funzioni giudiziarie: ciò è dimostrato dalle forme di cooperazione previste dall'articolo 3 della decisione UE

e, soprattutto, dall'articolo 5 del disegno di legge sui poteri del membro nazionale.

Alla luce della stretta connessione con le funzioni giudiziarie dei poteri attribuiti ad Eurojust ed al membro nazionale, la soluzione adottata dal disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, si presenta largamente insoddisfacente.

In particolare, la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 1, che prevede che il membro nazionale sia scelto dal Ministro tra una rosa di nomi formulata dal CSM, non è sufficientemente rispettosa delle attribuzioni dell'organo di autogoverno della magistratura: dall'articolo 105 della Costituzione discende che, in via generale, la sostanza del potere di nomina dei magistrati spetta al CSM. L'eventuale co-decisione del Ministro della giustizia non può eccedere il profilo del concerto (previsto per il conferimento degli incarichi direttivi), da rendere secondo il principio di leale collaborazione (come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 1992) e, comunque, restando l'ultima parola, in caso di disaccordo, in capo al CSM, come la Corte costituzionale ha ribadito recentemente nel caso del conflitto di attribuzioni per la nomina del Procuratore della Repubblica di Bergamo (sentenza n. 380 del 2003).

Per tali ragioni, invertire la logica di funzionamento del meccanismo del concerto non sembra una soluzione costituzionalmente accettabile.

Perplessità suscita poi la previsione, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, relativa alla nomina degli assistenti del membro nazionale, nella parte in cui contempla la possibilità della nomina a tale ufficio di dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Trattandosi infatti di concorrere all'esercizio di funzioni che interferiscono con vicende di procedimenti giudiziari, nel quadro dell'ordinamento giudiziario italiano, il compito di assistere il membro nazionale non può che essere svolto da magistrati, preferibilmente della pubblica accusa.

L'articolo 6 del disegno di legge attribuisce al collegio dell'Eurojust la possibilità di richiedere una serie di misure investigative alle autorità competenti degli Stati membri. È da sottolineare come l'articolo 8 della decisione consenta sempre a dette autorità di non accogliere la richiesta del collegio di Eurojust, talvolta senza neanche obbligo di motivazione. Anche in questo caso sembra fatta salva, quindi, la tradizionale sovranità sulla giurisdizione e sull'esercizio dell'azione penale da parte degli Stati membri, a riprova dell'infondatezza dei timori adottati dalla maggioranza circa un possibile *vulnus* in termini di libertà dei cittadini.

In conclusione, esprime l'auspicio che da parte del Senato vi sia la volontà di correggere le soluzioni normative adottate dalla Camera, che appaiono nel complesso inadeguate rispetto all'obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea.; ciò, anche al fine di corrispondere alle aspettative dell'opinione pubblica in materia di sicurezza.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) osserva come i rilievi critici delle forze dell'opposizione si appuntino su una scelta, quale quella di ricondurre il

membro nazionale di Eurojust ad un ruolo prevalentemente amministrativo, del tutto conforme alle indicazioni desumibili dalla decisione quadro, e in particolare dagli articoli 3 e 6 di questa.

Il presidente-relatore GRECO (*FI*), nel prendere atto dei rilievi critici formulati dai senatori Manzella, Budin e Bedin nel corso della discussione, osserva come la Commissione sia chiamata in questa sede a valutare se le soluzioni normative contemplate dal disegno di legge siano compatibili con la decisione-quadro istitutiva di Eurojust.

In proposito, richiamate le considerazioni già svolte in sede di relazione introduttiva, ricorda che, alla stregua dell'articolo 9, comma 1, della decisione-quadro la definizione dello statuto dei membri nazionali è rimessa all'ordinamento interno dello Stato membro. Sulla base di tale previsione, le scelte normative adottate in sede di attuazione dalla Francia e dalla Germania affidano in modo inequivoco al membro nazionale funzioni di natura amministrativa. Tale scelta può legittimamente formare oggetto di riserve alla stregua delle caratteristiche proprie della funzione requirente nell'esperienza italiana, ma il Governo e il Parlamento si sono avvalsi del margine di discrezionalità al riguardo previsto dalla decisione-quadro.

Occorre considerare che, nel caso in cui la cooperazione a livello comunitario nel contrasto dei reati debba essere perseguita mediante strumenti suscettibili di incidere sui diritti di libertà, come nel caso del provvedimento in esame, di quello relativo al mandato d'arresto europeo (disegno di legge n. 2958) e dell'istituzione della cosiddetta procura europea, occorre sempre procedere con grande equilibrio, bilanciando in modo corretto tutti i valori costituzionali in gioco.

In conclusione, dopo aver sottolineato l'opportunità di pervenire alla conclusione dell'esame già nella seduta di domani, preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole in ordine alla compatibilità del provvedimento con la decisione del Consiglio istitutiva di Eurojust.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla tutela e lo sviluppo dei diritti umani in Iraq

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Antonione per essere intervenuto, come negli auspici della Commissione, alla prima seduta utile successiva all'interruzione dei lavori dovuta alla scorsa consultazione elettorale, su un tema delicato come le torture perpetrate in Iraq, torture che hanno profondamente turbato l'opinione pubblica.

Il sottosegretario ANTONIONE apre il suo intervento ricordando quanto ha recentemente affermato l'Alto Commissario *ad interim* per i diritti umani, vale a dire che il popolo iracheno è stato liberato da una dittatura che violava sistematicamente i diritti umani; del resto i crimini commessi da Saddam Hussein e dal suo regime sono ampiamente documentati. Lo stesso Alto Commissario avrebbe suggerito l'istituzione in Iraq di un ministero che sovrintenda al rispetto delle norme internazionali sui diritti umani. Tutti hanno riconosciuto come dopo l'approvazione l'8 giugno scorso della Risoluzione n. 1546 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in Iraq si sia aperta una nuova fase che porterà alla costruzione di un'autentica democrazia in quel paese. È superfluo ricordare come con l'approvazione di quella risoluzione siano giunti a buon fine gli sforzi

che il governo italiano ha posto in essere perché in Iraq si giungesse ad un maggior coinvolgimento delle Nazioni Unite come premessa indispensabile di democrazia effettiva. Il governo italiano è venuto a conoscenza delle torture in Iraq solo a seguito delle notizie e delle fotografie apparse sulla stampa americana e del rapporto stilato successivamente dalla Croce Rossa Internazionale, ma solo nel momento in cui esso è stato reso pubblico. Infatti quel rapporto è stato consegnato, per riservatezza, come è prassi in questi casi, anche a tutela degli stessi prigionieri, solo ai governi statunitense e britannico, direttamente interessati ai fatti. Il governo italiano ha subito condannato le violenze ai danni dei prigionieri che, come denuncia lo stesso rapporto della Croce Rossa, violano la terza e la quarta Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei detenuti nei conflitti bellici, e la Convenzione contro la tortura entrata in vigore nel 1987. Inoltre il Governo italiano ha chiesto che fossero individuati e puniti i colpevoli. Lo stesso Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri hanno compiuto passi ufficiali in questo senso presso i massimi vertici istituzionali degli Stati Uniti. Il fatto che siano state adottate iniziative per perseguire i colpevoli sia negli Usa sia in Gran Bretagna è la dimostrazione della buona fede del governo italiano e degli stessi governi dei due paesi citati.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*), nel ringraziare il sottosegretario Antonione per l'ampia esposizione, ricorda come dal 24 marzo 2003 fossero state inoltrate al Ministero degli Esteri numerose denunce da parte di Amnesty International concernenti le torture, e si chiede che fine abbiano fatto quelle denunce. Quanto al fatto che le torture rinviino alla responsabilità individuale di chi le ha commesse, sottolinea come Human Rights Watch dica invece che esse sono previste in un *memorandum* in 72 punti della Difesa americana sul trattamento dei detenuti, *memorandum* applicato anche a Guantanamo. La responsabilità andrebbe quindi cercata negli alti gradi dell'esercito Usa. Nulla si sa del resto su eventuali altri centri di prigionia in Afghanistan e sul destino dei detenuti che vi si trovano. Su queste realtà andrebbe attivata una Commissione di osservazione internazionale. Quanto ai 42 cittadini iracheni caduti prigionieri dei soldati italiani e consegnati ai reparti britannici, nulla si sa del loro destino, e nulla si sa del *memorandum* che regola la consegna di tali prigionieri ai britannici da parte degli italiani.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ricorda come nel corso della sua attività pluriennale la Commissione per i diritti umani del Senato abbia riscontrato in diversi paesi violazioni dei diritti umani, ma queste violazioni non hanno provocato, come è avvenuto in Iraq, un intervento armato di forze straniere. Ciò premesso restano gli interrogativi sul perché il governo italiano abbia ignorato le segnalazioni di Amnesty International sulle torture e perché il rapporto della Croce Rossa Internazionale non sia stato inviato al nostro governo. Inoltre, quando le notizie sulle torture sono emerse, questo ha inciso sul comportamento dei nostri militari in Iraq? In che

modo? Deve essere messo in rilievo, tutti lo hanno osservato, come un'azione di contrasto delle torture sia indispensabile in quanto esse hanno profondamente turbato l'opinione pubblica musulmana fomentando l'odio verso gli occidentali alla base del terrorismo internazionale, terrorismo che deve essere combattuto senza riserve. Si deve eliminare il sospetto che l'ostilità degli Stati Uniti verso la Corte penale internazionale sia dovuta alla necessità di impedire che fatti come quelli accaduti in Iraq portino ad processo pubblico internazionale dei soldati americani. In questo quadro, comunque, la Commissione per i diritti umani del Senato può svolgere un lavoro utile, ascoltando Amnesty International e la Croce Rossa Internazionale sulle torture in Iraq e riflettendo sulla possibilità di organizzare una missione della Commissione in quel paese per monitorare il rispetto dei diritti umani.

Il presidente PIANETTA sottolinea come la situazione estremamente complessa in Iraq renda quanto mai problematico pensare ad una missione in quel paese.

Il senatore BASILE (*Misto*) valuta positivamente la proposta di ascoltare Amnesty International e la Croce Rossa Internazionale per ricostruire quanto è avvenuto in Iraq e si chiede in che modo l'Italia possa dare un contributo per avviare a soluzione i tanti problemi di quel paese.

La senatrice DE ZULUETA (*Misto*) ribadisce la richiesta del senatore Martone di sapere quale esito il governo italiano abbia dato alle denunce di Amnesty sulle torture in Iraq e di conoscere il memorandum che regola la consegna di prigionieri iracheni ai militari britannici da parte degli italiani. Va valutato positivamente come il sottosegretario Antonione, a nome del governo, abbia riconosciuto che in Iraq sono state commesse delle torture, cosa che il presidente Bush non ha mai fatto. Il rapporto dell'Alto Commissario per i diritti umani *ad interim* delle Nazioni Unite, citato dal Sottosegretario, auspicava che la liberazione del popolo iracheno da Saddam Hussein fosse la premessa per avere più diritti in Iraq, mentre le torture compiute in quel paese potrebbero addirittura provocare un'azione penale internazionale contro le gerarchie militari americane. Ricorda come il nuovo governo iracheno abbia chiesto che per il 30 giugno la responsabilità dei detenuti sia condivisa tra le forze militari straniere presenti nel paese ed autorità irachene; hanno chiesto altresì che i cosiddetti «contrattisti», addetti armati specializzati di cui si servono ditte occidentali e gli stessi militari in Iraq, per quella data ricadano sotto il diritto penale iracheno. La Risoluzione n. 1546 rappresenta sicuramente un passo avanti, ma assicura immunità ai soldati stranieri presenti in Iraq. Registra come fatto di grande gravità che il capo del nuovo governo iracheno abbia annunciato il ripristino della pena di morte. Chiede se i compiti dei soldati italiani siano tali da consentire loro un'opera di effettivo monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Iraq.

Il sottosegretario ANTONIONE osserva che alcune richieste avanzate, come quella sul *memorandum* di consegna ai britannici dei prigionieri iracheni o sul destino dei 42 prigionieri consegnati, esulino dalla sua competenza; su queste questioni, purtroppo, non è in grado di dare informazioni. Tuttavia è a conoscenza di pressioni esercitate dall'Italia e dai *partners* dell'Unione Europea sugli Stati Uniti sul rispetto dei diritti dei detenuti a Guantanamo. Il Governo respinge le accuse di avere avuto conoscenza delle torture prima della pubblicazione di notizie di stampa e delle foto. Le denunce espresse pubblicamente da Amnesty International nel luglio 2003, furono oggetto di una risposta del Governo, nella circostanza da parte del Sottosegretario Boniver, al Parlamento a seguito di una interrogazione dell'onorevole Piscitello. Il rapporto della Croce Rossa non è stato a conoscenza del governo prima della sua divulgazione all'opinione pubblica.

Il presidente PIANETTA, nel chiudere la seduta, osserva come la Commissione dovrà adottare iniziative perché non si giunga, lo ha ricordato la senatrice De Zulueta, al ripristino della pena di morte in Iraq.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI, GIULIANO e MALABARBA e dall'onorevole GAMBA.

Al termine dell'audizione, il presidente BIANCO rende alcune comunicazioni al Comitato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizione informale del dott. Giuseppe COSTELLA, Direttore del Servizio Programmi di Save the children-Italia, della dott.ssa Carlotta SAMI, Vicedirettrice del Servizio Programmi di Save the children-Italia e della dott.ssa Marica MOSCATI, Responsabile dei programmi minori e lavoro di Save the children-Italia, in materia di lavoro minorile

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, di Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania, e di Stefano Tonziello, presidente del circolo Legambiente di Frignano

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Enrico FONTANA, *membro della segreteria nazionale di Legambiente*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola Stefano TONZIELLO, *presidente del circolo Legambiente di Frignano*, e Michele Buonomo, *presidente di Legambiente Campania*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Donato PIGLIONICA (*DS-U*) e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano a più riprese Enrico FONTANA, *membro della segreteria nazionale di Legambiente*, Stefano TONZIELLO, *presidente del cir-*

colo Legambiente di Frignano, e Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Enrico Fontana, il dottor Stefano Tonziello e il dottor Michele Buonomo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'esame del documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto»

(Seguito esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 20 maggio sono stati ascoltati in audizione, a seguito di una loro richiesta, i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, Confapi, Confesercenti, Lega delle Cooperative, CIA, CNA, Confcooperative, Casartigiani e CLAAI, i quali hanno manifestato la posizione e gli orientamenti espressi su tale materia dalle predette associazioni di categoria. Alla luce di tali audizioni e delle osservazioni pervenute, ravvisa l'opportunità di apportare talune integrazioni al documento da lui predisposto. In particolare propone di inserire nel testo una previsione che solleciti il legislatore ad evitare discriminazioni tra le imprese operanti nei diversi Stati dell'Unione Europea; reputa inoltre utile contemplare nella parte finale del documento un riferimento alla necessità di introdurre adeguate misure premiali per le imprese al fine di contenere i costi sostenuti dalle stesse imprese per garantire una crescita economica ecosostenibile.

Propone quindi di rinviare a martedì 22 giugno l'approvazione definitiva della proposta di documento così come modificata (*allegato*).

(Così rimane stabilito).

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO

**DOCUMENTO SULLA NOZIONE GIURIDICA
DEL TERMINE «RIFIUTO»**

PREMESSA. – La definizione della nozione di rifiuto nella normativa vigente

La direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 del Consiglio in materia di rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, ha prospettato la necessità di definire la nozione di rifiuto, sia al fine di favorire l'armonizzazione delle legislazioni, evitando disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri, con inevitabili conseguenze sulle condizioni di concorrenza e quindi sul funzionamento del mercato comune, sia soprattutto al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della gestione dei rifiuti; a tale ultimo scopo, il legislatore comunitario ha previsto per gli Stati membri la necessità di introdurre un sistema di autorizzazioni e di controlli nei confronti delle imprese che smaltiscono rifiuti, al fine di coniugare il principio «chi inquina paga» con quello dello sviluppo sostenibile, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà (in base al quale se la tutela dell'ambiente può essere assicurata in modo efficace dal singolo Stato membro, l'intervento di diritto interno deve essere preferito a quello comunitario).

Ai sensi della direttiva sopra menzionata, si intende per rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

L'articolo 1 a) della direttiva è stato trasposto nella legislazione italiana dall'articolo 6, comma 1 – lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi), secondo cui «è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Il primo elemento essenziale della nozione di rifiuto è costituito dall'appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato A); tale elenco, tuttavia, ha un valore puramente indicativo, poiché lo stesso Allegato A), Parte I, comprende voci residuali capaci di includere qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attività prodotti.

Rilievo primario, pertanto, finisce con l'assumere il secondo elemento della definizione, ovvero la condotta del detentore, incentrata sulla nozione di disfarsi.

Durante la XIII legislatura, l'VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, approvava la risoluzione 7-00525, con la quale si impegnava il Governo ad elaborare una proposta del nostro Paese che con-

tenesse chiari criteri per la definizione di rifiuto, del termine disfarsi, nonché per la distinzione rifiuto-prodotto.

La nozione di rifiuto, in particolare l'atteggiamento del detentore, è stato, quindi, oggetto di interpretazione autentica con l'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, secondo il quale per:

a) «si disfi» deve intendersi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale, un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22/1997;

b) «abbia deciso» deve intendersi: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22/1997, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l'obbligo» deve intendersi: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D) del decreto legislativo n. 22/1997 (che riproduce la lista dei rifiuti che, a norma della direttiva n. 91/689/CEE, sono classificati come pericolosi).

La stessa normativa prevede, introducendo una doppia deroga alla nozione generale di rifiuto, che le fattispecie di cui alle lettere b) e c) non ricorrono se i beni o le sostanze o i materiali residuali di produzione o di consumo:

1) possono essere e vengono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

2) possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del decreto legislativo n. 22/1997.

Tale definizione della nozione di rifiuto ha formato oggetto della decisione n. 200/2213 –C(2002)3868, con la quale la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione, ritenendo la richiamata interpretazione autentica contrastante con gli obblighi previsti dalle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE, in quanto rappresenta un'indebita limitazione del campo di applicazione della nozione di rifiuto.

Non solo.

I criteri menzionati al comma 2 dell'articolo 14, quali il riutilizzo nel medesimo o in analogo ciclo di produzione o consumo, coincidono, ad avviso della Commissione Europea, proprio con le operazioni di gestione di rifiuti che la direttiva mira a sottoporre a controllo.

Nella Comunicazione adottata il 27 maggio 2003, la stessa Commissione Europea, nell'avviare un'ampia consultazione pubblica sulla futura politica europea in questo campo, ha dedicato ampio spazio alla definizione di rifiuto, ricordando che tale definizione, contenuta nell'articolo 1, lettera *a*) della direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE) è il fulcro della legislazione comunitaria. Si tratta, tuttavia, come la Commissione ha riconosciuto, di una definizione che è stata ed è (non solo nel nostro paese) al centro di intensi dibattiti, tanto più che l'articolo 8, paragrafo 2), punto IV) del Sesto Programma comunitario di azione in materia ambientale chiede che sia precisata la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

La nozione di rifiuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione

La definizione di ciò che deve intendersi per rifiuto non può prescindere dall'analisi che di tale nozione hanno compiuto la Corte di Giustizia, in ambito europeo, e, nel nostro paese, la Corte di Cassazione.

Dall'esame complessivo della giurisprudenza comunitaria sulla nozione di rifiuto, è dato ricavare un panorama che, muovendo da una definizione generale, affida al legislatore nazionale la possibilità di intervenire con normazioni specifiche, nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

È stato, in primo luogo, osservato che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi (sentenza 18 dicembre 1997, Inter-Environment Wallonie) ed è da ritenersi comprensiva delle sostanze e degli oggetti suscettibili di riutilizzo economico (sentenza 28 marzo 1990, Gessoso e Zanetti). Quanto al sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442, si è, inoltre, precisato che esso si riferisce a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (sentenza 25 giugno 1997, Tombesi). Gli Stati membri, in mancanza di disposizioni comunitarie sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario; in tale prospettiva, tuttavia, l'uso, da parte del legislatore nazionale, di modalità di prova, come le presunzioni assolute, che abbiano l'effetto di restringere l'ambito di applicazione delle direttive escludendone sostanze, materie o prodotti, potrebbe pregiudicare l'efficacia dell'articolo 130R del Trattato e della direttiva (sentenza 15 giugno 2000, Arco). La nozione di rifiuto, infatti, non può essere interpretata in senso restrittivo e la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Non contrasta, pertanto, con le finalità della direttiva 75/442 l'ipotesi secondo cui un bene, un materiale o una materia prima, che derivi da un processo di fabbricazione o di estra-

zione che non è principalmente destinato a produrlo, possa essere dall'impresa sfruttato o commercializzato a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari; ciò perché si tratterebbe non tanto di un residuo quanto di un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), comma 1, della direttiva 75/442. In effetti non vi sarebbe alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione. Sicché, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile al fine di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto (sentenza 18.4.2002, Palin Granit Oy). Per quanto, infine, attiene ai rapporti fra legislatore comunitario e nazionale, la Comunità, conformemente all'articolo 5 CE, interviene, negli ambiti che non rientrano nella sua competenza esclusiva (come nel caso della materia ambientale in questa fase), secondo il principio di sussidiarietà, soltanto, quindi, se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. In particolare, adottando la direttiva 91/156, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno che, nell'attesa di normative comunitarie specifiche relative alla gestione di talune categorie particolari di rifiuti, le autorità degli Stati membri conservino la facoltà di assicurare tale gestione al di fuori dell'ambito stabilito dalla direttiva 75/442 e non ha espressamente escluso che tale facoltà possa esercitarsi sulla base di normative nazionali successive all'entrata in vigore della direttiva 91/156. Affinché una legislazione nazionale possa essere tuttavia considerata come un'altra normativa ai sensi dell'articolo 2, n. 1, lettera *b*), della direttiva 75/442, essa deve contenere disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), della citata direttiva, al fine di evitare che si realizzi un livello di protezione dell'ambiente a seconda che taluni rifiuti siano gestiti nell'ambito della direttiva 75/442 e altri al di fuori di tale ambito, così pregiudicando gli obiettivi in materia

di ambiente come definiti dall'articolo 174 CE. Pertanto una legislazione nazionale di tal genere deve perseguire gli stessi obiettivi di questa direttiva e raggiungere un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello che risulta dai provvedimenti di applicazione di questa (sentenza 11 settembre 2003, Avesta Polarit Chrome Oy).

Gli orientamenti seguiti dalla Corte di Cassazione (e dalla stessa giurisprudenza di merito) possono essere, dal canto loro, raggruppati attorno a tre soluzioni interpretative. Una prima tesi sostiene che la recente normativa nazionale, contenuta nel citato articolo 14, dovrebbe essere disapplicata in quanto in contrasto con la definizione di rifiuto non solo elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, ma anche contenuta nel Regolamento del Consiglio CEE 1° febbraio 1993 n. 259 (sui trasporti transfrontalieri), attesa la natura della fonte (regolamento, e, in quanto tale, direttamente applicabile agli Stati membri ai sensi dell'articolo 249 – ex 189 – del Trattato) che la contiene. Un altro orientamento considera le nuove disposizioni, di cui al menzionato articolo 14, vincolanti per il giudice in quanto introdotte con atto avente pari efficacia legislativa della precedente normativa, sebbene venga modificata la nozione di rifiuto dettata dall'articolo 1 della direttiva 91/156/CEE. Tale direttiva, infatti, non è autoapplicativa (self executing); sicché non può adirsi direttamente la Corte di Giustizia per acquisire un'interpretazione pregiudiziale ex articolo 234 (ex 177), atteso che a dover essere interpretata è non già la norma europea, bensì quella nazionale; con la conseguenza che unico strumento operativo, peraltro attivato, è quello della procedura di infrazione contro lo Stato italiano ed il successivo ricorso alla Corte di Giustizia in caso di non adeguamento dello Stato al parere motivato della stessa Commissione, ai sensi dell'articolo 226 (ex 169) del Trattato di Roma. Infine, è stata sostenuta un'ulteriore soluzione interpretativa, per la quale, al fine di delineare la nozione di rifiuto, sussiste la necessità dell'applicazione immediata, diretta e prevalente, nell'ordinamento nazionale, dei principi fissati oltre che dai Regolamenti comunitari (come statuito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 144/1990), soprattutto dalle sentenze della Corte Europea di Giustizia (secondo quanto costantemente deliberato dalla Corte Costituzionale con sentenze 389/1999, 255/1999 e 113/1985); tali sentenze, infatti, siano esse di condanna per inadempimento dello Stato oppure interpretative del diritto comunitario, sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia; pertanto, allorché il dictum della Corte Europea sia incontrovertibile e la normativa nazionale ne risulti in contrasto, sussiste l'obbligo di non applicazione di queste ultime.

L'istruttoria svolta dalla Commissione

La Commissione ha effettuato un'indagine su tale problematica, svolgendo audizioni di soggetti istituzionali ed associazioni di categoria.

Sono stati ascoltati i rappresentanti dell'ENEA, dell'APAT, dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, di Legambiente, di Greenpeace, del WWF,

dell'Associazione Ambiente e Lavoro, dell'UNI (ente Nazionale di Unificazione), di Ambiente Italia, dell'Associazione Ambiente e/è vita.

Sono state, altresì, svolte audizioni tese ad acquisire su tale tematica anche il contributo del mondo accademico e della magistratura, ascoltando il professor Franco Giampietro ed il professore Renato Federici, nonché i magistrati appartenenti alle procure di Roma (dottor Gianfranco Amendola), di Milano (dottoressa Paola Pirotta), di Napoli (dottor Camillo Trappuzano, dottor Giuseppe Noviello, dottor Francesco Chiaromonte), di Venezia (dottor Michele Maturi), di Udine (dottor Luigi Leghissa), di Trieste (dottoressa Maddalena Chergia); sono stati, altresì, ascoltati i magistrati di Cassazione dottor Maurizio Santoloci e dottor Alfredo Montagna, nonché l'avvocato dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro.

La Commissione, inoltre, ha ascoltato i rappresentanti del Parlamento Europeo ed ha, altresì, a Bruxelles, acquisito l'utile contributo dell'ufficio del Commissario Europeo per l'Ambiente.

La Commissione ha altresì tenuto il 1° aprile 2004 a Salerno un Convegno su tale tematica, dal titolo: «La nozione di rifiuto: implicazioni tecniche e giuridiche».

Le considerazioni della Commissione

La questione della definizione – o meglio: della ridefinizione – della nozione normativa di rifiuto discende, in primo luogo, dalla consapevolezza, accresciutasi in questi anni nella società italiana e nelle istituzioni europee, della centralità della tutela dell'ambiente; è, inoltre, tema strettamente connesso alla vita delle imprese, al funzionamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali; è, infine, un tema che evoca una lunga, attenta, talora controversa esperienza giurisprudenziale che su questa nozione ha definito i confini dell'illecito penale in materia ambientale.

La definizione della nozione normativa di rifiuto è operazione senza dubbio complessa.

I fattori che rendono complesso ridurre il rifiuto entro precisi confini definitivi, condivisi e riconosciuti da tutti, sono molteplici, e spesso di segno contrastante.

Innanzitutto, si tratta di cause di ordine culturale.

La percezione del concetto di rifiuto è, infatti, influenzata, in modo decisivo, dalla particolare prospettiva in cui si pone ciascun osservatore, prospettiva che condiziona la collocazione di determinati materiali o sostanze nella categoria dei rifiuti.

Non vi è dubbio, ad esempio, che nella considerazione di chi li utilizza, i materiali che vengono impiegati nel ciclo produttivo dell'azienda non sono rifiuti, bensì materie prime; e si tratta di un atteggiamento non solo fondato sull'interesse economicamente valutabile rispetto alle res, ma anche supportato dalla resistenza psicologica (che rimanda, appunto, ad un atteggiamento culturale) dell'imprenditore a concepirsi

come manipolatore di rifiuti piuttosto che come trasformatore di materie prime.

Vi è, poi, l'angolo visuale proprio dei soggetti esponenziali degli interessi ambientali, portati ad estendere, in modo tendenzialmente onnicomprensivo, il campo dei rifiuti, siccome avvertito in insanabile contrasto con la piena ed effettiva tutela della salubrità dell'ambiente, che richiede una costante ed effettiva attività di prevenzione e vigilanza, supportata necessariamente da una rete normativa dalle maglie il più possibile strette.

L'ambiente, è, inoltre, oggetto di attenzioni da parte di altri soggetti che non vedono nell'ambiente né una risorsa produttiva né un aspetto della salute dell'uomo, bensì una mera opportunità di arricchimento: si tratta della cosiddetta criminalità ambientale, che è spesso una forma di manifestazione della criminalità organizzata.

Si tratta di una vera e propria mafia dell'ambiente, caratterizzata dallo sfruttamento, dal trasporto e smaltimento di fonti energetiche o mere scorie altamente inquinanti e contaminanti, operante sovente su base transnazionale poiché nutrita da forme di collaborazione tra realtà criminali geograficamente distanti.

La dimensione transnazionale della tutela dell'ambiente ha fatto sì che l'Unione Europea adottasse la decisione quadro 2003/80/Gai relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale; come è noto, l'obiettivo è quello del riavvicinamento delle disposizioni penali interne a ciascun Stato membro, anche mediante l'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche. Peraltro, già nella disciplina del mandato d'arresto europeo, i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili previsti dall'art. 2 della decisione-quadro 2002/584/Gai, per i quali, al fine di ottenere la immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro, non occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla duplice incriminazione.

Il riferimento al versante della tutela penale rende ancor più evidente l'urgenza di un'azione diretta alla definizione certa dei confini della nozione di rifiuto.

Poiché, infatti, qualsiasi opera di codificazione del diritto penale ambientale rimanda a nozioni extrapenali, fra le quali, in primis, quella di rifiuto, non è difficile afferrare la centralità dello sforzo di arrivare ad una precisa definizione di tale concetto, gravido com'è di conseguenze sulla stessa libertà personale dei cittadini e sulla libertà di iniziativa economica.

In tale prospettiva, pertanto, una situazione di contrasto fra la definizione posta dal legislatore nazionale e quella rinvenibile negli atti normativi comunitari e nelle pronunce della Corte di Giustizia, non può che riverberare i propri effetti di intollerabile incertezza sugli ambiti di applicabilità delle fattispecie incriminatrici, che, essendo costruite come norme penali in bianco, richiedono di essere eterointegrate.

Il riferimento alle istituzioni europee induce ad accennare un ulteriore fattore di complessità, costituito dall'incidenza degli interventi del legisla-

tore comunitario e delle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul diritto interno.

Vi è un punto fermo dal quale partire: il Trattato CE ha di fatto realizzato un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in materie limitate, ai loro poteri sovrani; uno di questi è proprio il settore ambientale, per il quale la Comunità il compito –come statuito nel Trattato di Amsterdam del 1997- di promuovere una crescita sostenibile, un apprezzabile grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento di quest'ultimo. Limite significativo all'azione comunitaria è il principio di sussidiarietà, introdotto dall'Atto Unico Europeo, quale criterio di regolazione delle competenze anche in materia ambientale: in base a tale principio, la protezione dell'ambiente può essere assicurata dal singolo Stato membro ove l'intervento nazionale assicuri più efficaci forme di protezione ovvero, quanto meno, un analogo livello di tutela.

Dunque, il vincolo posto dall'ordinamento comunitario – che, si ripete, è preminente rispetto al diritto interno – è nel risultato, non nei mezzi.

Ed è un risultato che non può dirsi raggiunto con l'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178.

La finalità dell'articolo 14 appare evidente: stabilire quando i residui di produzione o di consumo cessano di essere rifiuti per trasformarsi in non rifiuti.

Il legislatore, non potendo modificare la definizione comunitaria, parte dal concetto europeo che tali residui di produzione o di consumo nascono come rifiuti; successivamente, individua due ipotesi, alternative tra loro, che consentono agli stessi di sottrarsi dal regime dei rifiuti medesimi; infatti, la disposizione ragiona a contrario poiché individua quando non ricorre né la decisione, né l'obbligo di disfarsi. Tuttavia, l'ambito della deroga appare tale da condurre ad una sostanziale negazione delle premesse definitorie; ed infatti, utilizzando il termine «riutilizzo», senza precisare in che cosa si differenzi rispetto alle altre forme di recupero previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, o, ancora, non definendo cosa deve ritenersi per trasformazione preliminare in rapporto alle operazioni preliminari per il recupero previste dagli allegati B) e C) del medesimo decreto legislativo, introduce, per un verso, ulteriori elementi di incertezza nell'interpretazione di ciò che deve intendersi come rifiuto rispetto a ciò che rifiuto non è (tanto da non risolvere neppure la questione, menzionata nella stessa relazione accompagnatoria, relativa all'esclusione dei rottami ferrosi, oggetto di un ulteriore intervento normativo), e, per altro verso, determina il rischio di una pericolosa deregulation generale nello smaltimento dei rifiuti.

Vi è sempre stata, occorre osservare, nella prassi, la tendenza a considerare non rifiuto materiali che oggettivamente e formalmente lo sono. Si tratta di una tendenza che muove dalla considerazione che esiste sul

nostro territorio una fetta di materiali che sono rifiuti per il decreto Ronchi, ma che nel senso comune, sociale ed economico, faticano ad essere considerati rifiuti.

L'articolo 14 nasce da questa difficoltà di modulare l'ambito normativo della definizione del rifiuto, di renderlo maggiormente adeguato alla realtà, ma non la risolve; anzi, finisce con l'accrescere gli ambiti di incertezza e col favorire l'espandersi dell'area degli smaltimenti cosiddetti bianchi, cioè sottratti ad ogni forma di controllo: tutto può essere considerato non rifiuto, basta che vada verso una forma generica di riutilizzo (emblematico, al riguardo, è il caso dei fanghi e dei liquami zootecnici).

E le conseguenze non sono secondarie: anzi si assiste ad una sorta di effetto metastatico, ad un tempo, coerente e devastante.

Se, infatti, non si tratta di rifiuti, chi li trasporta, non può essere classificato come trasportatore di rifiuti (e quindi non deve ottemperare alle prescrizioni connesse); ed ancora, chi li ha prodotti e consegnati al trasportatore, neppure può essere considerato un produttore di rifiuti (e, pertanto, va ritenuto esente dagli obblighi e controlli relativi); ed infine, se, nel trattarli, vengono prodotte immissioni nell'atmosfera, queste ultime non devono ritenersi provenienti da rifiuti (e, dunque, non assoggettabili alla più rigorosa disciplina prevista in materia).

L'assenza di parametri interpretativi certi incide, inoltre, sull'attività di accertamento degli illeciti penali ed amministrativi.

Ed infatti, l'ampia ed indefinibile portata assunta dalle disposizioni derogatorie contenute nel citato articolo 14, determina un oggettivo disorientamento negli organi di polizia impegnati nel contrasto alle attività di illegale smaltimento di rifiuti mascherati con forme di riutilizzo di mera facciata.

E se evanescenti sono i confini della nozione di rifiuto, conseguentemente, del tutto disomogenea finisce con l'essere l'attività interpretativa svolta dall'autorità giudiziaria, esposta com'è alle differenti letture di ciascun interprete.

Già si è detto dei diversi orientamenti sorti sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità.

Qui preme porre in evidenza gli effetti che tali contrasti interpretativi hanno causato nell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati in materia di rifiuti.

Dall'inquadramento o meno di una determinata attività nell'ambito delle disposizioni derogatorie contenute nel citato articolo 14, discende, infatti, la possibilità di ipotizzare la commissione di fatti di rilievo penale e, quindi, di attivare misure incidenti sul patrimonio (sequestro e confisca) ovvero sulla libertà personale, incidendo in modo intollerabile sugli stessi principi di tassatività e legalità della norma penale.

È evidente, inoltre, il vero e proprio shopping giudiziario che tale situazione crea.

Gli imprenditori, infatti, tenderanno a spostare le proprie attività di riutilizzo in quelle regioni dove si registrerà un orientamento meno rigoroso dell'autorità giudiziaria, conseguentemente penalizzando il mercato e

l'occupazione di quelle aree dove, viceversa, gli interventi giurisdizionali mireranno a restringere le maglie interpretative.

Di particolare rilievo, per la sua emblematicità, è la vicenda dei rottami ferrosi provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dall'Austria.

Su questo terreno si è registrata una distonia interpretativa fra autorità giudiziarie confinanti, proprio sulla qualificazione del rottame ferroso, e, quindi, sulla disciplina da applicare alle imprese di trasporto, alle acciaierie ed agli stessi operatori portuali.

Il quadro complessivo, che viene fuori dalla disamina compiuta, desta grande preoccupazione ed induce a considerare non più differibile l'adozione di opportuni rimedi, in grado, da un lato, di attribuire confini certi alla nozione di rifiuto in linea con la normativa e la giurisprudenza comunitaria e, dall'altro, di consentire un'adeguata protezione dell'ambiente compatibile con le esigenze di sviluppo economico.

Prioritaria appare, in primo luogo, la sollecitazione di interventi in sede comunitaria al fine di addivenire alla formulazione di una direttiva più dettagliata (e quindi self executing) ed oggetto di condivisione da parte di tutti i paesi aderenti all'Unione: circostanza tanto più significativa ove si consideri il processo di ampliamento dei confini dello Stato Europeo. Una disciplina unitaria, che accomuni tutti gli Stati, è di grande utilità, sia per garantire omogeneità nella tutela dell'ambiente, sia per evitare discriminazioni tra le imprese operanti nei diversi Stati dell'Unione Europea e tentazioni di allocare attività pericolose per la salute dell'uomo in paesi caratterizzati da legislazioni più permissive.

In questo quadro, occorre dunque riportare il dibattito sulle definizioni giuridiche in sede comunitaria. La decisione 1600/200 del 22 luglio del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede, fra le priorità del legislatore in materia di rifiuti, iniziative al fine di precisare la distinzione fra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è. Inoltre, come riportato nella recente comunicazione della Commissione del 27 maggio 2003 «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» (COM(2003)301) la Commissione si è detta pronta ad avviare un dibattito sulla definizione di rifiuto. La discussione sui pregi e i difetti dell'attuale definizione e di definizioni alternative dovrebbe quindi coprire anche le possibili soluzioni per facilitare l'applicazione della definizione e per ridurre i costi dell'osservanza. La discussione in sede comunitaria dovrebbe quindi tenersi anche sui seguenti punti (come ricorda la Commissione stessa nella nota 2002/2213 C(2003)2201 del 9 luglio 2003): la definizione di criteri oggettivi per stabilire quando determinati prodotti diventano rifiuti o per stabilire che il recupero di determinati rifiuti è stato completato; l'elaborazione di orientamenti comuni per l'applicazione della definizione caso per caso da parte degli stati membri; dati oggettivi tali da comprovare che l'attuale definizione impone costi di attuazione ingiustificati o comunque comporta conseguenze negative e da dimostrare inequivocabilmente che la proposta alternativa garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente. A prescindere da eventuali e auspicabili iniziative le-

gislative in materia in sede europea la nozione comunitaria di rifiuto attualmente vigente deve comunque essere correttamente applicata, alla luce della ricca giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia».

Per quanto attiene al versante interno, va, preliminarmente, osservato che la Commissione ha considerato la possibilità (nella Comunicazione adottata il 27 maggio 2003) di integrare la definizione presente nella direttiva-quadro con criteri oggettivi, in grado di stabilire quando determinati prodotti diventano rifiuti e quando un dato rifiuto non debba essere più considerato tale.

In tale prospettiva, al fine di dare certezza ai confini della nozione di rifiuto e garantire un adeguato livello di protezione dell'ambiente si dovrebbero sostituire le attuali disposizioni interpretative derogatorie con la previsione dell'esclusione per determinate categorie di materie e di prodotti, ove ciò non pregiudichi le finalità della direttiva comunitaria e comunque solo in presenza, oltre che dell'attualità, della certezza dell'utilizzo.

Per un verso, pertanto, l'elencazione per tipologie di materiali consente – e consentirà mediante opportune integrazioni suggerite dallo sviluppo delle tecnologie – di tenere ben separato ciò che deve intendersi come rifiuto da ciò che non deve essere considerato tale (eliminando ogni incertezza interpretativa), e, per altro verso, permette di assicurare alla norma quella elasticità necessaria per modularsi adeguatamente e tempestivamente all'evoluzione dei rapporti sociali ed economici.

Il parametro della certezza dell'utilizzazione, poi, appare suscettibile, come osservato sia dalla Corte di Giustizia Europea che dalla Corte di Cassazione, di agganciare l'esclusione per tipologie di materiali ad un dato che renda quanto più oggettivo possibile il programma imprenditoriale di utilizzazione delle sostanze, con ciò favorendo quel circolo virtuoso diretto ad ottenere il recupero dei rifiuti.

E tuttavia, allo scopo di assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, è indispensabile prevedere che l'esclusione dall'ambito della nozione di rifiuto (in presenza dei presupposti sopra indicati) non comporta il venir meno di ogni forma di disciplina e controllo.

Tale risultato può e deve essere raggiunto anche facendo leva sugli interessi dei soggetti economici coinvolti nelle attività di riutilizzo.

Il Consiglio Europeo, nel Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità, nell'identificare gli aspetti che devono essere assolutamente affrontati per ottenere uno sviluppo sostenibile, ha sostenuto l'opportunità che la realizzazione degli obiettivi passi attraverso la collaborazione con il mondo imprenditoriale, al fine di attuare un giusto bilanciamento tra interessi ambientali ed economici.

Seguendo il principio «chi inquina, paga», che può essere anche letto nella sua versione positiva, e cioè «chi non inquina, non paga», è auspicabile il riconoscimento di un regime semplificato e di premialità fiscale per i soggetti che, nel trattamento di quei materiali oggetto della disposi-

zione derogatoria sopra ipotizzata, si accollino l'attuazione delle misure di salvaguardia ambientale. La previsione di adeguate misure premiali consente, infatti, di contenere opportunamente i costi sostenuti dalle imprese per garantire una crescita economica ecosostenibile.

La strada della soluzione condivisa e concordata sotto forma di accordo di programma è già prevista, peraltro, dagli articoli 4, 25 e 42 del decreto Ronchi.

Al contrario, per coloro che non dovessero aderire a tali soluzioni concordate, dovrebbe essere applicato non solo l'ordinario regime previsto per i rifiuti, ma anche un inasprimento del regime fiscale, trattandosi di attività di impresa a rischio ambientale.

Appare indispensabile, infine, allo scopo di ulteriormente incentivare l'adozione negoziata delle misure di protezione ambientale, prevedere che l'inosservanza delle prescrizioni costituisca fonte di responsabilità, oltre che per le persone fisiche, anche per le imprese, con un sistema sanzionatorio fondato su sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (come previsto dalla decisione quadro 2003/80/Gai); il che significa, auspicabilmente, l'introduzione di fattispecie non più solo contravvenzionali ma anche delittuose, assistite altresì da misure accessorie ed interdittive, nonché da previsioni di attenuazione od esclusione della responsabilità condizionate alla riparazione del danno ambientale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

copia dei documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Torino a L'Aja presso il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia, con nota esplicativa del consulente tecnico della Procura, trasmessi dal dottor Marcello Maddalena, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con lettera dell'8 giugno 2004 e acquisiti agli atti in data 16 giugno 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente* comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto riservato:

una lettera del sig. Igor Marini, acquisita agli atti in data 3 giugno 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente* comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera dell'ing. Alessandro Ovi del 20 maggio 2004, pervenuta in pari data, in cui lo stesso, nel rappresentare la sua piena disponibilità ad aderire alla richiesta di testimonianza in Commissione, ha chiesto il rinvio ad altra data della sua testimonianza, inizialmente prevista per il 26 maggio, a causa di impegni già assunti all'estero dal 25 al 27 maggio;

una lettera del prof. Mario Draghi del 21 maggio 2004, pervenuta in pari data, in cui lo stesso ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire al confronto con Biagio Agnes, già previsto per il 26 maggio, «a causa di precedenti impegni di carattere istituzionale», essendo prevista per il 26 maggio a Washington D.C. (USA) la riunione della Brooking Institution, del cui consiglio di amministrazione egli è membro;

una lettera della dott.ssa Augusta Iannini, direttore della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia, del 9 giugno 2004, in cui si comunica che la richiesta formulata verso il Tribunale Internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia è stata inoltrata a quell'Autorità.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che nella giornata di venerdì 21 maggio 2004, a seguito di contatti tra il sottoscritto e i gruppi di maggioranza, si è deciso – in luogo della programmata missione presso il domicilio privato di Gianfrancesco Vitali per ascoltarlo come testimone nella serata di martedì 25 maggio – di disporre un accertamento fiscale sulle condizioni di salute di Vitali (nel frattempo dimesso dall'ospedale), che, su suo incarico, il dottor Antonio Luongo, specialista in cardiologia, ha effettuato nel pomeriggio di lunedì 24 maggio. Al termine della visita medica, il dottor Luongo ha predisposto un referto nelle cui conclusioni si sottolinea che, alla luce dell'esame obiettivo eseguito e dei dati desumibili dalla relazione del ricovero del 18 maggio 2004 e dagli esami diagnostici esibiti, «si concorda pienamente con la diagnosi stilata dai medici curanti» e «sulla prescrizione di riposo assoluto».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che, in data 26 maggio 2004, ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere, in prossimità del termine di conclusione dei lavori, per riepilogare le molte attività non ancora svolte dalla Commissione, con particolare riferimento alle rogatorie in attesa di esecuzione e alle audizioni rinviate o ancora da svolgere, evidenziando come quanto rassegnato comporti scelte delle Camere e ribadendo – quale che sarà la decisione – i sentimenti di rispetto istituzionale della

Commissione per l'alta vigilanza dei Presidenti delle Camere, che hanno sempre difeso l'autonomia della Commissione. Il Presidente del Senato, con lettera del 3 giugno, ha risposto osservando che il problema sollevato «appartiene alla esclusiva competenza delle Camere». Il Presidente della Camera, con lettera del 9 giugno, lo ha informato di aver trasmesso ai Presidenti dei Gruppi parlamentari la sua lettera del 26 maggio.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con nota del 20 maggio 2004, il Consiglio superiore della magistratura ha comunicato di aver deliberato il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Pasquale Principato, magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con funzioni di sostituto.

Comunica, inoltre, che, con nota del 15 giugno 2004, il Consiglio superiore della magistratura ha comunicato di aver deliberato la conferma della destinazione a funzioni non giudiziarie della dott.ssa Bernadette Nicotra, magistrato attualmente in servizio presso questa Commissione, e la destinazione, con il suo consenso, all'Ufficio per il Contrasto delle discriminazioni – Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che nell'odierna riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deciso, per ragioni di omogeneità nella classificazione degli atti e dei documenti acquisiti dalla Commissione, di declassificare ad atti riservati i documenti inviati alla Commissione dal sig. Gianfrancesco Vitali in data 7 luglio 2003 e acquisiti agli atti in pari data come documenti segreti, e ciò analogamente a quanto disposto per gli identici documenti inviati da Vitali alla Commissione in data 19 maggio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che il ministro plenipotenziario Laura Mirachian e l'avv. Domenico Porpora hanno formulato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste di rettifica al testo dei resoconti stenografici delle loro deposizioni testimoniali, svoltesi rispettivamente nelle sedute del 5 maggio e del 12 maggio 2004. Di tali richieste di rettifica è data menzione in calce ai resoconti stenografici delle predette sedute.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, inoltre, che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sul seguente calendario dei lavori per il periodo 23 giugno-30 giugno 2004:

Mercoledì 23 giugno 2004:

audizioni degli avvocati Luciano Randazzo e Paolo Paglia (difensori di Igor Marini);

audizione dell'ingegner Massimiliano Leoni;

esame testimoniale del signor Gianfrancesco Vitali (presso il suo domicilio privato, a partire dalle ore 19,30).

Mercoledì 30 giugno 2004:

audizione del dottor Giuseppe Scanni;

audizione del dottor Antonio Argentino;

audizione del dottor Pietro Adonnino;

confronto tra il professor Mario Draghi e il dottor Biagio Agnes.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, preso atto delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi, avverte che della delegazione della Commissione che si recherà presso il domicilio del signor Vitali nella serata di mercoledì 23 giugno, per ascoltarlo come testimone, faranno parte, oltre a lui stesso, i deputati Taormina e Vito per il gruppo Forza Italia, il senatore Bobbio o il senatore Bongiorno per il gruppo Alleanza nazionale e il senatore Eufemi per il gruppo UDC.

La Commissione prende atto.

Il deputato Alfredo VITO (FI) chiede che, prima della scadenza del termine di conclusione dei lavori, la Commissione proceda all'audizione dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì che indagano sulla Finbroker.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene che la proposta del deputato Vito possa essere considerata come un ulteriore argomento a sostegno della istituzione di una nuova Commissione.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI), dopo aver informato la Commissione sull'andamento degli accertamenti istruttori presso l'Alitalia, in merito ai quali la fonte che gli ha fornito le notizie sarà in grado di precisarle ulteriormente, sollecita un'iniziativa legislativa urgente per la proroga della Commissione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, invita ad investire i presidenti dei gruppi parlamentari della questione della proroga o dell'istituzione di una nuova Commissione.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) chiede se, sull'esempio di quanto prevede il codice di procedura penale, si possano porre in essere atti istruttori anche dopo la scadenza del termine di conclusione dei lavori, osservando che tali atti potrebbero, semmai, considerarsi inutilizzabili fino a loro eventuale successiva sanatoria.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente al deputato Taormina che non risultano precedenti in tal senso, poichè, dopo la scadenza del termine, le Commissioni d'inchiesta possono solo acquisire documenti e elementi istruttori già richiesti prima della conclusione dei lavori e non possono porre in essere nuovi accertamenti. Assicura comunque che sulla questione potrà essere chiesta una valutazione ai Presidenti delle Camere.

Esame testimoniale dell'ingegner Enrico Graziani

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame testimoniale dell'ingegner Enrico Graziani.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte l'ingegner Graziani dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei senatori Giampiero CANTONI (FI), Giuseppe CONSOLO (AN) e Maurizio EUFEMI (UDC) e dei deputati Carlo TAORMINA (FI) e Enrico NAN (FI), risponde l'ingegner Enrico GRAZIANI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Enrico Graziani e i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del dottor Umberto Silvestri

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame testimoniale del dottor Umberto Silvestri.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori continui ad essere assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte il dottor Silvestri dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde il dottor Umberto SILVESTRI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame testimoniale del dottor Silvestri alla seduta di mercoledì 23 giugno 2004, alle ore 14, allorquando al dottor Silvestri sarà mostrato il verbale del consiglio di amministrazione di Telecom Italia del 18 marzo 1996.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 19,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 giugno 2004, ha deliberato che la collaborazione, attualmente a tempo parziale, del professor Paolo Pezzino sia trasformata in collaborazione a tempo pieno.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguardante copia di atti giudiziari inviati ai tribunali militari di Verona, Roma, Padova, Torino, Napoli e La Spezia.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 giugno 2004, il senatore Guerzoni ha segnalato come rilevante ai fini dei lavori della Commissione la risposta data dal Governo, nel corso della XIII legislatura, alla sua interrogazione parlamentare n. 4/00477, presentata al Senato e riguardante le responsabilità della strage, compiuta il 12 luglio 1944 nel poligono di tiro di Cibeno, presso Fossoli. Conseguentemente, nel corso della citata riunione dell'Ufficio di presidenza, è stato deciso di acquisire agli atti della Commissione la suddetta documentazione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 giugno 2004, ha convenuto di affidare a tutti i consulenti della Commissione l'incarico di consultare alcuni archivi e depositi che potrebbero contenere materiale utile all'inchiesta parlamentare. Si tratta, in particolare, degli archivi e dei depositi dei comandi periferici dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'interno e del Sismi.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 giugno 2004, ha convenuto di declassificare da riservati a liberi i seguenti documenti: 27.3, 29.2, 30.6, 30.3 e 30.4.

Avverte, inoltre, che i documenti doc. 27.3, 29.2, 30.6, riguardanti la strage di Gubbio, saranno consegnati dalla Commissione al sindaco di Gubbio in occasione della missione che la Commissione effettuerà in quella città il 21 e il 22 giugno prossimi.

La Commissione prende atto.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Carlo CARLI (DS-U) esprime la solidarietà sua personale e del suo gruppo per il vile attentato subito dal Presidente della Commissione, onorevole Flavio Tanzilli. E' certo, conoscendo e stimando il Presidente, che tali vili atti intimidatori non ostacoleranno il perseguimento degli obiettivi che la legge ha affidato alla Commissione.

Fa presente che al Senato è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte del senatore Luciano Guerzoni affinché il Governo faccia chiarezza sulla vicenda in questione adoperandosi in maniera tale che questi atti intimidatori non turbino l'operato e la serenità dei lavori della Commissione.

Il deputato Pierantonio ZANETTIN (FI), anche a nome del gruppo di Forza Italia, si associa alle espressioni di solidarietà manifestate dall'onorevole Carlo Carli, osservando che l'unica risposta a questi atti è il proseguimento dei lavori della Commissione.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia gli onorevoli Carlo Carli e Pierantonio Zanettin per le espressioni di solidarietà manifestate, assicurando che quanto accaduto non ostacolerà la prosecuzione e la conclusione dei lavori della Commissione.

Audizione del colonnello Bruno Brunetti

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bruno BRUNETTI, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il colonnello Bruno Brunetti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare il contenuto della seduta nella parte segretata.

La seduta termina alle ore 21,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

188^a seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza
(Parere su emendamenti alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Parere su emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1243 alla 2^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra gli emendamenti riferiti al testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1243; si sof-

ferma, in particolare, sull'emendamento 9-bis.1 osservando come non sia opportuno, a suo avviso, prevedere che la funzione di curatore possa essere svolta anche da più soggetti organizzati anche in forma societaria, poiché tale possibilità comporterebbe la spersonalizzazione di una funzione in cui l'elemento personale è, invece, fortemente caratterizzante; osserva inoltre che l'emendamento 16.0.4, al comma 1 del capoverso 67-bis, introduce un criterio in materia di esenzione dalla revocatoria per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo che non appare opportuna, potendosi prestare ad abusi; quanto all'emendamento 57.0.1 andrebbe segnalata alla Commissione di merito l'esigenza di valutare attentamente l'opportunità di introdurre modifiche strutturali alla legge fallimentare in materia di disciplina della bancarotta, nell'ambito del provvedimento in titolo.

Propone pertanto di esprimere sui richiamati emendamenti un parere non ostativo, con le osservazioni ora formulate, e un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(2221) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimersi in senso non ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra il disegno di legge in titolo che reca, come già analoghi provvedimenti degli anni scorsi, le autorizzazioni

di spesa necessarie per l'utilizzo di somme di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali accantonate dalla legge finanziaria 2004. L'articolo 2 del disegno di legge reca numerose novelle a disposizioni di legge in materia di beni e attività culturali e di sport. Segnala, a tale proposito, che il comma 1 novella l'articolo 90 della legge finanziaria 2003, in materia di attività sportiva dilettantistica e di funzioni del CONI: su tale disposizione interviene, peraltro, anche l'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004 attualmente in corso di conversione in legge.

Il comma 12 del medesimo articolo 2 specifica la natura non regolamentare dei decreti - previsti dall'articolo 3 della legge n. 376 del 2003 - con i quali il Ministro per i beni e le attività culturali individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi o finanziamenti per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale. A tale riguardo osserva che la ripartizione delle risorse in questione inerisce a materie, quali il governo del territorio e lo sport, nelle quali le Regioni sono titolari di competenze legislative; la qualificazione dei decreti in questione quali atti amministrativi di carattere generale non induce, a suo avviso, a ritenere superfluo un coinvolgimento della Regione interessata nel procedimento amministrativo, quanto meno in sede consultiva.

Propone, pertanto, alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando - tuttavia - la Commissione di merito a verificare l'opportunità di coordinare l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in titolo con quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004 e segnalando inoltre l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Regione interessata nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 376/2003, di cui all'articolo 2, comma 2.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2945) Deputati RAMPONI. - Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (FI) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali difesa e Forze armate, nonché previdenza sociale. Non emergendo rilievi di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

338^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, deposita agli atti della Sottocommissione una documentazione contenente chiarimenti in ordine ai profili finanziari recati dal medesimo provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,35.

339ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contenuto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1753-C) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione, nella precedente seduta, ha convenuto di rinviare l'esame dei restanti emendamenti da 1.301 a 1.381 relativi al provvedimento in titolo.

Il relatore MORO (LP) illustra, per quanto di competenza, i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando che la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe alle seguenti: 1.218a, 1.219a, 1.220a e 1.227a. Rileva, altresì, che le seguenti proposte recano nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti, sopprimono, anche parzialmente, disposizioni di copertura finanziaria ovvero le sostituiscono con clausole di copertura palesemente incongrue: 1.303, 1.304, 1.338, 1.340, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.349, 1.363, 1.367, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.377, 1.378, 1.379 e 1.380. Gli emendamenti 1.306 e 1.307 determinano poi una sfasatura della cadenza temporale della copertura rispetto all'onere. Fa presente, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.305 (in relazione alla congruità della copertura del comma 12 come riformulata), 1.130a (che sopprime un comma suscettibile di determinare risparmi di spesa), 1.335 e 1.337 (in relazione ai quali occorre valutare se residuano nella copertura risorse sufficienti per far fronte ai relativi oneri), 1.347 e 1.374 (in relazione ai quali occorre verificare la disponibilità delle

risorse con le quali si sostituisce la copertura prevista dal testo), 1.361 (che sopprime la norma che prevede la trasformazione delle aziende speciali degli enti locali in società di capitali), 1.364, 1.365 e 1.366 (che circoscrivono la portata della clausola di invarianza di cui al comma 41). La proposta 1.308 sembra poi determinare un quadro delle procedure di spesa meno corretto rispetto a quello previsto dal testo.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, considerato anche il parere già reso alla Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto anche conto delle osservazioni espresse in relazione agli emendamenti già esaminati, riscontra la correttezza formale delle clausole di copertura alternative a quelle previste dal testo recate dalle proposte 1.347 e 1.374, rileva come a proposito degli emendamenti 1.361 e 1.308, stante il loro carattere essenzialmente ordinamentale, non possa essere richiamato nel parere l'articolo 81 della Costituzione e propone, infine, di rendere un parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sui rimanenti emendamenti evidenziati dal relatore.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme alle proposte del Presidente.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i rimanenti emendamenti da 1.301 a 1.381 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.218a, 1.219a, 1.220a e 1.227a, 1.303, 1.304, 1.338, 1.340, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.349, 1.363, 1.367, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.306, 1.307, 1.305, 1.130a, 1.335, 1.337, 1.364, 1.365 e 1.366, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 1.361 e 1.308, sulle quali il parere è contrario.».

(2572-A) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli ulteriori elementi di informazione richiesti nella precedente seduta a proposito dell'esame dell'emendamento 10.200.

Il sottosegretario CONTENTO, si riserva di fornire i suddetti elementi di informazione in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(2667-A) Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali

(Parere all'Assemblea. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili chiarimenti in ordine ai rilievi espressi dal relatore nella precedente seduta.

Il sottosegretario CONTENTO si riserva di fornire i suddetti chiarimenti in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, parere non ostativo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 giugno 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 giugno 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUASTI. – Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Teatro Regio e *Auditorium* Niccolò Paganini di Parma» con sede in Parma (2702).
- SOLIANI. – Riconoscimento dello *status* di ente lirico-sinfonico di primario interesse nazionale alla «Fondazione Arturo Toscanini» e alla «Fondazione Teatro Regio di Parma» (2767).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).
- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 giugno 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (2983).
- Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (2949) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio (n. 105).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 17 giugno 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-